UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

Provvedimenti pubblicati - marzo 2020



Indice

SEZIONE UNITE 3

SEZIONE PRIMA E VI PRIMA 22

SEZIONE SECONDA E VI SECONDA 49

SEZIONE TERZA E VI TERZA 68

SEZIONE LAVORO E VI LAVORO 87

SEZIONE TRIBUTARIA E VI TRIBUTARIA 109

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 142

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 171

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione unite



Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7560** *del* **27/03/2020** (Rv. **657472 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
G. *(ZOPPINI ANDREA) contro* F. *(MARMO VALERIO)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Produzione di energia da fonti rinnovabili - Incentivi - Cessione dei crediti relativi - Fallimento della società cedente - Opponibilità o meno della cessione al Fallimento successivamente alla dichiarazione di quest'ultimo di voler subentrate nel rapporto con il Gestore del servizio energetico - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Eccezione riconvenzionale - Inidoneità ad incidere sulla giurisdizione.

In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili,appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra il gestore del servizio energetico e il fallimento della società di produzione energetica, qualora la materia del contendere non riguardi le tariffe, il criterio di loro quantificazione o la concessione degli incentivi, ma soltanto l'opponibilità o meno alla procedura fallimentare della cessione di crediti inerenti agli incentivi concessi, in correlazione alla produzione anzidetta, per il periodo successivo alla dichiarazione da parte della curatela del fallimento di voler subentrare nel rapporto; né è idonea ad incidere sull'individuazione dell'autorità avente il potere di giudicare l'eccezione riconvenzionale proposta dal gestore in punto di giurisdizione, determinandosi quest'ultima sulla sola base del "petitum" sostanziale, che rimane inalterato pur a seguito dell'eccezione in parola.

Riferimenti normativi: DM min. SEC 28/07/2005, DM min. SEC 06/02/2006, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. O CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST.

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7563** *del* **27/03/2020** (Rv. **657444 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
C. *(CARACCIOLO RICCARDO) contro* D.
Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE GENOVA, 06/05/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contributo dovuto dai Comuni alle autorità religiose ex art. 5 della l. reg. Liguria n. 4 del 1985 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia relativa all'accertamento della misura del contributo previsto dall'art. 5 della l.r. Liguria n. 4 del 1985, dovuto dai Comuni alle competenti autorità religiose e determinato in proporzione agli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi, appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella amministrativa, avendo ad oggetto l'esistenza di un obbligo avente fonte diretta nella legge e non implicando alcuna valutazione sulla legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge Reg. Liguria 24/01/1985 num. 4 art. 5

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7529** *del* **25/03/2020** (Rv. **657443 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **MARIA ACIERNO.** *Relatore:* **MARIA ACIERNO.**
contro
Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE CATANZARO, 05/02/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Realizzazione di opera pubblica - Danni alla proprietà privata conseguenti a comportamenti colposi nella fase di progettazione ed esecuzione dell'opera - Domanda risarcitoria del privato nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21975 del 2017 Rv. 645322 - 01, N. 32180 del 2018 Rv. 651956 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7454** *del* **19/03/2020** (Rv. **657417 - 04**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* C. *(BELLIA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Occupazione legittima di area da parte della P.A. - Determinazione del pregiudizio - Suddivisione tra aree agricole ed aree edificabili - Aree edificabili - Nozione.

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

Ai fini della determinazione del pregiudizio per la perdita del godimento di aree occupate dalla P.A. in forza di un provvedimento legalmente dato, assume valore decisivo la suddivisione tra aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) ed aree edificabili; tra queste ultime, da individuarsi in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, non rientrano le zone concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), in quanto gravate da un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte le forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello ius aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 13172 del 2016 Rv. 640217 - 01, N. 3168 del 2019 Rv. 652677 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7454** *del* **19/03/2020** (Rv. **657417 - 02**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* C. *(BELLIA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione dell’impugnazione a

mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento.

La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo quest'ultimo, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15326 del 2015 Rv. 636026 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27012 del 2018 Rv. 651250 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7454** *del* **19/03/2020** (Rv. **657417 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* C. *(BELLIA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018

100089 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL CONTRORICORSO Controricorso con ricorso incidentale - Termine di deposito - Decorrenza - Duplice notificazione del ricorso - Decorrenza dalla prima notificazione - Limiti.

Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non sia viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica. Ne consegue che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamente perfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8704 del 2016 Rv. 639940 - 01, N. 20543 del 2017 Rv. 645236 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7454** *del* **19/03/2020** (Rv. **657417 - 03**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* C. *(BELLIA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Decisione di merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere.

Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l'affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una

pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull'attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento danni per accessione invertita e occupazione illegittima, la S.C. ha escluso la presenza di un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, rispetto alla domanda risarcitoria, nella sentenza non definitiva di primo grado, che si era limitata a ritenere non perfezionato un accordo di cessione volontaria dell'area occupata, senza esaminare la predetta domanda, neppure al fine di ritenere sussistente l'"an" della pretesa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13750 del 2019 Rv. 654069 - 01, N. 2038 del 1996 Rv. 496310 - 01, N. 19498 del 2017 Rv. 645387 - 01, N. 2217 del 2016 Rv. 638957 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24883 del 2008 Rv. 604576 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7454** *del* **19/03/2020** (Rv. **657417 - 05**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* C. *(BELLIA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Terreni agricoli - Criterio del valore agricolo medio (VAM) - Incostituzionalità - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 - Criterio del valore venale pieno - Applicabilità - Criteri - Fattispecie.

In tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Fattispecie relativa all'occupazione di un'area destinata ad attrezzature sportive, campi da gioco ed attrezzature varie).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 22 bis, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21386 del 2011 Rv. 619853 - 01, N. 6527 del 2019 Rv. 653115 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17868 del 2013 Rv. 627217 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7219** *del* **13/03/2020** (Rv. **657442 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ADRIANA DORONZO.** *Relatore:* **ADRIANA DORONZO.**
C. *(PROTTO MARIANO) contro* V. *(SARROCCO CLAUDIA)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Attività negoziale della P.A. - Evidenza pubblica - Riparto di giurisdizione - Criteri - Pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento di affidamento in concessione e conseguente inefficacia del contratto - Limitazione degli effetti della pronuncia alle prestazioni ancora da eseguire - Prestazioni precedentemente eseguite - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.

Nel settore dell'attività negoziale della P.A., appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della volontà e alla scelta del contraente privato in base alle regole della cd. evidenza pubblica, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti scaturenti dal contratto, sono devolute al giudice ordinario; l'asse della giurisdizione non è spostato dall'intervento, tra le parti, di sentenza del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento di affidamento in concessione, con conseguente dichiarazione d'inefficacia del contratto limitata, ex art. 121, comma 1, c.p.a., alle prestazioni ancora da eseguire, atteso che in tale caso le prestazioni già eseguite restano legate dal sinallagma contrattuale e rimangono sottoposte alla disciplina privatistica che le regolava prima, continuando a collocarsi nella fase esecutiva del contratto, quindi al di fuori dal raggio di applicazione della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., non venendo in rilievo l'esercizio di poteri discrezionali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 121 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2144 del 2018 Rv. 647037 - 02

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7218** *del* **13/03/2020** (Rv. **657217 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **AMELIA TORRICE.** *Relatore:* **AMELIA TORRICE.**
S. *(DEI ROSSI DINO) contro* F. *(PALLINI MASSIMO)*
Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Controversie di lavoro – Riserva della giurisdizione amministrativa – Limiti – Fattispecie.

In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino "progressioni verticali novative" e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto la domanda di una dipendente volta all'annullamento, tra l'altro, del provvedimento di conferimento ad altro lavoratore di un incarico dirigenziale di natura temporanea, revocabile anche prima della scadenza prevista e non comportante una progressione verticale novativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33212 del 2018 Rv. 652081 - 01, N. 8799 del 2017 Rv. 643562 - 01, N. 8985 del 2018 Rv. 647916 - 01, N. 32625 del 2018 Rv. 651959 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7012** *del* **11/03/2020** (Rv. **657216 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(CATRICALA' ANTONIO) contro* B. *(SATTA FILIPPO ARTURO)*
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 22/10/2018

048032 COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE Ricorso volto a denunciare l'invasione di poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea - Motivo inerente alla giurisdizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti di Stato.

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO In genere.

In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denunzia che il Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio proposto ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera z-sexies, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia esercitato i poteri inerenti alla giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, per avere invaso la sfera dei poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea, quale organo di merito gestorio dell'Unione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto insussistente l'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato che ha qualificato un finanziamento pubblico disposto dal Ministero dell'Istruzione come aiuto di Stato, in quanto tale assoggettato al procedimento ex art. 108 TFUE, senza tuttavia valutarne il presupposto della compatibilità con il mercato interno, apprezzamento riservato in via esclusiva alla Commissione europea, il cui potere è rimasto pertanto inalterato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 194 art. 110, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 194 art. 133 com. 1 lett. Z, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29391 del 2018 Rv. 651807 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **7005** *del* **11/03/2020** (Rv. **657221 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(BOSO CARETTA ALESSANDRO) contro* C. *(PUGLIANO PIERPAOLO SALVATORE)*
Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 19/10/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Concessionari di lavori pubblici non amministrazioni aggiudicatrici - Affidamento a terzi di servizi oggetto di concessione - Regole dell'evidenza pubblica - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Controversie relative a detto affidamento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

L'affidamento a terzi (nella specie, a soggetto estraneo alla società di progetto) di servizi, oggetto di concessione, ad opera di concessionario di lavori pubblici, che non sia amministrazione

aggiudicatrice, non soggiace alle regole dell'evidenza pubblica, sicché le relative controversie, in quanto afferenti alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 1 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 164 com. 5, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 184 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21200 del 2017 Rv. 645312 - 01, N. 32728 del 2018 Rv. 652101 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **7007** *del* **11/03/2020** (Rv. **657471 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
A. *(CECINELLI GUIDO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Fallimento – Concordato preventivo – Decreto di ammissione - Proponibilità regolamento preventivo di giurisdizione – Esclusione – Fondamento.

Il decreto con il quale il tribunale, ritenendo ammissibile la proposta di concordato preventivo, dichiara aperta la relativa procedura, integra una pronuncia di merito incidente su posizioni di diritto soggettivo (impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 cost.) e, pertanto, preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5241 del 1982 Rv. 423060 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6691** *del* **09/03/2020** (Rv. **657220 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(PUNZI CARMINE) contro* A. *(SATTA FILIPPO ARTURO)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/09/2018

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Requisiti - Unico atto - Necessità - Successivo atto con ulteriori motivi di censura - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso sostitutivo del primo - Ammissibilità - Limiti.

100211 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE In genere.

Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto (nella specie, di costituzione di ulteriore difensore) con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell'osservanza del principio di consumazione dell'impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 13257 del 2010 Rv. 613757 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9409 del 1994 Rv. 488518 - 01, N. 7841 del 1993 Rv. 483181 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6691** *del* **09/03/2020** (Rv. **657220 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(PUNZI CARMINE) contro* A. *(SATTA FILIPPO ARTURO)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/09/2018

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO Aggiudicazione di lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica - Illegittimità per equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale non assistita da garanzie - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO In genere.

Poiché il controllo di legittimità del giudice amministrativo importa un sindacato pieno non solo sul fatto, ma pure sulle valutazioni, anche di ordine tecnico, operate dall'amministrazione, non sussiste eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa nella decisione del Consiglio di Stato che rilevi, quale vizio dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dei lavori di costruzione e gestione di un'opera pubblica, l'illegittimità del criterio della equiparazione al mancato utilizzo del contributo pubblico a fondo perduto della promessa di sua restituzione integrale, non assistita da valide garanzie o previsioni gestionali o contabili.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 158 del 2020 Rv. 656510 - 01, N. 11344 del 2013 Rv. 626183 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6690** *del* **09/03/2020** (Rv. **657416 - 03**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
P. *(CARDARELLI FRANCESCO) contro* B. *(GAROFALO PIETRO)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Azione risarcitoria nei confronti di persone fisiche, componenti di un organo collegiale pubblico, in proprio - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie in cui non sia parte una P.A. (o un soggetto ad essa equiparato), sicché la pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di singole persone fisiche, componenti di un organo collegiale pubblico, cui si imputi l'adozione di provvedimenti illegittimi, va azionata dinanzi al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno proposta da un magistrato amministrativo, attinto da un provvedimento disciplinare, nei confronti di singoli componenti della Commissione di cui all'art. 33 della l. n. 186 del 1982, organo collegiale emanazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, per la condotta illecita concretante abuso del potere disciplinare loro personalmente imputata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.,

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Legge 27/04/1982 num. 186 art. 33

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11932 del 2010 Rv. 612890 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6690** *del* **09/03/2020** (Rv. **657416 - 02**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
P. *(CARDARELLI FRANCESCO) contro* B. *(GAROFALO PIETRO)*
Regola giurisdizione

095001 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE Procedimento disciplinare relativo ai magistrati amministrativi - Natura giurisdizionale - Esclusione - Conseguenze - Responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni di componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - Applicabilità della l. n. 117 del 1988 - Esclusione - Fondamento.

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI In genere.

A differenza del procedimento disciplinare relativo ai magistrati ordinari, che si svolge dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e ha natura giurisdizionale, quello relativo ai magistrati amministrativi, che si svolge dinanzi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ha natura di procedimento amministrativo e culmina nell'adozione di provvedimenti amministrativi, come è desumibile sia dalla tutelabilità della posizione del magistrato interessato dal provvedimento disciplinare dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 104 del 2010, sia dalla natura amministrativa del predetto organo, la quale non viene immutata dal carattere giustiziale e contenzioso del procedimento, in base ad un paradigma predeterminato dalla legge; pertanto, la responsabilità civile per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni da parte di un componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa non è regolata dalla l. n. 117 del 1988, la cui applicazione presuppone, oltre che, sul piano soggettivo, l'appartenenza alle magistrature, altresì, sul piano oggettivo, l'esercizio dell'"attività giudiziaria" (art.1, comma 1), potendosi qualificare tale soltanto quella che si esprime in comportamenti, atti e provvedimenti comunque strumentali, in relazione al diverso ruolo ricoperto dal magistrato nell'organizzazione giudiziaria, all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 1 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 135 com. 1 lett. A) CORTE COST., Legge 27/04/1982 num. 186 art. 32, Legge 27/04/1982 num. 186 art. 33

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6690** *del* **09/03/2020** (Rv. **657416 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
P. *(CARDARELLI FRANCESCO) contro* B. *(GAROFALO PIETRO)*
Regola giurisdizione

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Domanda di risarcimento del danno proposta direttamente nei confronti del magistrato, per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni - Improponibilità - Questione di difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Fondamento.

La proposizione, in sede civile, di azione risarcitoria diretta contro un magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziaria, configura - ai sensi dell'art. 2 della l. n. 117 del 1988, in forza del quale l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente nei confronti dello Stato, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.13 della stessa legge - una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento; ne consegue che la relativa

questione integra una deduzione di difetto assoluto di giurisdizione, sindacabile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (o come motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.), poiché attiene al perimetro, in astratto delimitato dall'ordinamento, della cognizione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 10596 del 2012 Rv. 623058 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **6455** *del* **06/03/2020** (Rv. **657214 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
C. *(DE TINA FLAVIANO) contro* A.
Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE UDINE, 09/08/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 - Procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa - Natura - Carattere non concorsuale dell'intera procedura - Anche a seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012 - Relative controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012 -, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; ne consegue che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 ter CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1413 del 2019 Rv. 652244 - 02, N. 21060 del 2011 Rv. 618842 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6460** *del* **06/03/2020** (Rv. **657215 - 02**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
A. *(CHIOFALO CRISTIANO) contro* C. *(DI LEGINIO FRANCESCO)*
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 21/06/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - Possibilità per le Sezioni Unite di disporlo autonomamente - Esclusione - Ambito di valutazione delle stesse limitato al controllo sui limiti esterni della giurisdizione - Inesistenza di norme dell'Unione Europea.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, omesso dal Consiglio di Stato, non può essere disposto, sulla medesima questione, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte innanzi alle quali sia stata impugnata la corrispondente decisione, spettando ad esse solo di vagliare il rispetto, da parte del primo, dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, senza che, su tale attribuzione di controllo, siano evidenziabili norme dell'Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14042 del 2016 Rv. 640438 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29391 del 2018 Rv. 651807 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6460** *del* **06/03/2020** (Rv. **657215 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
A. *(CHIOFALO CRISTIANO) contro* C. *(DI LEGINIO FRANCESCO)*
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 21/06/2018

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU integrante "error in iudicando" – Sindacabilità ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdzione – Esclusione – Fondamento.

La violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un "error in iudicando" (sia pure "de iure procedendi") non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale - l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione - concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/08/2010 num. 104 art. 110

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29285 del 2018 Rv. 651440 - 01, N. 29085 del 2019 Rv. 656061 - 01, N. 20529 del 2018 Rv. 650271 - 01, N. 32773 del 2018 Rv. 651960 - 01, N. 31226 del 2017 Rv. 646744 - 01, N. 12497 del 2017 Rv. 644254 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6458** *del* **06/03/2020** (Rv. **657211 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.**
D. *(BORRE' LORENZO) contro* G. *(CIANNAVEI ANDREA)*
Regola giurisdizione

063057 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - SENATO - IN GENERE Provvedimento di espulsione di parlamentare dal gruppo di appartenenza - Impugnazione - Difetto assoluto di giurisdizione - Fondamento.

092011 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di espulsione di un senatore dal gruppo parlamentare di appartenenza concerne un rapporto che si svolge tutto all'interno dell'attività parlamentare del gruppo stesso, nella sua configurazione di associazione necessaria di diritto pubblico strumentale all'esercizio della

funzione legislativa e al funzionamento del Senato della Repubblica, sicché sussiste difetto assoluto di giurisdizione sull'impugnazione di detto provvedimento, rientrando nel potere del Senato della Repubblica decidere autonomamente le controversie che possono investire le attività interne all'organo istituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27396 del 2014 Rv. 633511 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6456** *del* **06/03/2020** (Rv. **657210 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
T. *(DE FRANCESCO FABRIZIO) contro* S. *(DE LEO MARIAFRANCESCA)*
Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Azione contrattuale promossa da consumatore - Giurisdizione - Criterio di individuazione - Determinazione dello Stato membro e del giudice territorialmente competente - Difformità con la "lex fori" - Conseguenze.

L'art. 18, comma 1, del Regolamento CE n. 1215 del 2012, nel prevedere che "l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore", non si limita ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all'interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa; tuttavia, essendo la locuzione "giudice del luogo" riferita alla giurisdizione dello Stato membro nel suo complesso ovvero indifferentemente inteso, è affidata esclusivamente alla "lex fori" la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, giacché la violazione delle norme di competenza del citato Regolamento rileva soltanto se si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26145 del 2017 Rv. 646128 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6461** *del* **06/03/2020** (Rv. **657213 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
G. *(MARTINO CLAUDIO) contro* P. *(PROCURA GENERALE CORTE DEI CONTI)*
Rigetta, CORTE DEI CONTI ROMA, 09/05/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Indebita percezione di contributi a carico dell'erario- Concorso all'erogazione da parte di un componente dell'organo pubblico- Azione di risarcimento per danno erariale- Giurisdizione della Corte dei Conti- Sussistenza- Fondamento - Fattispecie.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità contabile per indebita percezione di contributi a carico dell'erario, proposta nei confronti di uno dei componenti di un organismo pubblico che abbia concorso all'erogazione, anche solo esprimendo sulla spettanza di quei contributi pareri poi rivelatisi infondati o basati su artifizi o raggiri, invece riguardando il merito la corretta individuazione della ragione del concorso (nella specie, colpa grave del componente dell'organo collegiale in qualità di professionista a conoscenza delle reali condizioni della società istante cui si riferiva il parere, per avere personalmente contribuito ad istruirne la

pratica) o della misura dell'apporto causale tramite il voto favorevole alla deliberazione dell'organo collegiale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14436 del 2018 Rv. 649490 - 01, N. 30526 del 2019 Rv. 656071 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **6462** *del* **06/03/2020** (Rv. **657223 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
S. *(MALINCONICO GIOVANNI) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)*
Rigetta, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 08/10/2018

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Controllo delle modalità di attuazione della scelta discrezionale - Riferimento ai criteri di economicità ed efficacia - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità del preteso vizio di eccesso di potere giurisdizionale in relazione alla decisione del giudice contabile che aveva ravvisato la responsabilità amministrativa di un sindaco, per aver proposto una domanda temeraria di risarcimento del danno da diffamazione a nome del Comune, così determinando la condanna di quest'ultimo al pagamento di elevate spese legali, essendo stata l'introduzione di quel giudizio caratterizzata da colpa grave,in quanto la pretesa diffamazione avrebbe semmai potuto riguardare gli amministratori comunali in proprio, ma non l'ente come tale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9680 del 2019 Rv. 653785 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **6459** *del* **06/03/2020** (Rv. **657212 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(NESTA PAOLO) contro* D. *(LANZARA CORRADO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/04/2014

058204 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI "Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Conseguenze sulla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento.

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI In genere.

Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato

in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1705

Massime precedenti Vedi: N. 21805 del 2016 Rv. 642964 - 01, N. 10633 del 2014 Rv. 630670 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **6459** *del* **06/03/2020** (Rv. **657212 - 02**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ALBERTO GIUSTI.** *Relatore:* **ALBERTO GIUSTI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(NESTA PAOLO) contro* D. *(LANZARA CORRADO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/04/2014

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva del patto fiduciario e promissiva del ritrasferimento al fiduciante - Natura di promessa di pagamento - Configurabilità - Conseguenze - Art. 1988 c.c. – Applicabilità.

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere.

La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730

Massime precedenti Vedi: N. 23246 del 2017 Rv. 645574 - 01, N. 20689 del 2016 Rv. 642050 - 03

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **6324** *del* **05/03/2020** (Rv. **657222 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
B. *(MANCINI MARCO) contro* M. *(REGGIO D'ACI ANDREA)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Banca d'Italia e CONSOB - Omessa, inadeguata o ritardata vigilanza nei confronti di banche e intermediari – Danni conseguenti – Domanda risarcitoria proposta da investitori ed azionisti – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

Le controversie relative alle domande proposte da investitori e azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza su banche e intermediari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti "doverosi" posti a tutela del risparmio, che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo tali autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relative al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del "neminem laedere".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 47, Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 95

Massime precedenti Vedi: N. 9067 del 2018 Rv. 648257 - 01, N. 6681 del 2011 Rv. 617286 - 01, N. 6719 del 2013 Rv. 625553 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15916 del 2005 Rv. 583088 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **6074** *del* **04/03/2020** (Rv. **657219 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
M. *(MAZZOLA GIUSEPPE) contro* C.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/03/2017

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Disciplina dettata dall'art. 24 d.lgs. n. 109 del 2006 e dall'art.391 bis c.p.c. - Mancata estensione alla revocazione delle forme prescritte per il ricorso in Cassazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 e dell'art. 391 bis c.p.c., in relazione alla mancata estensione alla revocazione delle forme prescritte per il ricorso per cassazione; ciò in quanto nell'ambito del sistema cd. "bifasico", introdotto dal citato art. 24 per l'instaurazione e la decisione del giudizio di legittimità in materia disciplinare, l'assoggettamento del ricorso alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura penale trova giustificazione nella duplice esigenza di accelerare la fase introduttiva e di assicurare la compatibilità dei motivi di gravame con la disciplina di un procedimento che, nel grado di merito, è regolato dalle norme del medesimo codice, in quanto compatibili, mentre l'applicabilità del rito civile, nella fase decisoria, coerentemente con l'attribuzione della competenza alle Sezioni Unite civili, consegue alla cessazione delle predette esigenze in sede di impugnazione delle relative pronunce, il cui oggetto, costituito da sanzioni ritenute tradizionalmente estranee alla materia penale, consente di ritenere ragionevole l'esclusione dell'ulteriore operatività delle forme prescritte dalla norma censurata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **6075** *del* **04/03/2020** (Rv. **657209 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
D. *(DE LUCA UGO LUCA SAVIO) contro* C. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 18/04/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Art. 133, lett. l), d.lgs. n. 104 del 2010 - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Devoluzione - Condizione - Esercizio di un potere autoritativo della P.A. - Necessità - Fattispecie.

La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie annoverate dall'art. 133, lett. l), c.p.a. presuppone che le stesse originino da un atto o provvedimento che sia espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A., o dei soggetti a questa equiparati. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di un ex dipendente di banca mirata ad ottenere la riqualificazione come non complementare della natura di un Fondo previdenziale, in funzione dell'accertamento dei maggiori emolumenti pensionistici pretesi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. L CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14126 del 2010 Rv. 613610 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **6074** *del* **04/03/2020** (Rv. **657219 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
M. *(MAZZOLA GIUSEPPE) contro* C.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/03/2017

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Disciplina dettata dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ambito di applicazione - Impugnazione delle decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare del CSM - Configurabilità - Impugnazione con ricorso straordinario o per revocazione dei provvedimenti emessi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, l'art. 24 del d. lgs. n. 109 del 2006, nel dichiarare applicabili, ai fini del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti della Sezione disciplinare del CSM, i termini e le forme previsti dal codice di procedura penale, si riferisce alla sola impugnazione delle decisioni adottate dalla predetta Sezione, sicché tale disciplina non può essere estesa ai ricorsi proposti avverso le sentenze e le ordinanze emesse, in sede di impugnazione, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, pertanto, non possono essere impugnate personalmente dall'incolpato e mediante deposito del ricorso in cancelleria, risultando invece necessarie sia la rappresentanza di un difensore iscritto nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, munito di procura speciale, sia la notificazione del ricorso al Ministero della giustizia e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione. Tali modalità devono essere osservate per la proposizione non solo del ricorso straordinario ma anche di quello per revocazione, che, al pari degli altri mezzi di impugnazione, resta assoggettato alle forme previste dal codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24305 del 2010 Rv. 615602 - 01, N. 23856 del 2012 Rv. 624757 - 01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **6074** *del* **04/03/2020** (Rv. **657219 - 03**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**
M. *(MAZZOLA GIUSEPPE) contro* C.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/03/2017

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Deposito telematico - Inammissibilità - Ragioni.

Nel giudizio di legittimità, Il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che l'operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del d.m. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 del citato art. 16 bis, il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l'applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 16/01/2016

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **5904** *del* **03/03/2020** (Rv. **657208 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(BOIFAVA MAURIZIO) contro* A. *(MISSERINI GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 02/02/2018

092069 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO Appalto di servizi - Art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - Verifica dei presupposti oggettivi di esclusione dell'impresa dalla gara - Sindacato dal parte del g.a. - Contenuto - Eccesso di potere giurisdizionale - Inconfigurabilità.

In tema di appalto di servizi, la verifica dei presupposti oggettivi di esclusione dell'impresa dalla gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 - avendo ad oggetto la mancata dissociazione dell'impresa dalla condotta illecita del titolare, del socio, dell'amministratore o del direttore tecnico attinto da una condanna penale, così come la qualità rivestita da quest'ultimo - non presenta alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili; pertanto il sindacato di tali circostanze, da parte del giudice amministrativo, non può tradursi in una invasione del merito amministrativo e non può dar luogo ad eccesso di potere giurisdizionale, il quale è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudice abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, rivelandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'amministrazione, attraverso un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 363, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 38 com. 1 lett. C) PENDENTE, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 217

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14264 del 2019 Rv. 654032 - 01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **5685** *del* **02/03/2020** (Rv. **657207 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(TELESI ALESSIA) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 04/07/2014

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Fallimento dell'appaltatore di opera pubblica – Art. 118, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006 - Sopravvenuto fallimento - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. - Rilevanza - Esclusione.

In caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall'art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest'ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia

in corso con un'impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell'appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l'istituto della prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33350 del 2018 Rv. 652256 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 5705 del 2013 Rv. 625445 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **5682** *del* **02/03/2020** (Rv. **657206 - 01**)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
H. *(CONTALDI MARIO) contro* B.
Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Società con sede in uno Stato dell'Unione europea - Controversie sulla validità delle decisioni degli organi sociali - Art. 24, comma 1, n. 2, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Ambito di applicazione - Fattispecie.

L'art. 24, comma 1, n. 2, del Regolamento CE n. 1215 del 2012, laddove assegna al giudice dello Stato membro in cui ha sede una società la giurisdizione in materia di validità delle decisioni degli organi sociali, riguarda esclusivamente le controversie nelle quali si contesti la validità di dette decisioni alla luce del diritto delle società applicabile o delle disposizioni statutarie attinenti al funzionamento dei suoi organi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della norma con riferimento ad un'azione di nullità per simulazione di verbali di assemblee societarie aventi ad oggetto aumento di capitale mediante conferimento di beni immobili).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26145 del 2017 Rv. 646128 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione prima e VI prima



Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7622** *del* **31/03/2020** (Rv. **657464 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**
A. *(FRATERNALE ANTONIO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Protezione umanitaria - Differenti "causae petendi" - Onere del richiedente di allegare fatti specifici e diversi - Necessità.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti "causae petendi", così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7599** *del* **30/03/2020** (Rv. **657425 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
E. *(PAOLINELLI LUCIA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Presupposti - Vulnerabilità personale dello straniero - Valutazione globale degli elementi di fatto - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, per concedere il permesso di soggiorno nei casi speciali previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, quando ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande di protezione proposte prima dell'entrata in vigore del predetto d.l. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto la domanda di protezione dello straniero, non avendo considerato unitariamente tutte le circostanze che avevano determinato l'abbandono del paese di origine, ivi comprese le sue condizioni di salute ed il percorso di integrazione seguito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7559** *del* **27/03/2020** (Rv. **657424 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
P. *(AMODIO ENNIO) contro* R. *(MALAVENDA CATERINA)*
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 17/02/2014

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Archivio storico "on line" di un quotidiano - Persistente pubblicazione di notizia di cronaca risalente nel tempo - Diritto all'oblio - Condizioni - Fattispecie.

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA In genere.

E'lecita la permanenza di un articolo di stampa nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria, che abbiano ancora un interesse pubblico di tipo storico o socio-economico, purché l'articolo sia deindicizzato dai siti generalisti e reperibile solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico, con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita compressione della propria immagine sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda degli eredi di un imprenditore deceduto, tesa ad ottenere la cancellazione dall'archivio "on line" di un quotidiano, dell'articolo che si riferiva ad inchieste giudiziarie in ordine a fatti penalmente rilevanti commessi dal defunto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 101, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 102, Costituzione art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 24/10/1995 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 13161 del 2016 Rv. 640218 - 01, N. 5525 del 2012 Rv. 622169 - 01, N. 16111 del 2013 Rv. 626952 - 01, N. 6919 del 2018 Rv. 647763 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **7554** *del* **27/03/2020** (Rv. **657423 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
M. *(IVELLA ENRICO) contro* C. *(CHIUMMARIELLO MIRIAM)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/03/2013

114001 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) L. n. 109 del 1994 - Regolamento attuativo - Disciplina transitoria - Principio del "tempus regit actum" - Ambito applicativo - Riserve - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di appalti pubblici, l'art. 232 del d.P.R. n. 554 del 1999 ha previsto per i contratti in corso al momento della sua entrata in vigore una disciplina transitoria che, al comma 2, assoggetta al regime del "tempus regit actum" le norme relative al contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto ed anche alle loro modalità di esecuzione, da individuarsi in base alla classificazione prescelta dal regolamento stesso. Tale disposizione non riguarda tuttavia le riserve riconducibili ad un procedimento amministrativo di contabilità dei lavori, le quali sono regolate dal successivo comma 4, in base al quale le nuove norme si applicano alle situazioni non ancora esaurite sotto la disciplina previgente, determinando così l'assoggettamento alle disposizioni del menzionato d.P.R. di tutte le riserve iscritte in epoca successiva alla sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato le disposizioni del d.P.R. n. 554 del 1999, sebbene il contratto di appalto fosse stato stipulato prima della sua entrata in vigore, tenuto conto che le riserve relative ai lavori eseguiti erano state invece iscritte dopo tale data).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/12/1999 num. 554 art. 232, DPR 30/12/1999 num. 554 art. 34, DPR 30/12/1999 num. 554 art. 134, DPR 30/12/1999 num. 554 art. 136

Massime precedenti Conformi: N. 15029 del 2016 Rv. 641823 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 17906 del 2004 Rv. 576720 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7546** *del* **27/03/2020** (Rv. **657584 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
L. *(SANTILLI STEFANIA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 09/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente asilo - Credibilità soggettiva - Valutazione complessiva della vicenda - Necessità - Dubbi del giudicante su dettagli del racconto - Beneficio del dubbio - Applicabilità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni - atomisticamente esaminate - insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del "beneficio del dubbio", come si desume dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 21142 del 2019 Rv. 654674 - 01, N. 5225 del 2020 Rv. 657002 - 01, N. 20580 del 2019 Rv. 654946 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **7555** *del* **27/03/2020** (Rv. **657484 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
M. *(ROMOLI FRANCESCO) contro* F. *(MAMMOLI MARIA LUISA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/11/2017

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Famiglia - Divorzio - Obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - Sopravvenuta adozione da parte del nuovo marito dell’ex coniuge - Revisione delle condizioni economiche - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, la sopravvenuta adozione dei medesimi da parte del nuovo marito della madre, ove ne derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi, deve essere valutata dal giudice ai fini della modificazione dell'entità di tale mantenimento, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, provveda comunque continuativamente e non solo occasionalmente alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Civ. art. 300, Cod. Civ. art. 313, Cod. Civ. art. 337 septies com. 1

Massime successive: Vedi

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7520** *del* **25/03/2020** (Rv. **657422 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MARINA MELONI.** *Relatore:* **MARINA MELONI.**
P.M. **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
S. *(VIGNALI ROSA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 23/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Termine dimezzato per impugnare – Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 – Domanda ritenuto manifestamente infondata dal questore – Applicabilità - Domanda dichiarata manifestamente infondata dalla commissione territoriale - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dall'art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'art. 28 bis, comma 2, del d.lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 18860 del 2019 Rv. 654665 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7466** *del* **19/03/2020** (Rv. **657490 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
M. *(BONELLI ENRICO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 13/01/2015

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione illegittima - Risarcimento del danno da ritardo - Liquidazione - Modalità - Fondamento.

In tema di adempimento dell'obbligazione risarcitoria nell'occupazione illegittima, posto che il relativo credito è di valore, come tale soggetto a rivalutazione da considerarsi rilevante fino alla data della liquidazione ("taxatio"), il danno da ritardo, ove esistente, comprende la liquidazione degli interessi sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno ovvero, per identità di risultato, sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21396 del 2014 Rv. 632983 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1712 del 1995 Rv. 490480 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7468** *del* **19/03/2020** (Rv. **657483 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(GUALTIERI CESIDIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 18/11/2014

170001 TERRITORI EX ITALIANI - IN GENERE Beni italiani confiscati all'estero - Indennizzo - Coefficiente dell'1,90 - Ulteriori interessi moratori e maggior danno - Decorrenza - Fattispecie.

In materia di indennizzo concesso dalla legge n. 16 del 1980, che ha natura di debito di valuta, il coefficiente di rivalutazione dell'1,90 previsto dall'art. 4 della legge n. 135 del 1985 include anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; ne consegue che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva fissato la decorrenza degli interessi in un momento anteriore alla proposizione della domanda giudiziale, ritenendo che potesse integrare la costituzione in mora la mera richiesta endoprocedimentale di revisione della stima successiva alla domanda introduttiva del procedimento amministrativo di liquidazione).

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1980 num. 16 art. 5 com. 4 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4, Legge 29/01/1994 num. 98 art. 2 com. 5 lett. A, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Massime precedenti Conformi: N. 19167 del 2015 Rv. 637111 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21191 del 2016 Rv. 642054 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **7427** *del* **18/03/2020** (Rv. **657489 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.**
M. *(FEROCI CONSUELO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Nozione di "vita familiare" ex art. 8 CEDU - Rapporto tra fratelli maggiorenni e non conviventi - Esclusione - Conseguenze - Ricongiungimento - Effettiva convivenza - Necessità - Fondamento.

La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 30828 del 2018 Rv. 651885 - 01, N. 25963 del 2011 Rv. 620884 - 01, N. 23598 del 2006 Rv. 593297 - 01, N. 17571 del 2010 Rv. 614277 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **7438** *del* **18/03/2020** (Rv. **657482 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
K. *(PANZAROLA DONATELLA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Orientamento sessuale del richiedente - Omosessualità punita con sanzione penale - Situazione oggettiva di persecuzione rilevante ai fini dello "status" di rifugiato - Sussistenza - Fondamento - Verifica d'ufficio da parte del giudice - Necessità.

In tema di protezione internazionale, l'orientamento sessuale del richiedente (nella specie, cittadino gambiano omosessuale) costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Direttive Commissione CEE 29/04/2004 num. 83 art. 4 com. 3, Direttive Commissione CEE 01/12/2005 num. 85 art. 13 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27437 del 2016 Rv. 641909 - 01, N. 11176 del 2019 Rv. 653880 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7397** *del* **17/03/2020** (Rv. **657488 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *Relatore:* **FRANCESCO TERRUSI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
I. *(BRIGUGLIO ANTONIO) contro* R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/12/2013

105018 MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - IN GENERE Incorporazione delle società di promozione ai sensi del d.lgs. n. 1 del 1999 - Società incorporata mandataria di a.t.i. - Estinzione del mandato - Esclusione - Conseguenze - Legittimazione dell'incorporante ad agire per i crediti dell'a.t.i. - Sussistenza - Fondamento.

133183 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA In genere.

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI In genere.

L'incorporazione delle società, ai sensi del d.lgs. n. 1 del 1999, recante il riordino degli enti di promozione dello sviluppo, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore d.lgs. n. 6 del 2003, non ne determina l'automatica estinzione, tenuto conto che l'art. 3 del d.lgs. n. 1 del 1999, nello stabilire la definitiva approvazione delle operazioni di riordino e di accorpamento entro il 30 giugno 2000, ha previsto che debba essere comunque assicurata anche nel periodo transitorio l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività coinvolte, sicché, ove sia incorporata la società mandataria di un'a.t.i., sussiste la legittimazione ad agire dell'incorporante per far valere il crediti dell'a.t.i. in applicazione dell'art. 1722, n. 4, c.c., nella parte in cui esclude l'estinzione del mandato quando l'esercizio dell'impresa è continuato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Decreto Legisl. 09/01/1999 num. 1 art. 1, Decreto Legisl. 09/01/1999 num. 1 art. 3, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 11 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 art. 14, Cod. Civ. art. 1722 lett. 4)

Massime precedenti Vedi: N. 4042 del 2019 Rv. 652527 - 01, N. 27762 del 2013 Rv. 628812 - 01, N. 32142 del 2019 Rv. 656569 - 03, N. 32208 del 2019 Rv. 656108 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **7405** *del* **17/03/2020** (Rv. **657493 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.**
C. *(PASSALACQUA MONICA) contro* A. *(VICICONTE GAETANO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2014

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso la sentenza sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non deferibilità della lite in arbitrato per sussistenza della giurisdizione amministrativa - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di merito - Configurabilità - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni.

La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria sicché, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione di tale accertamento, essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma, trattandosi di una questione di merito, può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa come motivo di nullità del lodo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17205 del 2003 Rv. 568168 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9162 del 2006 Rv. 589665 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **7149** *del* **13/03/2020** (Rv. **657481 - 01**)
Presidente: **FEDERICO GUIDO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.**
P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
T. *(VERGANI ENRICO) contro* P. *(POMARICI ROMANO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/04/2014

020001 ASSISTENZA E SALVATAGGIO (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE Compenso per l'assistenza alla nave in pericolo - Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 - Obbligazione parziaria - Derogabilità da parte delle legislazioni nazionali.

In tema di compenso per l'assistenza a una nave in pericolo, l'art. 13, par. 2, della Convenzione internazionale di Londra del 28 aprile 1989 sull'assistenza (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 129 del 1995, in vigore dal 14 luglio 1996) ammette che le legislazioni nazionali degli Stati aderenti mantengano o introducano una regola diversa dalla parziarietà della relativa obbligazione, consentendo che il versamento del compenso, unitariamente determinato ai sensi del par. 1, venga effettuato da una delle parti interessate, con diritto di regresso nei confronti delle altre parti, limitatamente alla rispettiva quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1314, Tratt. Internaz. 28/04/1989, Legge 12/04/1995 num. 129

Massime precedenti Vedi: N. 8167 del 1996 Rv. 499527 - 01, N. 1948 del 1966 Rv. 323777 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **7149** *del* **13/03/2020** (Rv. **657481 - 02**)
Presidente: **FEDERICO GUIDO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
T. *(VERGANI ENRICO) contro* P. *(POMARICI ROMANO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/04/2014

020001 ASSISTENZA E SALVATAGGIO (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE Compenso dovuto ai soccorritori - Forma di "avaria-spesa" - Ripartizione tra gli interessati alla spedizione - Modalità.

In tema di assistenza ad una nave in pericolo, il compenso dovuto ai soccorritori per il soccorso all'intera spedizione, unitariamente considerato, integra, ai sensi dell'art. 497 c.nav., una forma di "avaria-spesa", la cui ripartizione nei rapporti interni tra tutti gli interessati alla spedizione avviene secondo il meccanismo della contribuzione alle avarie comuni.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 496, Cod. Navig. art. 497

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **7149** *del* **13/03/2020** (Rv. **657481 - 03**)
Presidente: **FEDERICO GUIDO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
T. *(VERGANI ENRICO) contro* P. *(POMARICI ROMANO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/04/2014

020001 ASSISTENZA E SALVATAGGIO (DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE) - IN GENERE Debito nei confronti dei soccorritori - Armatore - Obbligato principale per il compenso - Solidarietà tra i diversi interessati al carico - Esclusione - Fondamento.

In tema di compenso per l'assistenza ad una nave in pericolo, nei rapporti esterni l'armatore, stante il ruolo istituzionalmente rivestito, anche alla luce degli artt. 491, 492, 274, 302 e 312 c.nav., risponde quale obbligato principale nei confronti dei soccorritori: in via esclusiva, per la componente del compenso correlata al soccorso della nave; in solido con ciascuno dei condebitori aventi diritto al carico, per la componente del compenso a questo correlata. Resta esclusa la solidarietà tra i diversi interessati al carico, attesa l'indipendenza e la non comunicabilità delle loro rispettive posizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 302, Cod. Navig. art. 312, Cod. Navig. art. 274, Cod. Navig. art. 491, Cod. Navig. art. 492

Massime precedenti Conformi: N. 8167 del 1996 Rv. 499527 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8545 del 1996 Rv. 499802 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **7112** *del* **12/03/2020** (Rv. **657480 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
R. *(TROTTA FRANCESCO) contro* R. *(ABENAVOLI IVANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/09/2014

080052 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' Indennizzo ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 - Danno permanente - Nozione - Valutazione - Criteri.

La disposizione di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 (che ha sostituito l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865), secondo cui spetta un indennizzo al proprietario dell'immobile che per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità subisca un danno permanente, non implica l'indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, essendo permanente anche quello che si produce periodicamente e ad intervalli o che dura fino a quando permane la causa lesiva,

individuabile non solo nell'opera pubblica - che può mostrare il suo carattere pregiudizievole pure dopo l'ultimazione dei lavori -, ma anche in lavori di modificazione o di completamento della stessa; la valutazione della "permanenza" del danno deve essere effettuata con riguardo al momento dell'apprezzamento della causa lesiva in base ad un giudizio prognostico, ispirato ad un criterio di normalità causale, in forza del quale è da ritenersi indennizzabile il danno quando non vi siano elementi per ritenere che la "deminutio" del diritto sia temporanea.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Costituzione art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 15223 del 2014 Rv. 631737 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13368 del 2017 Rv. 644320 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11782 del 1992 Rv. 479225 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **7112** *del* **12/03/2020** (Rv. **657480 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
R. *(TROTTA FRANCESCO) contro* R. *(ABENAVOLI IVANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/09/2014

080052 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RESPONSABILITA' PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' Indennizzo ex art. 44 d.P.R. n. 327 del 2001 - Liquidazione - Danno da lucro cessante - Esclusione - Mancato reddito - Inclusione - Condizioni.

In tema di liquidazione dell'indennità ex art. 44 del d.P.R. n. 237 del 2001 (che ha sostituito l'art. 46 della legge n. 2359 del 1865), il principio secondo il quale i danni permanenti derivanti dalla perdita o diminuzione del diritto sono quelli effettivamente ed oggettivamente prodotti all'immobile per il tempo in cui si è protratto l'evento lesivo, escluso ogni altro pregiudizio per lucro cessante, non osta a che il mancato reddito possa considerarsi nella valutazione dell'indennità, ma tale rilevanza può ammettersi non come lucro cessante bensì soltanto se sia derivata una reale perdita o diminuzione dell'immobile, anche se per perdita o diminuzione del valore locativo.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 24042 del 2015 Rv. 637886 - 01, N. 18226 del 2008 Rv. 604857 - 01, N. 7224 del 1995 Rv. 493107 - 01, N. 778 del 1993 Rv. 480402 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2997 del 1962 Rv. 254430 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2920 del 1968 Rv. 335676 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7115** *del* **12/03/2020** (Rv. **657491 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
M. *(CONGEDO CARLO) contro* U. *(FORMARO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/05/2014

062006 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Formazione - Vincolo tra dedotto e deducibile - Necessità - Fattispecie.

Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e

che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata. (Nella specie, riguardante due conti correnti bancari per i quali la Corte d'appello aveva ritenuto ritualmente sollevata l'eccezione di prescrizione con riferimento ad uno solo di essi, la S.C. ha escluso il giudicato implicito sulla rituale eccezione anche per l'altro conto, avendo la sentenza di primo grado rigettato l'eccezione nel merito per mancato decorso del termine senza pronunciarsi sulla sua riferibilità ad uno o ad entrambi i rapporti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16824 del 2013 Rv. 627047 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11318 del 2005 Rv. 581056 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6632 del 2003 Rv. 562504 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7121** *del* **12/03/2020** (Rv. **657487 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ROBERTO AMATORE.** *Relatore:* **ROBERTO AMATORE.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
I. *(BOTTAI LUIGI AMERIGO) contro* P. *(SORESINA GHERARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/01/2016

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Reclamo - Irrituale o mancata costituzione del reclamato - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di irrituale costituzione o di mancata comparizione in udienza del reclamato il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, deve decidere il reclamo nel merito, non potendosi far discendere dalle predette circostanze il disinteresse processuale della parte a coltivare la domanda di fallimento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la mancata costituzione del P.G. presso la Corte d'appello comportasse la rinuncia all'istanza di fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24797 del 2019 Rv. 655767 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **7117** *del* **12/03/2020** (Rv. **657492 - 01**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.**
R. *(DORIA BRUNO) contro* C. *(RENDA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/05/2016

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE "Preconcordato" ex art. 161, comma 6, l.fall. - Natura - Funzione - Documentazione della domanda - Diritto dell'imprenditore al termine per la presentazione - Sussistenza - Limiti.

Il cd. preconcordato ex art. 161, comma 6, l.fall. costituisce una mera opzione di sviluppo del concordato, alternativa a quella prevista dai primi tre commi della medesima norma, imperniata sulla facoltà dell'imprenditore, che già ha assunto la qualità di debitore concordatario, di procrastinare il deposito di proposta, piano e relativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione della crisi, mediante una domanda anticipata corredata dai documenti previsti dal primo periodo del citato comma 6 (fatti salvi gli oneri di allegazione funzionali alla valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dall'imprenditore in pendenza della procedura ovvero delle istanze dallo stesso presentate) in un termine, concesso dal Tribunale, cui l'imprenditore ha diritto a meno che il Tribunale non rilevi "aliunde", fin da quel frangente, che l'iniziativa è assunta con abuso dello strumento concordatario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 7577 del 2019 Rv. 653229 - 01, N. 29740 del 2018 Rv. 651487 - 01, N. 25602 del 2018 Rv. 650769 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635325 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **7117** *del* **12/03/2020** (Rv. **657492 - 02**)
Presidente: **DIDONE ANTONIO.** *Estensore:* **ALBERTO PAZZI.** *Relatore:* **ALBERTO PAZZI.**
R. *(DORIA BRUNO) contro* C. *(RENDA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/05/2016

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE "Preconcordato" - Richiesta di concessione del termine ex art. 161, comma 6, l.fall. - Prova della volontà dilatoria - Esclusione - Fondamento - Domanda anticipata presentata all'ultimo momento utile - Abuso dello strumento concordatario - Sussistenza - Condizioni.

La mera presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, commi 6 e 10, l.fall. costituisce un fatto neutro inidoneo di per sé a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, giacché il mero differimento del procedimento prefallimentare che ne discende rimane neutralizzato dal fenomeno di consecuzione delle procedure concorsuali; nondimeno, la circostanza della presentazione della domanda anticipata di concordato all'ultimo momento utile può concorrere a dimostrare, unitamente ad altri elementi atti a rappresentare in termini abusivi il quadro d'insieme in cui l'iniziativa è stata assunta, il perseguimento di finalità dilatorie del tutto diverse dall'intenzione di regolare la crisi d'impresa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 30539 del 2018 Rv. 651878 - 01, N. 3836 del 2017 Rv. 644306 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9935 del 2015 Rv. 635325 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **6923** *del* **11/03/2020** (Rv. **657499 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.**
B. *(D'ANGELO VITTORIO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria – Ricorso per cassazione – Mutamento dei fatti allegati – Inammissibilità – Fattispecie.

E' inammissibile il mutamento dei fatti allegati a sostegno di una domanda di protezione umanitaria nel giudizio di legittimità, anche quando i medesimi fatti, nel giudizio di merito, siano stati posti a base della domanda di protezione sussidiaria. (Nella fattispecie, l'allegata violazione del diritto allo studio era stata posta, nel giudizio di merito, a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, mentre nel ricorso per cassazione è stata posta a sostegno della domanda di protezione umanitaria, prospettata fin dall'inizio del procedimento, ma con allegazioni fattuali diverse).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 3016 del 2019 Rv. 652422 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6879** *del* **11/03/2020** (Rv. **657476 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.**
Relatore: **GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(NEMOLA ESTER) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 25/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Costrizione al lavoro nel Paese di origine da parte di soggetti privati - Riduzione in schiavitù - Minaccia di danno grave o di persecuzione - Valutazione del giudice - Ambito - Fattispecie.

La riduzione in stato di schiavitù derivante da soggetti non statuali configura una situazione di minaccia di danno grave alla persona o di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, che impone al giudice di verificare in concreto se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rilevante la narrazione del richiedente che aveva riferito di essere fuggito dal Paese di origine perché costretto al lavoro fin da piccolo da soggetti privati e di temere, in caso di rimpatrio, di essere rintracciato dalle stesse persone e costretto nuovamente a lavorare per ripagare un debito del padre).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01, N. 26823 del 2019 Rv. 655628 - 01, N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6907** *del* **11/03/2020** (Rv. **657478 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
K. *(MATERIA ROBERTO) contro* M.
Dichiara improcedibile, TRIBUNALE MILANO, 10/10/2018

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Potere del difensore nominato nel precedente grado - Limiti - Fattispecie.

Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione può essere redatta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. (Nella specie, l'attestazione di conformità della sentenza impugnata con il ricorso dichiarato improcedibile era stata redatta dal difensore in grado di appello successivamente al conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione ad altro difensore).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 10941 del 2018 Rv. 648805 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6897** *del* **11/03/2020** (Rv. **657477 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
A. *(SACCHI MARIA DANIELA) contro* M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 30/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione della domanda - Art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Diritto del richiedente ad essere creduto - Esclusione - Conseguenze.

In tema di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice soltanto l'obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21142 del 2019 Rv. 654674 - 01, N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 01, N. 20580 del 2019 Rv. 654946 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6924** *del* **11/03/2020** (Rv. **657479 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(PAOLINELLI LUCIA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/05/2018

027004 AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Inammissibilità del ricorso per cassazione - Nullità della notificazione del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato - Rinnovazione - Esclusione - Fondamento.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 127, Cod. Proc. Civ. art. 175, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28267 del 2019 Rv. 656038 - 01, N. 12515 del 2018 Rv. 648755 - 01, N. 16141 del 2019 Rv. 654313 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 608 del 2015 Rv. 633916 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **6508** *del* **09/03/2020** (Rv. **657486 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.**
B. *(IANNETTI GIANLUIGI) contro* F.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 29/08/2014

181293 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI PRESTAZIONE D'OPERA OBBLIGATORIA PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI Fallimento - Credito per restituzione di finanziamento pubblico - Privilegio - Sussistenza - Art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Revoca del finanziamento - Interpretazione estensiva.

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 9926 del 2018 Rv. 648259 - 01, N. 2664 del 2019 Rv. 652683 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11930 del 2010 Rv. 612979 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6573** *del* **09/03/2020** (Rv. **657087 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.**
P.M. **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
D. *(ROBOTTI EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Matrimonio forzato imposto ad un soggetto di sesso maschile - Danno grave - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, può essere qualificata, all'esito della doverosa acquisizione di specifiche C.O.I., in termini di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, ovvero anche quale grave violazione della dignità della persona, la coercizione esercitata mediante minaccia su una persona (donna o uomo) finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d'origine, proveniente anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata. (Fattispecie relativa a cittadino maliano di sesso maschile, musulmano e poligamico, che aveva allegato di temere di essere ucciso dai familiari anziani ove, facendo ritorno al proprio villaggio, non avesse contratto matrimonio anche con la vedova del proprio fratello).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 25463 del 2016 Rv. 641904 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **6587** *del* **09/03/2020** (Rv. **657415 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
A. *(PETRACCI LARA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Padre convivente con la figlia minore e la compagna sul territorio italiano - Condizione di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La qualità di padre di un minore presente sul territorio italiano, convivente con il minore e con la propria compagna, non integra una condizione di vulnerabilità ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata al diverso istituto dell'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario del minore, che può essere accordata dal Tribunale per i minorenni ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 nell'interesse del minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di quest'ultimo; né può rilevare la convivenza del richiedente con la propria compagna poiché tra le "persone vulnerabili" di cui all'art. 2, comma 11, lett. h-bis), del d. lgs. n. 25 del 2008 (come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), del d.lgs. n. 142 del 2015) sono previsti i genitori "singoli" con minori. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso del richiedente che, senza allegare altra specifica situazione di vulnerabilità o concreti elementi di integrazione in Italia, aveva invocato la detta convivenza deducendo il gravissimo pregiudizio per l'intera famiglia, e segnatamente per la figlia di appena un anno, in caso di sua espulsione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 11 lett. HBIS, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 25 com. 1 lett. B1

Massime precedenti Vedi: N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6511** *del* **09/03/2020** (Rv. **657475 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
M. *(NARDI OMERO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/07/2018

082077 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI DALLO STATO - TRASCRIZIONE Culto ammesso non avente "intesa" con lo Stato - Disciplina della trascrizione del matrimonio - Condizioni - Legge n. 1159 del 1929 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di trascrizione agli effetti civili del matrimonio religioso celebrato secondo il rito di culti diversi da quello cattolico, occorre distinguere due ipotesi: la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato secondo il rito di un culto che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano segue la disciplina prevista da questa; l'atto di matrimonio celebrato in Italia davanti ad un ministro di un culto con il quale non sia stata stipulata un'intesa deve invece essere trascritto quando il detto ministro appartenga ad un culto ammesso nello Stato ai sensi della legge n. 1159 del 1929, la sua nomina sia stata approvata con decreto del Ministro dell'Interno e l'ufficiale dello stato civile abbia rilasciato l'autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio. (Nella specie, la Corte d'appello ha erroneamente negato la trascrizione del matrimonio celebrato innanzi al ministro di culto della "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania" in quanto confessione religiosa ammessa nello Stato ai sensi della legge n. 385 del 1949 che, all'epoca del matrimonio, non aveva stipulato un'intesa con l'Italia, senza indagare se il matrimonio dovesse essere trascritto secondo la normativa sui culti ammessi, dettata dalla legge n. 1159 del 1929 e dal r.d. n. 289 del 1930).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 8 com. 3, Legge 24/06/1929 num. 1159 art. 7, Legge 24/06/1929 num. 1159 art. 8, Legge 24/06/1929 num. 1159 art. 9, Legge 24/06/1929 num.

1159 art. 10, Legge 24/06/1929 num. 1159 art. 11, Legge 24/06/1929 num. 1159 art. 12, Regio Decr. 28/02/1930 num. 289 art. 20, Regio Decr. 28/02/1930 num. 289 art. 22, Regio Decr. 28/02/1930 num. 289 art. 27, Legge 18/06/1949 num. 385, Tratt. Internaz. 02/02/1948

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6520** *del* **09/03/2020** (Rv. **657086 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
I. *(PASTORE MASSIMO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minori stranieri non accompagnati - Provvedimento del Tribunale dei minorenni ricognitivo dell'età - Efficacia - Limitazione al regime speciale di accoglienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di minori stranieri non accompagnati, il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni, all'esito del procedimento previsto dall'art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, attribuisce l'età al minore è provvisto di una duplice valenza, nel senso che non solo è funzionale all'adozione delle misure di protezione previste per tale categoria di minori, ma, come si desume dal comma 9 della norma, è destinato altresì a riverberare i suoi effetti anche in altri rami (amministrativo e penale) dell'ordinamento che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 1, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 5936 del 2020 Rv. 657004 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **6506** *del* **09/03/2020** (Rv. **657485 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
P. *(FRATTINI PILADE) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE BARI, 03/02/2014

081097 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE Art. 150 d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione - Data di deposito del ricorso - Consecuzione delle procedure - Irrilevanza - Fattispecie.

L'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, nel prevedere che le procedure fallimentari e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo restano soggette alla legge fallimentare anteriore, valorizzano in via esclusiva, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, la data di deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo alcuno, sul piano della disciplina processuale applicabile, l'eventuale consecuzione tra procedure. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decadenza dalla revocatoria ex art. 69-bis l.fall., ancorché il fallimento, intervenuto sotto il vigore delle nuove disposizioni, fosse stato preceduto, nella vigenza delle precedenti, dall'ammissione della debitrice all'amministrazione controllata e al concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis

Massime precedenti Vedi: N. 22558 del 2019 Rv. 655329 - 01, N. 6045 del 2016 Rv. 639090 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6487** *del* **06/03/2020** (Rv. **657027 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUNELLA CARADONNA.** *Relatore:* **LUNELLA CARADONNA.**
O. *(BUCELLO MARIO) contro* P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/06/2015

080038 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - ACCORDI AMICHEVOLI Accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando - Effetti - Cessione volontaria del bene e definitività della misura dell'indennizzo - Esclusione - Conseguenze.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta "ipso facto" la cessione volontaria del bene, sicchè con l'accettazione dell'indennizzo l'entità stabilita diventa definitiva e non più contestabile in base all'art. 12, comma 2, della l. n. 865 del 1971, solo in caso di successiva adozione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13415 del 2008 Rv. 603790 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6486** *del* **06/03/2020** (Rv. **657067 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LUNELLA CARADONNA.** *Relatore:* **LUNELLA CARADONNA.**
C. *(GULLI' SALVATORE) contro* C. *(AVERSA SILVANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/04/2015

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Determinazione dell'indennità - Accertamento della edificabilità del suolo - Norme di attuazione del p.r.g. - Carattere conformativo - Criteri.

in tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio deve essere esclusa la qualità edificatoria dell'area che risulti destinata a pubblici impianti in base a progetti approvati dall'autorità amministrativa, in virtù delle norme di attuazione del p.r.g. che regolino il territorio comunale con previsione generale e astratta, comportando così un vincolo di tipo non ablativo ma conformativo, cosicché dell'incidenza della suddetta destinazione sul valore del bene dovrà tenersi conto per la determinazione dell'indennità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Legge 19/11/1968 num. 1187 art. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11455 del 2013 Rv. 626799 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28051 del 2008 Rv. 605694 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6478** *del* **06/03/2020** (Rv. **657085 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
A. *(TUNDO ANTONIO) contro* S. *(NAPPI SEVERINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Sentenza - Notifica alla parte personalmente - Effetti - Decorrenza del termine breve per impugnare - Condizioni.

La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 4374 del 2017 Rv. 643126 - 01, N. 13809 del 2004 Rv. 576447 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1273 del 1998 Rv. 512341 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6478** *del* **06/03/2020** (Rv. **657085 - 02**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
A. *(TUNDO ANTONIO) contro* S. *(NAPPI SEVERINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014

100236 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE Ente convenuto contumace - Soppressione "ex lege" in corso di causa - Notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve - Destinatario - Ente subentrante - Necessità - Fattispecie.

Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ove la parte destinataria della notificazione sia un ente rimasto contumace, soppresso "ex lege" in corso di causa, detta notifica deve essere effettuata nei confronti dell'ente succeduto a quello ormai estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto tardivo l'appello per il decorso del temine breve d'impugnazione, sebbene la sentenza di primo grado fosse stata notificata ad una azienda sanitaria, non ritualmente costituita nel giudizio di primo grado e poi soppressa in corso di causa, anziché alla diversa azienda ad essa succeduta per legge).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 10855 del 2000 Rv. 539613 - 01, N. 19122 del 2011 Rv. 619713 - 01, N. 11848 del 2007 Rv. 597943 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6471** *del* **06/03/2020** (Rv. **657421 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(FLACCO GUGLIELMO) contro* D. *(DE CLERICO CARMELA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/10/2018

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Affidamento dei figli - Genitore non collocatario - Dovere di mantenere rapporti con la prole - Condanna ad un "facere" infungibile - Misure di coercizione indiretta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al pagamento di una somma in favore dell'altro genitore, per ogni inadempimento all'obbligo di visitare il figlio minore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 614 bis, Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST.

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6475** *del* **06/03/2020** (Rv. **657084 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
C. *(LUPINACCI SERGIO) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/03/2017

133184 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA Somme erroneamente confluite nel Fondo "rapporti dormienti" - Azione di restituzione - Legittimazione passiva - CONSAP s.p.a. - Sussistenza - Fondamento.

L'azione volta ad ottenere la restituzione delle somme erroneamente confluite nel fondo "rapporti dormienti", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. n. 266 del 2005, è correttamente proposta nei confronti della CONSAP s.p.a., cui è affidata la gestione delle relative domande, perché tale società quale mandataria senza rappresentanza del ministero ha contatti diretti con i richiedenti, fonte di responsabilità da contatto sociale della società nei confronti di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 343 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1173

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6262** *del* **05/03/2020** (Rv. **657419 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
A. *(CORACE GIACINTO) contro* M.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 01/10/2018

044001 COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Protezione internazionale - Tribunale - Declaratoria di incompetenza per territorio - Omessa fissazione del termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Conseguenze.

In tema di protezione internazionale, l'omessa fissazione da parte del tribunale che si sia dichiarato incompetente per territorio del termine per riassumere il procedimento davanti a quello competente, non implica nullità della decisione, né priva la pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, dovendosi applicare il termine ex art. 50 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2033 del 2017 Rv. 642708 - 02

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6196** *del* **05/03/2020** (Rv. **657035 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
L. *(MONTELEONE GIROLAMO) contro* I. *(MESSINA VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/07/2015

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento di uno degli opponenti - Improcedibilità della domanda - Necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del fallito - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, la domanda è contrassegnata da improcedibilità rilevabile d'ufficio, senza che vada integrato il contraddittorio nei confronti della curatela fallimetare, in quanto il creditore opposto è tenuto a far accertare il proprio credito nell'ambito della verifica del passivo ai sensi degli artt. 92 e s. l.fall., in concorso con gli altri creditori. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia con la quale erano stati condannati al pagamento di somme i soli fideiussori dell'impresa debitrice poi fallita, escludendo che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 21565 del 2008 Rv. 604459 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6193** *del* **05/03/2020** (Rv. **657418 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(SALANITRO UGO ANTONINO) contro* V. *(PENNISI VINCENZO ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/09/2017

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Processo civile - Interruzione - Atto di riassunzione - Funzione - Requisiti essenziali di validità per il raggiungimento dello scopo - Fattispecie.

L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido l'atto di riassunzione del processo, a seguito della morte del difensore di una delle parti, avendo la controparte notificato a quest'ultima personalmente una istanza di anticipazione dell'udienza contenente l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei all'identificazione della causa, allegando altresì la relazione di notifica da cui risultava la scomparsa del difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 5319 del 2016 Rv. 639352 - 01, N. 10594 del 2019 Rv. 653499 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6201** *del* **05/03/2020** (Rv. **657051 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **LUNELLA CARADONNA.** *Relatore:* **LUNELLA CARADONNA.**
P. *(NUZZO PAOLO) contro* B. *(CARBONETTI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 15/12/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Contratto "4You" - Natura.

Il contratto atipico denominato "4You" costituisce un'operazione di erogazione al cliente da parte di una banca di un mutuo, contestualmente impiegato per acquistare per suo conto strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta, contestualmente costituiti in pegno a favore di quest'ultima a garanzia della restituzione del finanziamento, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario da ricondurre ai "servizi di investimento", ex art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 1998, assimilabile all'analogo contratto "My Way".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Costituzione art. 47, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 22950 del 2015 Rv. 638094 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25630 del 2017 Rv. 647222 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **5873** *del* **03/03/2020** (Rv. **657025 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **EDUARDO CAMPESE.** *Relatore:* **EDUARDO CAMPESE.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
S. *(GAZIDEDE ULJANA) contro* P.
Rigetta, GIUDICE DI PACE PIACENZA, 04/09/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Decreto di espulsione dello straniero - Sottoscrizione da parte di soggetto privo di delega del prefetto - Inesistenza dell'atto - Esclusione - Illegittimità - Impugnazione mediante ricorso in opposizione.

In tema di espulsione del cittadino straniero, la mancata sottoscrizione del decreto di espulsione da parte del prefetto ovvero la carenza di delega in favore di un viceprefetto, determina l'illegittimità del provvedimento e non già la sua inesistenza, dovendo quindi tale vizio essere fatto valere mediante il ricorso in opposizione dall'interessato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22607 del 2015 Rv. 637667 - 01

Massime successive: Conformi

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **5938** *del* **03/03/2020** (Rv. **657026 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
O. *(CONSOLE MARIELLA) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/05/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Autorizzazione alla permanenza del familiare del minore ex art. 31 d. lgs. 286 del 1998 – Valutazione dei gravi motivi - Età prescolare del minore - Indisponibilità temporanea alle cure della madre - Disponibilità del padre – Rilevanza.

Nella valutazione del danno grave per lo sviluppo psico-fisico di minori, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, il tribunale per i minorenni non può omettere di tenere in considerazione, unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche l'età prescolare dei minori e la disponibilità del genitore richiedente ad occuparsi della loro cura, in ausilio della madre soggiornante impedita temporaneamente a farlo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 277 del 2020 Rv. 656502 - 01, N. 4197 del 2018 Rv. 648136 - 01, N. 20645 del 2019 Rv. 654670 - 01, N. 19433 del 2017 Rv. 645180 - 01, N. 25419 del 2015 Rv. 638177 - 01, N. 25508 del 2014 Rv. 633390 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **5936** *del* **03/03/2020** (Rv. **657004 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
F. *(ZORZELLA NAZZARENA) contro* P.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero non accompagnato- Accertamento dell'età - Dichiarazioni del minore - Valenza - Indicazione del margine di errore dell'accertamento medico - Rilevanza- Presunzione di minore età - Applicazione - Fattispecie.

Nel procedimento teso all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato, le sue dichiarazioni alle autorità preposte non possono essere utilizzate per suffragare i dubbi sull'età effettiva, ma costituiscono il presupposto per l'attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico, all'esito del quale il tribunale per i minorenni deve avvalersi anche dell'accertamento sanitario che indichi il margine di errore e i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all'età del minore, cosicché, ove tale margine non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell'età, andrà applicata la regola presuntiva della minore età. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, dopo aver ritenuto inattendibile l'allegazione della minore età del reclamante, aveva respinto il reclamo sull'assunto della irrilevanza del range di errore indicato nell'accertamento medico dell'accrescimento osseo, in quanto riferibile solo a soggetti nati nell'area mediterranea e non invece a quelli provenienti dal Gambia).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 19 bis, Legge 13/04/2017 num. 46, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 1, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9199 del 2019 Rv. 653698 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **5858** *del* **03/03/2020** (Rv. **657024 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **LINA RUBINO.** *Relatore:* **LINA RUBINO.**
S. *(DELLA MORA GIANDOMENICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 03/07/2018

133128 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE Protezione internazionale - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Nullità della decisione - Conseguenze.

In tema di protezione internazionale, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha devoluto le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, alle sezioni specializzate in materia di immigrazione del tribunale, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della sola decisione, con la sua conseguente convertibilità in motivo di impugnazione e rinvio alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 50 quater, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 1, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 16186 del 2018 Rv. 650188 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **7311** *del* **16/03/2020** (Rv. **657557 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **LOREDANA NAZZICONE.** *Relatore:* **LOREDANA NAZZICONE.**
A. *(AIUDI BRUNO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/09/2017

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Prosecuzione dell'attività d'impresa - Affitto di azienda - Rilevanza "ex se" - Esclusione - Accertamento di fatto - Necessità.

Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va positivamente accertata dal giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562, Cod. Civ. art. 1615, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17397 del 2015 Rv. 636257 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **7137** *del* **13/03/2020** (Rv. **657556 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.**
L. *(MANZI ANDREA) contro* P.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/05/2018

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso a margine del foglio in bianco - Mancato riferimento al giudizio di legittimità e all'elezione di domicilio in Roma - Specialità della procura - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, non può considerarsi speciale, come l'art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità, ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito, oltre che l'elezione di domicilio in luogo diverso da Roma; in tal caso, invero, la procura non è un "tutt'uno" con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l'elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7974 del 2000 Rv. 537505 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **7241** *del* **13/03/2020** (Rv. **657558 - 02**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
contro
Regola competenza

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Beneficiario detenuto - Competenza territoriale - Luogo della dimora abituale prima della detenzione - Fondamento - Fattispecie.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degl'interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora. (Fattispecie relativa al reclamo proposto dal detenuto contro il provvedimento di cessazione dell'amministrazione di sostegno; la S.C. ha regolato la competenza in base alla residenza anteriore all'inizio della detenzione, non risultando il mutamento della sede principale degli affari e interessi per effetto della detenzione e, in particolare, per il trasferimento del ricorrente, intervenuto nel frattempo, ad altra casa di reclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 44, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720, Cod. Proc. Civ. art. 712

Massime precedenti Vedi: N. 1631 del 2016 Rv. 638612 - 01, N. 12453 del 2017 Rv. 644177 - 01, N. 23772 del 2017 Rv. 645757 - 01, N. 588 del 2008 Rv. 601370 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **7128** *del* **13/03/2020** (Rv. **657555 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
K. *(SERAFINO PASQUALE) contro* M.
Rigetta, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 14/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione amministrativa - Omessa informazione circa il termine per la partenza volontaria e il rientro volontario - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Diritto a far valere la violazione nel giudizio di convalida - Sussistenza - Fondamento.

Non può essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Conformi: N. 13240 del 2018 Rv. 648962 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **7241** *del* **13/03/2020** (Rv. **657558 - 03**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
contro
Regola competenza

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Provvedimento di chiusura - Impugnazione - Notificazione del ricorso al P.M. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

142001 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo contro il provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno, ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al P.M. presso il giudice "a quo", avendo l'impugnazione ad oggetto un provvedimento emesso all'esito di un procedimento unilaterale in cui l'unica parte necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione del P.M. non comporta la pretermissione di un litisconsorte necessario, costituendo tale notificazione un requisito di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente per i giudizi contenziosi, o comunque per i procedimenti con pluralità di parti, e non è estensibile al procedimento in esame, nel quale non è individuabile un interesse diverso da quello del soggetto istante, dal momento che in tal caso non esiste una controparte cui notificare il ricorso, non potendosi legittimamente qualificare come parte il P.M.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 413, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis

Massime precedenti Vedi: N. 14190 del 2013 Rv. 626653 - 01, N. 8291 del 2005 Rv. 601344 - 01, N. 17032 del 2014 Rv. 632065 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **7241** *del* **13/03/2020** (Rv. **657558 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
contro
Regola competenza

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Istanza di regolamento di competenza - Sottoscrizione del ricorso da parte del solo beneficiario - Ammissibilità - Fondamento.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

In tema di amministrazione di sostegno, l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, atteso che il relativo procedimento, a differenza di quelli d'interdizione o inabilitazione, non richiede il ministero di un difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l'individuazione di singoli atti, o categorie di essi, in relazione ai quali è richiesto l'intervento dell'amministratore e non incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6861 del 2013 Rv. 625625 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4157 del 1999 Rv. 525765 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **6345** *del* **05/03/2020** (Rv. **657227 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
S. *(PIERLUIGI ROBERTO) contro* J. *(TOGNETTI CORRADO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto della controversia nel grado - Differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Sussistenza.

Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27274 del 2017 Rv. 646423 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **5945** *del* **03/03/2020** (Rv. **657233 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA TRICOMI.** *Relatore:* **LAURA TRICOMI.**
L. *(FALCONE BRUNO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/05/2017

159435 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Società di persone in liquidazione cancellata - Riparto tra i soci - Bilancio finale ex art. 2311 c.c. - Omessa impugnazione - Diritto del socio ad ottenere ulteriori somme - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di società di persone posta in liquidazione e poi estinta, in occasione del riparto finale i soci non possono pretendere somme ulteriori rispetto a quelle risultanti dal bilancio finale di cui all'art. 2311 c.c., quando quest'ultimo risulti ormai approvato, poiché tutte le contestazioni riguardanti le voci del bilancio possono farsi valere esclusivamente con la sua impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2311 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8670 del 2000 Rv. 538037 - 01, N. 9397 del 2011 Rv. 617808 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione seconda e VI seconda



Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6733** *del* **10/03/2020** (Rv. **657131 - 01**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *Relatore:* **GIUSEPPE DONGIACOMO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Parz. Diff.)*
V. *(VOTTA GIULIANO) contro* I. *(DE RUVO GAETANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/01/2014

078014 ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO Enti previdenziali - Dismissione degli immobili – Manifestazione di volontà di acquisto dei conduttori - Sufficienza - Esclusione – Offerta in opzione dell'ente proprietario - Necessità - Fondamento.

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, convertito con l. n. 410 del 2001, che disciplina il diritto dei conduttori di acquistare in prelazione la proprietà degli immobili condotti in locazione, postula in generale una manifestazione della volontà di vendere da parte dell'ente e dispone che tali immobili possano essere venduti al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della manifestazione di volontà di acquisto, effettuata entro il 31/10/2001, qualora al 26/9/2001 non sia stata ancora formulata l'offerta di opzione da parte dell'ente proprietario.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 109 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 20 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1, Legge 23/04/2004 num. 104, Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 2, Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21596 del 2013 Rv. 627526 - 01, N. 21988 del 2011 Rv. 619701 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6735** *del* **10/03/2020** (Rv. **657132 - 02**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
C. *(PUGLIARO PAOLO LUCA) contro* C. *(CORREALE EUGENIO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/07/2014

046180 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETA' (MILLESIMAZIONE) Tabelle millesimali condominiali - Approvazione o revisione - Consenso unanime dei condomini – Necessità - Condizioni.

Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69

Massime precedenti Vedi: N. 1848 del 2018 Rv. 647385 - 01, N. 6714 del 2010 Rv. 612213 - 01, N. 27159 del 2018 Rv. 650789 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6735** *del* **10/03/2020** (Rv. **657132 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
C. *(PUGLIARO PAOLO LUCA) contro* C. *(CORREALE EUGENIO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/07/2014

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Condomino – Omesso avviso – Annullabilità – Soggetti legittimati – Individuazione – Fondamento – Onere probatorio a carico del condomino pretermesso.

La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale; ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 3798 del 1978 Rv. 393351 - 01, N. 9082 del 2014 Rv. 630113 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6625** *del* **09/03/2020** (Rv. **657466 - 01**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
D. *(TANFERNA PAOLA) contro* B. *(MESSINEO DONATO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative - Banche - Remunerazione dell'alta dirigenza - Art. 22, comma 2, lett. a), n. 1, della l. n. 217 del 2011 - Norma interpretativa – Finalità - Potere normativo secondario della Banca d'Italia - Sussistenza già nella vigenza dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Fondamento.

L'art. 22, comma 2, lett. a), n. 1, della l. n. 217 del 2011, che ha sostituito la lett. d) dell'art. 53, comma 1,del d.lgs. n. 385 del 1993 (c.d. TUB), laddove attribuisce alla Banca d'Italia il potere regolamentare anche in materia di governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, nonché di controlli interni e di sistemi di remunerazione e di incentivazione, introduce una norma interpretativa, volta a dare attuazione alla direttiva comunitaria 2010/76/CE, al fine di evidenziare l'importanza dei meccanismi di remunerazione dell'alta dirigenza delle banche per impedire l'assunzione di rischi ingiustificati, eccessivi e imprudenti da parte degli amministratori; tale potere regolamentare preesisteva, infatti, alla novella del 2011, trovando fondamento nelle previsioni di cui alle lett. b) e d) del previgente art. 53 TUB, concernenti, rispettivamente, le voci del contenimento dei rischi e dell'organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli interni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53, Legge 15/12/2011 num. 217 art. 22, Direttive del Consiglio CEE 24/11/2010 num. 76

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6625** *del* **09/03/2020** (Rv. **657466 - 02**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
D. *(TANFERNA PAOLA) contro* B. *(MESSINEO DONATO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2016

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative - Art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Presunzione di colpa

"ex" art. 3 della l. n. 689 del 1981 - Elementi dell'illecito - Rilevanza dell'elemento soggettivo - Limiti - Conseguenze sul riparto dell'onere probatorio.

In relazione agli illeciti di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della condotta inosservante, sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1529 del 2018 Rv. 647782 - 02

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6626** *del* **09/03/2020** (Rv. **657467 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO ROMA DE MARINIS GUSTAVO) contro* E. *(IANNOTTA GREGORIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2016

184053 USI CIVICI - PUBBLICO MINISTERO Ricorso per cassazione avverso la sentenza su reclamo - Legittimazione del P.M. presso il giudice "a quo" - Esclusione - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il giudice "a quo" avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla corte d'appello, sezione speciale per gli usi civici, atteso che nel procedimento in materia di usi civici, disciplinato dalla l. n. 1078 del 1930, tale organo, pur essendo tenuto ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto d'impugnazione, laddove secondo la regola generale posta dall'art. 72 c.p.c., spetta al pubblico ministero interveniente la titolarità del diritto d'impugnazione soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma.

Riferimenti normativi: Legge 10/07/1930 num. 1078 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25367 del 2014 Rv. 633351 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6302** *del* **05/03/2020** (Rv. **657128 - 01**)
Presidente: **PETITTI STEFANO.** *Estensore:* **SERGIO GORJAN.** *Relatore:* **SERGIO GORJAN.**
F. *(BALESTRA LORENZO) contro* C. *(FONTI LUISA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/03/2018

112015 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Notariato - Iniziativa disciplinare - Presidente del collegio notarile del luogo di commissione dell'illecito - Abilitazione - Fondamento.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, anche il Presidente del collegio notarile del luogo in cui è stata posta in essere la condotta illecita è abilitato a promuovere l'azione disciplinare, atteso che l'art. 153 della l. n. 89 del 1913, come novellato dalla l. n. 27 del 2012, amplia la previsione dell'art. 93 ter della legge notarile, prevedendo una legittimazione concorrente di tale

organo al fine di rendere omogenea l'iniziativa disciplinare riconosciuta al Procuratore della Repubblica, estesa anche al pubblico ministero del luogo di commissione dell'illecito.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93 ter, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 153, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6310** *del* **05/03/2020** (Rv. **657130 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
M. *(SCOCA FRANCO GAETANO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/04/2016

254025 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PRESCRIZIONE Sanzioni amministrative - Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 260 del 2000 - Natura permanente della violazione - Conseguenze sulla decorrenza del termine di prescrizione - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, la violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 260 del 2000 (applicabile "ratione temporis") ha carattere permanente e il relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza che coincide con la rimozione materiale dell'impianto o con il momento della contestazione dell'illecito che, valendo anche come atto interruttivo, conferisce all'eventuale protrazione della violazione il carattere di autonomo illecito amministrativo, ulteriormente sanzionabile. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'annullamento per intervenuta prescrizione di una precedente sanzione amministrativa per violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti non impediva, in mancanza della rimozione materiale del medesimo impianto viticolo, di irrogare una seconda sanzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/08/2000 num. 260 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2204 del 2003 Rv. 560498 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6307** *del* **05/03/2020** (Rv. **657129 - 01**)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
B. *(SELVAGGI MARCO) contro* B. *(PICCINI BARBARA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/04/2016

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Sentenza redatta in forma autografa - Scrittura non agevolmente leggibile - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.

In mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 4947 del 2016 Rv. 639357 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4683 del 2016 Rv. 639290 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6089** *del* **04/03/2020** (Rv. **657125 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
V. *(MARZOCCHI GIORGIO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 13/05/2015

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Procedimento civile - Notificazione "ex" art. 140 c.p.c. – Notificazione attraverso il servizio postale – Perfezionamento per il destinatario - Differenze - Difformità in relazione all'art. 8, comma 4, l. n. 892 del 1990 - Dubbi di illegittimità costituzionale - Esclusione – Ragioni.

Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046 - 01, N. 19772 del 2015 Rv. 637033 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6079** *del* **04/03/2020** (Rv. **657124 - 02**)
Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
S. *(MORMINO IGNAZIO) contro* D. *(FERINA FEDERICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e amministrazione puramente di assistenza – Differenze – Conseguenze in tema di capacità dell'amministratore a succedere per testamento al proprio assistito.

L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 596, Cod. Civ. art. 599 CORTE COST., Cod. Civ. art. 779

Massime precedenti Vedi: N. 18171 del 2013 Rv. 627498 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6091** *del* **04/03/2020** (Rv. **657127 - 01**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(D'AMORE SEVERINO) contro* C. *(PETRONI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato esterno - Presupposti – Questioni non proponibili prima del sorgere del fatto giuridico da cui scaturiscono - Esclusione - Fattispecie.

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso il formarsi del giudicato implicito esterno con riferimento a domande proposte da un soggetto nella veste di erede, siccome conseguenti al definitivo accertamento di tale qualità avvenuto nel precedente giudizio, e non costituenti un presupposto logico-giuridico di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11600 del 2018 Rv. 648531 - 01, N. 27304 del 2018 Rv. 651467 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6090** *del* **04/03/2020** (Rv. **657126 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ALDO CARRATO.** *Relatore:* **ALDO CARRATO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(CASALINI MICHELE) contro* R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/11/2014

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio – Deliberazione di assegnazione di parti comuni in proprietà esclusiva ad alcuni condomini – Unanimità – Necessità – Fondamento.

La deliberazione condominiale con la quale vengono assegnate parti comuni (nella specie, una caldaia) in proprietà esclusiva ad alcuni condomini richiede l'unanimità degli stessi, incidendo sulla pregressa comproprietà originaria "ex lege" di parti comuni e comportando l'esclusione dal vincolo reale di alcuni dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1120

Massime precedenti Vedi: N. 20612 del 2017 Rv. 645238 - 02

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6079** *del* **04/03/2020** (Rv. **657124 - 01**)
Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
S. *(MORMINO IGNAZIO) contro* D. *(FERINA FEDERICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Limitazioni - Impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi - Amministrazione di sostegno - Ambito applicativo - Distinzione dagli altri istituti a tutela dell'incapace (interdizione e inabilitazione) - Individuazione - Valutazione del giudice del merito - Criteri.

L'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 415, Cod. Civ. art. 427, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 3 CORTE COST., Legge 09/01/2004 num. 6 art. 4, Legge 09/01/2004 num. 6 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 18171 del 2013 Rv. 627498 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **6091** *del* **04/03/2020** (Rv. **657127 - 02**)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(D'AMORE SEVERINO) contro* C. *(PETRONI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Procedimenti sommari – D'ingiunzione – Opposizione - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Ammissibilità – Limiti.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27564 del 2011 Rv. 620865 - 01, N. 5415 del 2019 Rv. 652929 - 02, N. 533 del 2020 Rv. 656570 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **7041** *del* **12/03/2020** (Rv. **657284 - 02**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
C. *(SCIFONI ANNA) contro* L. *(VILLA PIZZI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 20/03/2018

100204 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza di appello declaratoria di nullità della notificazione della citazione di primo grado - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente - Incompatibilità con l'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione – Fondamento – Ricorso incidentale tardivo – Esperibilità - Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello – Omessa sospensione del giudizio riassunto - Conseguenze.

In presenza di una sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione non può essere considerata acquiescenza tacita, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, e non preclude, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, l'esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima. Ove la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, comma 3, c.p.c., non rende irrituale la riassunzione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 c.p.c. e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Civ. art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 4794 del 2006 Rv. 587470 - 01, N. 17532 del 2010 Rv. 614167 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **7025** *del* **12/03/2020** (Rv. **657279 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.** *Relatore:* **CHIARA BESSO MARCHEIS.**
M. *(BAGNOLI ILARIA) contro* A. *(MAGLI MASSIMO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 13/12/2017

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010072/2018 64816501

Massime precedenti Conformi: N. 10072 del 2018 Rv. 648165 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **7041** *del* **12/03/2020** (Rv. **657284 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
C. *(SCIFONI ANNA) contro* L. *(VILLA PIZZI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 20/03/2018

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notificazione di una citazione ad un'impresa individuale - Regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c. – Applicabilità – Art. 139 c.p.c. – Portata – Notifica presso la casa di abitazione ovvero l'ufficio o la sede dell'industria o commercio - Alternatività dei criteri.

La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 11077 del 2002 Rv. 556290 - 01, N. 25489 del 2017 Rv. 646821 - 01, N. 2968 del 2016 Rv. 638692 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **7034** *del* **12/03/2020** (Rv. **657281 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
P. *(OTTAVIANO GIULIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/01/2019

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale da ansia o turbamento per il ritardo - Persona giuridica - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri; ne consegue che una volta accertata e determinata l'entità della stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 13986 del 2013 Rv. 626775 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **7037** *del* **12/03/2020** (Rv. **657282 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
D. *(DE GIORGIO MARIO) contro* S. *(CALVIO MARIA ROSARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017

026024 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI Conferimento di incarico ad avvocato da parte di altro avvocato e in favore di un terzo - Individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso - Esistenza di procura congiunta - Conseguente presunzione di coincidenza tra contratto di patrocinio e procura alle liti - Configurabilità - Limiti - Prova del distinto rapporto di mandato tra i professionisti - Necessità.

Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6622 del 2016 Rv. 639635 - 01, N. 8843 del 2004 Rv. 572759 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **7040** *del* **12/03/2020** (Rv. **657283 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
D. *(PANTINA ANTONINO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/05/2018

133191 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - SERVITU' "Actio negatoria servitutis" – Litisconsorzio necessario – Condizioni – Conseguenze nella fase di appello – Obbligo di verifica preliminare da parte del giudice – Sussistenza - Omesso ordine d'integrazione del contraddittorio – Conseguenze.

136071 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - NEGATORIA (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

157012 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) In genere.

In tema di "actio negatoria servitutis", sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il fondo, nel quale sono state realizzate le opere di cui si chieda la rimozione, appartenga a più soggetti; ne deriva, in fase di appello, la inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., e, quindi, la necessità della partecipazione a tale fase di tutte le parti originarie, la quale deve essere verificata dal giudice del gravame preliminarmente ad ogni altra pronuncia, con l'emissione di un eventuale ordine d'integrazione del contraddittorio; in difetto, si determina la nullità, rilevabile di ufficio pure in sede di legittimità, dell'intero processo di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1079

Massime precedenti Vedi: N. 6622 del 2016 Rv. 639635 - 01, N. 8843 del 2004 Rv. 572759 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **7044** *del* **12/03/2020** (Rv. **657285 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
S. *(CONTI RENATO) contro* C. *(LEONE SONIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/04/2018

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Condominio - Danni cagionati da cosa comune ad una porzione di proprietà esclusiva - Responsabilità del condominio "ex" art. 2051 c.c. - Configurabilità - Concorso del terzo nel danno - Conseguenze.

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde "ex" art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 15291 del 2011 Rv. 618637 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **7031** *del* **12/03/2020** (Rv. **657280 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
P. *(GIULIANI ANGELO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/04/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Giudizio di equa riparazione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Ragioni.

L'obbligazione all'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo insorge autonomamente per ciascuna parte del giudizio "presupposto", sicché nel giudizio di equa riparazione non si dà eventualmente luogo a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **7031** *del* **12/03/2020** (Rv. **657280 - 02**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.**
P. *(GIULIANI ANGELO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/04/2018

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Notificazione dell'impugnazione - Cause scindibili e inscindibili - Differenze - Omessa notifica nelle cause scindibili - Conseguenze.

La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di

cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 3858 del 1983 Rv. 428782 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9080 del 2013 Rv. 626144 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6125** *del* **05/03/2020** (Rv. **657278 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
Z. *(PICCIAREDDA FRANCO) contro* T. *(VALCAREGGI MAURO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 26/11/2018

168380 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) Successioni a titolo universale e a titolo particolare – Criteri distintivi – Fattispecie.

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva interpretato come disposizione a titolo universale l'attribuzione testamentaria di beni determinati, valorizzando, sia il fatto che al beneficiato fosse stata assegnata la generalità dei beni mobili, oltre che la quota di un immobile, sia le peculiari espressioni allo stesso riservate dal testatore, attestanti un trattamento, sul piano del riconoscimento affettivo, differente rispetto a quello destinato agli altri soggetti indicati nel testamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 24163 del 2013 Rv. 628231 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6123** *del* **05/03/2020** (Rv. **657277 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
P. *(IOFFREDI VINCENZO) contro* F.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/03/2018

125160 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE Prova dell'usucapione - Coltivazione del fondo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Apprezzamento del giudice di merito - Necessità - Oggetto.

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17376 del 2018 Rv. 649349 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6122** *del* **05/03/2020** (Rv. **657276 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
S. *(DELLI FRAINE LUCIANA) contro* P. *(CAVAGNA GIUSEPPE VALTER)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/03/2018

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Impugnazioni- Procura alle liti sul retro della prima pagina del ricorso- Requisito della specialità- Relazione fisica tra delega e ricorso- Rilevanza- Inammissibilità del ricorso- Esclusione- Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, secondo il principio di conservazione degli atti, quando la procura al difensore è apposta sul retro della prima pagina del ricorso, seguita dalle pagine successive, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 24670 del 2019 Rv. 655815 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6009** *del* **04/03/2020** (Rv. **657274 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
D. *(ZIINO SALVATORE) contro* M. *(GIOVENCO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2018

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE Domanda riconvenzionale inammissibile per tardività della costituzione - Rilevanza come eccezione ai fini dell'esame della domanda principale - Configurabilità - Condizioni.

Il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile , non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 10206 del 2015 Rv. 635409 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5994** *del* **04/03/2020** (Rv. **657272 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
G. *(BONELLI SANDRO) contro* M. *(ALIBRANDI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2016

168113 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITA' - IMPUGNAZIONE - DA PARTE DEI CREDITORI Presupposti - Danno ai creditori - Nozione - Onere probatorio - Riparto.

Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 524, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 1902 del 2015 Rv. 634175 - 01, N. 8519 del 2016 Rv. 639634 - 01, N. 2394 del 1974 Rv. 370782 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **6117** *del* **04/03/2020** (Rv. **657275 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
A. *(CARSO IVANA) contro* R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 09/03/2018

153007 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE Cartella di pagamento - Subentro di Agenzia dell'Entrate Riscossione quale nuovo concessionario - Conseguenze - Applicabilità del regime ordinario di prescrizione "ex" art. 2946 c.c. - Esclusione – Fondamento.

In tema di riscossione dei tributi, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 l. n. 689 del 1981, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11800 del 2018 Rv. 648542 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5993** *del* **04/03/2020** (Rv. **657271 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
M. *(ALIOTO LUIGI) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/05/2017

071083 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI Stima per la formazione delle quote - Momento determinativo - Data della divisione - Espropriazione per pubblica utilità di beni in corso di giudizio - Rilevanza - Conseguenze.

Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, avendo riguardo ad ogni elemento incidente sul valore di mercato, sicché, qualora "lite pendente" sia disposta un'espropriazione per pubblica utilità su immobili della massa comune, occorre tener conto, tra le componenti da dividere, del diritto di credito all'indennità di espropriazione in luogo del bene non più in proprietà dei condividenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 766, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20383 del 2019 Rv. 654887 - 02, N. 1901 del 1963 Rv. 262913 - 01, N. 55 del 1998 Rv. 511335 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5980** *del* **04/03/2020** (Rv. **657269 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
P. *(COCILOVO MASSIMO) contro* D. *(FERINA FEDERICO)*
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 14/05/2018

044062 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE Processo - Pluralità di eccezioni d'incompetenza territoriale - Tardività per una delle eccezioni - Potere della parte decaduta di impugnare il rigetto dell'eccezione tempestivamente proposta da altra parte - Esclusione - Fondamento.

La parte decaduta dalla facoltà di proporre un'eccezione di incompetenza territoriale non è legittimata ad impugnare il rigetto di analoga eccezione di incompetenza tempestivamente formulata da altra parte processuale, in quanto la perdita di una facoltà non può essere recuperata per fatto altrui, poiché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5996** *del* **04/03/2020** (Rv. **657273 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.**
R. *(ROBLEDO ALFREDO) contro* C. *(DE NARDO MAURIZIO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 27/08/2018

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Decreto del P.M. di liquidazione dei compensi al consulente tecnico - Opposizione - Ordinanza del tribunale - Ricorso per cassazione - Legittimazione del P.M. - Sussistenza - Fondamento.

L'ordinanza del tribunale resa in esito al giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico del P.M. nel corso delle indagini preliminari è ricorribile per cassazione da parte della Procura della Repubblica; essendo quest'ultima, infatti, litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, è anche legittimata ad impugnare la relativa decisione, a prescindere dal fatto che intervenga spontaneamente in quel giudizio o sia chiamata in causa per integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 170, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24786 del 2010 Rv. 615858 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8516 del 2012 Rv. 622818 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5989** *del* **04/03/2020** (Rv. **657270 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
G. *(VILLONI GIULIO CESARE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2017

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Impugnazione incidentale tardiva - Estensione soggettiva del giudizio - Parti diverse dagli impugnanti principali - Ammissibilità - Esclusione.

Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 15292 del 2015 Rv. 636035 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5990** *del* **04/03/2020** (Rv. **657576 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
D. *(PERRI EUGENIA) contro* F. *(DE TOMMASO DOMENICO)*
Rigetta, TRIBUNALE CROTONE, 17/05/2017

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u. - Opposizione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Ragioni - Termine di decorrenza dalla notificazione - Termine lungo d'impugnazione ex art. 327 c.p.c. - Condizioni.

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO In genere.

L'ordinanza del tribunale che abbia deciso sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u., incide con carattere di definitività su diritti soggettivi; non essendo altrimenti impugnabile anche in virtù del disposto di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essa è soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell'ordinanza; in assenza di tale notificazione deve reputarsi applicabile il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13037 del 1992 Rv. 479961 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1952 del 1996 Rv. 496246 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5991** *del* **04/03/2020** (Rv. **657577 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
F. *(SALUTINI STEFANO) contro* P. *(LA ROCCA NICOLA)*
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE LIVORNO

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime posteriore alla novella di cui alla l. n. 40 del 2006 - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. – Formulazione dei motivi – Limiti.

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.

Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di pace adottata secondo equità e non suscettibile di appello, anche a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 40 del 2006, ove si deducano "errores in iudicando", non è ammissibile per violazione o falsa applicazione di legge; i motivi d'impugnazione in tal caso devono denunciare il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, in quanto di rango superiore alla legge ordinaria, ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 349 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3715 del 2015 Rv. 634462 - 01, N. 9754 del 1998 Rv. 519314 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5918** *del* **03/03/2020** (Rv. **657268 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
D. *(PAGLIUCA SALVATORE) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 07/11/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015 - Controversie relative all'accertamento della falsità della procura "ad litem" per l'instaurazione di un giudizio civile - Irrisorietà della pretesa o del valore della causa - Esclusione - Ragioni.

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, non opera per le controversie relative all'accertamento della falsità della procura "ad litem" utilizzata dal "falsus procurator" per l'instaurazione di un giudizio civile in nome dello pseudo rappresentato, atteso che il valore di una causa avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'assunzione della qualità di parte in giudizio prescinde dall'oggetto di quest'ultimo e non può, in nessun caso, considerarsi irrisorio in ragione della qualità e quantità degli effetti, patrimoniali ed extrapatrimoniali, che astrattamente possono collegarsi all'assunzione della qualità di parte processuale.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **5709** *del* **02/03/2020** (Rv. **657267 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
L. *(CODUTI GAETANO) contro* S. *(SUPPA CLAUDIO GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/01/2019

130039 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE Custode dei beni sequestrati - Legittimazione processuale - Limiti - Custode di beni ereditari - Pretese sui beni stessi da parte di terzi presunti legittimari - Legittimazione passiva del custode - Esclusione.

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l'amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualità di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarità di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 676

Massime precedenti Conformi: N. 3127 del 1984 Rv. 435172 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione terza e VI terza



Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7574** *del* **27/03/2020** (Rv. **657428 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(RADICE ANDREA) contro* I. *(SARTORI MATTEO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 25/10/2017

104010 LOCAZIONE - AFFITTO - RIPARAZIONI - IN GENERE Regolamento negoziale degli oneri di riparazione - Legittimità - Inderogabilità dell'art. 1621 c.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di contratto d'affitto, la "ratio" sottesa all'art. 1621 c.c. è quella di colmare eventuali carenze del regolamento negoziale in ordine alla ripartizione degli oneri delle riparazioni, sicché la predetta disposizione ha carattere dispositivo e può essere derogata convenzionalmente, non ostando a ciò alcun pubblico interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7572** *del* **27/03/2020** (Rv. **657427 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(CASTAGNI GIANCARLO) contro* I. *(GUFONI CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/03/2018

114076 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - GARANZIE DELLA ESECUZIONE - IN GENERE Garanzia fideiussoria delle obbligazioni dell'appaltatore - Svincolo nel limite massimo previsto in ragione dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori - Determinazione della quota residua in caso di inadempimento - Modalità.

La garanzia fideiussoria delle obbligazioni assunte da un appaltatore è svincolabile in via automatica e in modo progressivo nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito come previsto dall'art. 30, comma 2 ter della l. n. 109 del 1994; ne consegue che in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, il residuo importo dovuto dal garante corrisponde a quello pari alla differenza tra l'importo garantito e quello svincolato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 30 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3947 del 2010 Rv. 611837 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7478** *del* **20/03/2020** (Rv. **657426 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANNA MOSCARINI.** *Relatore:* **ANNA MOSCARINI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
A. *(CAPUTI ILARIA) contro* U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 08/06/2017

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Forma scritta - Consacrazione in unico documento - Necessità - Eccezione - Fondamento - Fattispecie.

I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. La proposta e l'accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto, la accettazione successiva e separata, per corrispondenza, da parte di una Università, della precedente proposta di convenzione formulata da un'associazione culturale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 25631 del 2017 Rv. 647056 - 02, N. 12540 del 2016 Rv. 640379 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7477** *del* **20/03/2020** (Rv. **657470 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
C. *(LAURITA LONGO LUCIO) contro* F. *(COLOMBINI DAVID)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/12/2017

081098 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE Disciplina posteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Efficacia della sentenza - Ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione - Fondamento.

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE In genere.

In materia fallimentare, nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall'ora "zero" del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall'altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14779 del 2016 Rv. 640743 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7477** *del* **20/03/2020** (Rv. **657470 - 02**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
C. *(LAURITA LONGO LUCIO) contro* F. *(COLOMBINI DAVID)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 01/12/2017

081178 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto incaricato della sua esecuzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello che aveva erroneamente ritenuto legittimato passivo di una domanda ex art. 44 l.fall. un istituto di credito che si era limitato a trasferire del denaro al creditore di una società dichiarata fallita su ordine, impartito con bonifico bancario, del liquidatore di quest'ultima, il quale aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società stessa).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14779 del 2016 Rv. 640744 - 01, N. 17196 del 2014 Rv. 632146 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **7479** *del* **20/03/2020** (Rv. **657167 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANNA MOSCARINI.** *Relatore:* **ANNA MOSCARINI.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Diff.)*
P. *(PAPANTI PELLETIER PAOLO) contro* U. *(SPINELLI GIORDANO TOMMASO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/04/2017

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA Accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti - Idoneità di tale accertamento a superare la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. a carico dell'altro - Esclusione.

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23431 del 2014 Rv. 633406 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7023** *del* **11/03/2020** (Rv. **657157 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(FORTE PASQUALE) contro* G. *(PRIGNANO SABINA MARIA CARLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 05/04/2016

055091 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Prelazione e retratto agrario - Condizione impeditiva - Insediamento sul fondo di coltivatore diretto - Onere probatorio a carico del retraente - Principio di vicinanza della prova - Esclusione - Ragioni.

In tema di prelazione agraria, l'onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18769 del 2016 Rv. 642104 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7023** *del* **11/03/2020** (Rv. **657157 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **EMILIO IANNELLO.** *Relatore:* **EMILIO IANNELLO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(FORTE PASQUALE) contro* G. *(PRIGNANO SABINA MARIA CARLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 05/04/2016

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030741/2019 65597501

Massime precedenti Conformi: N. 30741 del 2019 Rv. 655975 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7019** *del* **11/03/2020** (Rv. **657155 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(SERVILLO TIZIANA) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2018

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Servizio sanitario nazionale - Regime di accreditamento - Necessità di un provvedimento concessorio per l'insorgenza delle prestazioni a carico delle Regioni - Configurabilità di un accordo per "facta concludentia" tra struttura accreditata e Regione - Esclusione - Fondamento.

129001 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE In genere.

Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12392 del 2014 Rv. 631161 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17665 del 2019 Rv. 654436 - 01, N. 17588 del 2018 Rv. 649553 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7020** *del* **11/03/2020** (Rv. **657156 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(CRISTIANI FRANCESCO) contro* E. *(LAGOTETA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/10/2017

100018 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI Costituzione del contumace - Modalità - Comparizione personale - Sufficienza - Esclusione - Giudizio di appello - Costituzione nel subprocedimento ex art. 351, comma 2, c.p.c. - Irrilevanza.

133053 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di processo civile, l'art. 293, comma 2, c.p.c., nel prevedere che il contumace possa costituirsi anche mediante "comparizione all'udienza", non si riferisce alla comparizione personale del medesimo contumace, ma a quella del suo difensore munito di valida procura; né, con riferimento al giudizio di secondo grado, la costituzione della parte appellata nel solo subprocedimento relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza può valere per la fase di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 293 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 351 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21596 del 2017 Rv. 645853 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7014** *del* **11/03/2020** (Rv. **657161 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
P. *(PONTECORVO MICHELE) contro* G. *(GRANDINETTI ERNESTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 11/10/2017

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020170/2018 65018201

Massime precedenti Conformi: N. 20170 del 2018 Rv. 650182 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7013** *del* **11/03/2020** (Rv. **657160 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DANILO SESTINI.** *Relatore:* **DANILO SESTINI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
R. *(FREDA ETTORE) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere

127013 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 015895/2019 65458001

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15895 del 2019 Rv. 654580 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7018** *del* **11/03/2020** (Rv. **657469 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*
C. *(ARRU BENEDETTO) contro* E. *(GRIECO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 09/01/2017

113112 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE Operatività relativamente ad una ragione creditoria già prescritta - Sussistenza - Fondamento.

La compensazione giudiziale può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta, ove il credito opposto sia certo e, benché indeterminato nel suo ammontare, di facile e pronta liquidazione, poiché la regola generale contenuta nell'art. 1242, comma 2, c.c., che postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione qualora il relativo termine non sia spirato nell'arco temporale di coesistenza dei crediti e dei debiti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, pure generale, per il quale, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Difformi: N. 23078 del 2005 Rv. 587950 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7016** *del* **11/03/2020** (Rv. **657505 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *Relatore:* **FRANCESCA FIECCONI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(BUSCEMI GAETANO) contro* C. *(BIAGIANTI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/04/2018

127006 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE Credito alla "restituzione" dei capitali investititi in prodotti finanziari azionato nei confronti della società di intermediazione proponente assoggettata a procedura concorsuale - Domanda di ammissione al passivo della società - Conseguenze - Interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni causati dalla CONSOB per omessa vigilanza sulla medesima società - Artt. 1310 e 2055 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

In tema di danni patiti per perdita di capitali investiti in prodotti finanziari proposti da società di intermediazione, la domanda di ammissione al passivo di tale società, assoggettata a procedura concorsuale, che sia finalizzata alla "restituzione" dei menzionati capitali, è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della CONSOB, fondato sull'illecito extracontrattuale consistente nella mancata vigilanza sull'operato della detta società di intermediazione; infatti, deve aversi riguardo non alla differente natura, restitutoria o risarcitoria, dei crediti azionati o alla diversità delle condotte contestate e dei soggetti coinvolti, ma all'unicità dell'evento pregiudizievole che, derivando da azioni od omissioni tutte causalmente convergenti alla sua produzione, comporta una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., con conseguente applicabilità dell'effetto estensivo interruttivo della prescrizione di cui all'art. 1310, comma 1, c.c. (Nella specie, la richiesta di ammissione al passivo, fondata sulla responsabilità, ai sensi dell'art. 2395 c.c., degli amministratori e dei sindaci, era stata qualificata dal giudice di primo grado come domanda di "restituzione", per inadempimento contrattuale, delle somme versate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio

Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 94, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2395

Massime precedenti Difformi: N. 4683 del 2020 Rv. 656911 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 17412 del 2016 Rv. 640678 - 01, N. 22164 del 2019 Rv. 654937 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6655** *del* **09/03/2020** (Rv. **657166 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
P. *(MAZZOLA LIBERATO) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/05/2018

040065 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 009241/2016 63970801

Massime precedenti Conformi: N. 9241 del 2016 Rv. 639708 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6651** *del* **09/03/2020** (Rv. **657165 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
I. *(BRONDI MAURO) contro* A. *(BACCI BACCIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/10/2016

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006141/2018 64842101

Massime precedenti Conformi: N. 6141 del 2018 Rv. 648421 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6658** *del* **09/03/2020** (Rv. **657164 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *Relatore:* **GIUSEPPE CRICENTI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(INGOGLIA ROBERTO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/07/2017

104185 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO Mutamento del rito da ordinario a speciale in primo grado - Erronea introduzione dell'appello con il rito ordinario - Applicabilità dell'art. 436 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

104186 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - IMPUGNAZIONI - CAMBIAMENTO DEL RITO In genere.

Nelle controversie in materia di locazione in cui sia stato disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale in primo grado, qualora l'appello venga erroneamente proposto con atto di citazione, non trova applicazione l'art. 436 c.p.c., che impone la notificazione della memoria di

costituzione contenente l'appello incidentale, dovendo l'appellato adeguarsi alle forme del rito ordinario prescelto dall'appellante. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in una causa locatizia trattata in primo grado secondo il rito speciale, aveva dichiarato inammissibile il gravame incidentale proposto con comparsa non notificata, ancorché il giudizio di appello fosse stato introdotto con citazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15897 del 2014 Rv. 632257 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6650** *del* **09/03/2020** (Rv. **657468 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
U. *(PERTILE SERGIO) contro* S. *(FASOLIN STEFANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/11/2017

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI Scritture private provenienti da terzi - Libera contestabilità - Sussistenza - Fondamento - Valore probatorio - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.

Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una compagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenente la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicità della firma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24208 del 2010 Rv. 614896 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23155 del 2014 Rv. 633325 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6651** *del* **09/03/2020** (Rv. **657165 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
I. *(BRONDI MAURO) contro* A. *(BACCI BACCIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/10/2016

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE In genere

148027 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016295/2019 65435001

Massime precedenti Conformi: N. 16295 del 2019 Rv. 654350 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6176** *del* **05/03/2020** (Rv. **657141 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(OCCHIPINTI CARLO) contro* P. *(FERLITO LUIGI EDOARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/12/2015

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Copia fotografica o fotostatica - Conformità all'originale - Mancato disconoscimento - Effetti - Incontestabilità della provenienza della scrittura - Esclusione- Fondamento - Fattispecie.

La mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale non comporta l'incontestabilità della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il consenso, prestato dalla parte che aveva compiuto il disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., allo svolgimento della c.t.u. grafologica sulla copia fotostatica della scrittura disconosciuta, non avesse precluso alla stessa parte la contestazione dell'esito dell'accertamento peritale sull'autenticità del documento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15954 del 2005 Rv. 584394 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6177** *del* **05/03/2020** (Rv. **657142 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(CASTAGNI GIANCARLO) contro* P. *(CASTRUCCI MARINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2018

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Oggetto - Differenze rispetto al contratto di fideiussione - Fattispecie (garanzia del servizio di gestione rifiuti).

Con il contratto autonomo di garanzia il garante si impegna a tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligazione - che può avere ad oggetto anche una prestazione infungibile - gravante sul debitore principale, in ciò differenziandosi rispetto al fideiussore, il quale, garantendo l'adempimento dell'obbligazione altrui, è tenuto ad una prestazione identica a quella dovuta dal debitore principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come garanzia autonoma la polizza cauzionale prestata da una società di assicurazione per le obbligazioni assunte da un concessionario del servizio di smaltimento di rifiuti speciali, desumendo il carattere infungibile della prestazione del debitore principale dai requisiti tecnici, economici e di affidabilità indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento del servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322

Massime precedenti Vedi: N. 30509 del 2019 Rv. 655839 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6177** *del* **05/03/2020** (Rv. **657142 - 02**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(CASTAGNI GIANCARLO) contro* P. *(CASTRUCCI MARINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2018

018121 ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Facoltà per l'assicuratore garante di adempiere la prestazione del debitore - Nullità della clausola - Ragioni.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

La clausola del contratto autonomo di garanzia che attribuisce all'assicuratore garante la facoltà, alternativa al versamento dell'indennizzo in favore del creditore insoddisfatto, di adempiere la stessa obbligazione del debitore, è nulla per contrarietà a norma imperativa, essendo precluso alle società di assicurazione, incluse quelle del ramo cauzioni, l'esercizio di qualsiasi attività diversa da quella assicurativa e da quelle connesse in base all'art. 5 della l. n. 295 del 1978 (applicabile "ratione temporis").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 11, Legge 10/06/1978 num. 295 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 384 del 2018 Rv. 646588 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6164** *del* **05/03/2020** (Rv. **657152 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
C. *(GIOVINE PIETRO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/07/2017

100230 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica dell'atto d'impugnazione nel domicilio eletto a difensore condividente lo studio col procuratore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sanatoria mediante costituzione in giudizio della parte - Ammissibilità - Limiti - Passaggio in giudicato "medio tempore" della sentenza - Fattispecie.

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

La notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l'atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia "medio tempore" passata in giudicato la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte - successiva al passaggio in giudicato della sentenza - il vizio della notifica aveva respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17023 del 2011 Rv. 619155 - 01, N. 26091 del 2017 Rv. 646141 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6162** *del* **05/03/2020** (Rv. **657159 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
P. *(FORMICA FRANCA PATRIZIA) contro* C. *(FODARO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/11/2017

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Invalidità della procura rilasciata per l'appello - Esistenza di altra valida procura rilasciata in primo grado per tutti i gradi del giudizio - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.

La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l'inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell'atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell'altra, precedentemente conferita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 25810 del 2009 Rv. 610399 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6174** *del* **05/03/2020** (Rv. **657140 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
G. *(SEMINARA DARIO) contro* U. *(FAZZINO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/12/2017

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Contratto di mutuo - Idoneità fungere da titolo esecutivo - Interpretazione del contratto integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo - Ammissibilità - Condizioni.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1195, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17194 del 2015 Rv. 636305 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6172** *del* **05/03/2020** (Rv. **657154 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(PIETROSANTI LUCA MARIA) contro* C. *(MASSARI HILDEGARD)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2016

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Applicabilità alle conclusioni desumibili dai documenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30744 del 2017 Rv. 647006 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6170** *del* **05/03/2020** (Rv. **657153 - 03**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
T. *(COSI SAVERIO) contro* I. *(GARGANI BENEDETTO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/09/2016

127021 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Credito pignorato - Periodi intercorrenti tra il pignoramento e la dichiarazione positiva del terzo e tra questa e l'ordinanza di assegnazione - Sospensione della prescrizione ex art. 2935 c.c. - Sussistenza - Ragioni.

Il termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato; la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 544

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6170** *del* **05/03/2020** (Rv. **657153 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
T. *(COSI SAVERIO) contro* I. *(GARGANI BENEDETTO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/09/2016

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Prescrizione del credito pignorato - Atti aventi efficacia interruttiva istantanea - Atti esecutivi portati a conoscenza del terzo pignorato o da questo compiuti - Sussistenza - Ordinanza di assegnazione del credito - Esclusione.

In tema di prescrizione del credito oggetto di pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da questo compiuti sono idonei a determinare un effetto interruttivo sul piano sostanziale ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c.; ne consegue che la prescrizione del credito è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al "debitor debitoris" dell'atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, in quanto sostanzialmente equiparabile ad un atto di riconoscimento del debito, o dall'accertamento giudiziale del suo obbligo, ma non dall'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **6170** *del* **05/03/2020** (Rv. **657153 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
T. *(COSI SAVERIO) contro* I. *(GARGANI BENEDETTO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/09/2016

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Pignoramento presso terzi di crediti - Effetto interruttivo della prescrizione - Oggetto - Diritto di credito del creditore procedente nei confronti dell'esecutato - Estensione al credito pignorato - Esclusione.

L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo ed eventualmente sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore e non in relazione al credito pignorato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 12239 del 2019 Rv. 653778 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **5968** *del* **03/03/2020** (Rv. **657163 - 01**)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **MARCO DELL'UTRI.** *Relatore:* **MARCO DELL'UTRI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(AULETTA FERRUCCIO) contro* C. *(RUOTOLO CARMINE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/12/2017

104030 LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA Clausola che esclude il diritto all'indennità per i miglioramenti in favore del conduttore - Limitazione di responsabilità del locatore - Esclusione - Fondamento.

La clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione al conduttore di un'indennità per i miglioramenti non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità del locatore ai sensi dell'art. 1229 c.c., perché non incide sulle conseguenze della colpa o dell'eventuale inadempimento di quest'ultimo, bensì sul diritto sostanziale all'indennità prevista, con norma derogabile, dall'art. 1592 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1592

Massime precedenti Vedi: N. 10425 del 2002 Rv. 555891 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **5964** *del* **03/03/2020** (Rv. **657162 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
L. *(MEGALE GIULIO GIACOMO) contro* G. *(SCIAUDONE ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/05/2018

055042 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - SUBAFFITTO, SUBLOCAZIONE E SUBCONCESSIONE - IN GENERE Affitto di fondi rustici - Cessione del contratto - Opponibilità al concedente - Conoscenza della cessione - Necessità.

La cessione del contratto di affitto di fondo rustico non necessita del consenso del concedente, ma deve essergli comunicata con modalità idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto; tale comunicazione, pur non costituendo requisito di validità della cessione, condiziona l'opponibilità della stessa nei confronti del contraente ceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 2558, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 21, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 17545 del 2018 Rv. 649660 - 01, N. 364 del 2005 Rv. 578759 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **7249** *del* **13/03/2020** (Rv. **657300 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.**
R. *(VASSALLI FRANCESCO) contro* S. *(D'ONGHIA ANDREA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/10/2017

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Terzo datore di ipoteca - Opposizione a precetto volta all'accertamento della insussistenza di una sua obbligazione al pagamento della somma dovuta dal debitore - Interpretazione del precetto - Mancanza di domanda nei suoi confronti - Ammissibilità della opposizione - Esclusione - Fattispecie.

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la "res" del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione a precetto formulata dai terzi intimati deducendo di non avere accettato l'eredità del datore di ipoteca sul bene indicato in precetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2868

Massime precedenti Conformi: N. 5507 del 2003 Rv. 561974 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **7055** *del* **12/03/2020** (Rv. **657559 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.**
E. *(IAZZETTA CARLO) contro* Y. *(BERLIRI MARCO)*
Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

140040 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI In genere.

La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12126 del 2016 Rv. 640237 - 01, N. 14245 del 2016 Rv. 640499 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2201 del 2016 Rv. 638226 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **7061** *del* **12/03/2020** (Rv. **657299 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENRICO SCODITTI.** *Relatore:* **ENRICO SCODITTI.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(PRINCIPATO STEFANO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 16/11/2017

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA Criterio sussidiario - Applicabilità residuale - Fondamento.

La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8409 del 2011 Rv. 617095 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **7068** *del* **12/03/2020** (Rv. **657463 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.**
L. *(RIZZOTTI DOMENICO) contro* I. *(MELAZZO GIUSEPPE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/07/2018

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021335/2017 64570201

Massime precedenti Conformi: N. 21335 del 2017 Rv. 645702 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **6386** *del* **06/03/2020** (Rv. **657292 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.**
C. *(BRUNO GAETANO) contro* L.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 25/07/2018

100043 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza - Computo - Criteri - Comparsa depositata oltre il termine - Inammissibilità dell'appello - Mancato decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. - Irrilevanza.

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere.

Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 6601 del 2012 Rv. 622417 - 01, N. 12724 del 2015 Rv. 635947 - 01, N. 11965 del 2013 Rv. 626212 - 01, N. 3081 del 2017 Rv. 642747 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **6408** *del* **06/03/2020** (Rv. **657286 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *Relatore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.**
F. *(CARUSO ALFIO) contro* S. *(BLANCO CINZIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/05/2018

055003 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE In genere

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017424/2019 65536501

Massime precedenti Conformi: N. 17424 del 2019 Rv. 655365 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **6318** *del* **05/03/2020** (Rv. **657291 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
C. *(BONADUCE CORRADO) contro* D. *(GESMUNDO DANIELA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 22/08/2018

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appello - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Proposizione con ricorso - Salvezza degli effetti ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 - Configurabilità - Esclusione.

L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 2 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 8757 del 2018 Rv. 648884 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24379 del 2019 Rv. 655255 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **6149** *del* **05/03/2020** (Rv. **657290 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ENZO VINCENTI.** *Relatore:* **ENZO VINCENTI.**
V. *(CECCONI MAURIZIO) contro* A. *(MARSANO VALERIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/10/2018

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Tariffa di igiene ambientale - Pagamento dell'IVA al cedente - Indebito oggettivo - Sussistenza - Detrazione dell'imposta da parte del cessionario - Irrilevanza.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

279466 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE In genere.

Il pagamento dell'IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), attesa la natura tributaria di detta tariffa e la sua non assoggettabilità ad imposta, integra indebito oggettivo e legittima l'azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza la eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 49, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3078 del 1992 Rv. 476239 - 01, N. 16332 del 2018 Rv. 649418 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5078 del 2016 Rv. 639013 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **5712** *del* **03/03/2020** (Rv. **657298 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **COSIMO D'ARRIGO.** *Relatore:* **COSIMO D'ARRIGO.**
B. *(RIVOSECCHI DAVIDE VINCENZO MARINO) contro* C. *(MANDARANO ANTONELLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/06/2017

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Appello avverso la sentenza ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità - "Translatio iudicii" o conversione dell'appello in ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

Qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la "translatio iudicii" perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25078 del 2016 Rv. 641933 - 01, N. 5092 del 2018 Rv. 649140 - 01, N. 6968 del 1999 Rv. 528318 - 01, N. 15275 del 2006 Rv. 591706 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione lavoro e VI lavoro



Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **7566** *del* **27/03/2020** (Rv. **657511 - 01**)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
N. *(GAMBARDELLA GIUSEPPE) contro* T. *(BARBATO ARTURO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2017

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Visita medica a seguito di assenza superiore a 60 giorni - Precedenza all'assegnazione delle mansioni - Necessità - Presentazione al lavoro - Omissione - Conseguenze.

In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24459 del 2016 Rv. 642089 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **7484** *del* **23/03/2020** (Rv. **657441 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* C. *(VITALE SOSSIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/03/2014

129076 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO Contribuzione figurativa - Periodi di servizio presso Accademia navale - Periodo eccedente la durata della ferma di leva - Computabilità ai fini pensionistici - Esclusione - Fondamento.

Il periodo trascorso presso l'Accademia navale, valorizzabile ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa, non può essere superiore al periodo della durata della ferma di leva (nella specie pari a ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. n. 237 del 1964), perchè la "ratio" dell'art. 49 della l. n. 153 del 1969 è tesa ad evitare che i soggetti protetti subiscano pregiudizio nella fruizione futura delle prestazioni previdenziali in relazione ad eventi che ne impediscano l'attività lavorativa, esigenza evidentemente non configurabile in caso cd. rafferma volontaria.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST., Legge 10/10/1950 num. 877 art. 1, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 56 CORTE COST., DPR 14/02/1964 num. 237 art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 262 del 2008 Rv. 600974 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **7485** *del* **23/03/2020** (Rv. **657517 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(MARITATO LELIO) contro* R. *(SUMMA ROSANNA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 17/04/2014

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Professionisti già pensionati - Svolgimento di attività di lavoro autonomo – Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.

I pensionati che svolgano abitualmente attività lavorativa libero-professionale e non siano tenuti a versare il contributo soggettivo all'ente previdenziale di categoria soggiacciono all'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, come si evince "a contrario" dall'interpretazione autentica di tale disposizione, contenuta nell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111 del 2011), il quale, nell'escludere dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata "i soggetti di cui al comma 11", fa riferimento ai pensionati che versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di previdenza obbligatorie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 11 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32167 del 2018 Rv. 652030 - 01, N. 32166 del 2018 Rv. 652029 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7303** *del* **16/03/2020** (Rv. **657440 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.**
N. *(PESCERELLI MILENA) contro* A. *(DELLA FONTANA ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 01/10/2013

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Azienda ospedaliera universitaria - Direttore amministrativo - Trattamento economico - Equiparazione ex art. 2, comma 5, del d.p.c.m. n. 502 del 1995 - Criteri.

In tema di dirigenza pubblica, il trattamento economico del direttore amministrativo di una azienda ospedaliera universitaria va rapportato a quello del dirigente apicale amministrativo e non a quello del dirigente apicale sanitario, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 2, comma 5, novellato, del d.p.c.m. n. 502 del 1995 che attribuisce al direttore sanitario e al direttore amministrativo un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale "rispettivamente" per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa, secondo una distinzione coerente con la diversità dei ruoli, in quanto il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche e svolge funzioni di carattere prettamente amministrativo, mentre il direttore sanitario è un medico e dirige e coordina l'attività dei dirigenti medici.

Riferimenti normativi: DPCM 19/07/1995 art. 2 com. 5, DPCM 31/05/2001 art. 2

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7246** *del* **13/03/2020** (Rv. **657439 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *Relatore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**
M. *(DEI ROSSI DINO) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Stabilizzazione del personale precario - Condizioni - Maturazione del triennio di anzianità a tempo determinato in virtù di proroghe successive al 28 settembre 2007 - Esclusione - Fondamento.

In materia di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, prevista, tra l'altro, per il personale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data - ex art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 - del 28 settembre 2007, non è consentita in favore di chi abbia maturato il triennio di anzianità a tempo determinato in forza di proroghe intervenute dopo la predetta data, poiché l'interpretazione costituzionalmente orientata delle menzionate disposizioni induce a ritenere che la platea dei destinatari dovesse essere cristallizzata alla data in questione, con esclusione di qualsiasi rilevanza di proroghe disposte successivamente, sia pure in relazione a contratti stipulati anteriormente; del resto, la opposta esegesi, oltre a non essere rispettosa della "ratio" della norma, volta a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, finirebbe per attribuire alle amministrazioni il potere di individuare esse stesse, a "priori" e non "a posteriori", i destinatari della procedura di accesso speciale, in spregio ai principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere al reclutamento del personale nell'ambito del rapporto di pubblico impiego ed in assenza di quelle ragioni di interesse pubblico che sole possono giustificare, in casi eccezionali individuati dal legislatore, la deroga al concorso pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23019 del 2018 Rv. 650390 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19166 del 2017 Rv. 645037 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **7090** *del* **12/03/2020** (Rv. **657438 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(PATTERI ANTONELLA) contro* B. *(ANDREONI AMOS)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/08/2014

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione di anzianità - Innalzamento dell'età pensionabile - Deroga ex art. 1, comma 8, della l. n. 243 del 2004, come modificato dalla l. n. 247 del 2007 - Prosecuzione volontaria della contribuzione autorizzata prima del 20 luglio 2007 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di pensione di anzianità, la deroga all'innalzamento dell'età pensionabile prevista dall'art. 1, comma 8, della l. n. 243 del 2004, come modificato dalla l. n. 247 del 2007, si applica quando sia stato autorizzato il versamento della contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, senza che abbia rilievo la data dei relativi versamenti, trattandosi di deroga volta a tutelare i soggetti che abbiano acquisito i requisiti pensionistici facendosi carico personalmente di eseguire il pagamento dei contributi e che, a causa delle modifiche normative introdotte, si verrebbero a trovare nella impossibilità di accedere al pensionamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 CORTE COST., Legge 18/02/1983 num. 47 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12362 del 2019 Rv. 653757 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7091** *del* **12/03/2020** (Rv. **657188 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **VALERIA PICCONE.** *Relatore:* **VALERIA PICCONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(DI CAGNO GIOVANNI) contro* I. *(SCIPLINO ESTER ADA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 18/03/2014

129144 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO Contributi indebitamente versati - Interessi e risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Cumulo di interessi legali e rivalutazione nei crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria - Inapplicabilità - Fondamento.

La restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta (anche in dipendenza del suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) costituisce l'oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 c.c.), assoggettata alla disciplina dettata per quelle obbligazioni e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 1224 c.c., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell'adempimento, restando invece inapplicabile, all'indicata obbligazione restitutoria, la speciale disciplina del cumulo di interessi legali e rivalutazione esclusivamente dettata per i crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4402 del 2009 Rv. 607372 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13359 del 2007 Rv. 600013 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **7089** *del* **12/03/2020** (Rv. **657520 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* T.
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2014

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Lavoratrice madre iscritta alla gestione separata ex l. n. 335 del 1995 - Indennità di maternità - Percezione di redditi non collegati con lo svolgimento di attività lavorativa - Compatibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'indennità di maternità, prevista dall'art. 64 del d. lgs. n. 151 del 2001 ("ratione temporis" vigente) per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, prescinde dallo stato di effettivo bisogno in cui versi la donna nel periodo di riferimento, ed è pertanto compatibile con la percezione di redditi non correlati all'effettiva prestazione di attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto all'indennità in discorso, in favore di una donna che, nel medesimo periodo, aveva percepito il compenso per la carica di amministratore di s.r.l., pur non avendo prestato attività lavorativa, come da attestazione ex art 5 d.m. 12 luglio 2007).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 64 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 12/07/2007 art. 5

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **7088** *del* **12/03/2020** (Rv. **657519 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
I. *(CALIULO LUIGI) contro* D. *(COCCIOLI SANDRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE Cessazione dell'attività commerciale - Indennizzo ex d.lgs. n. 207 del 1996 - Presupposti - Cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese - Termine finale - Maturazione del diritto a pensione al raggiungimento dell'età prevista - Esclusione - Effettivo conseguimento della prestazione pensionistica - Necessità - Fondamento.

In ordine al termine finale di erogazione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, previsto dall'art. 1, comma 272, della l. n. 207 del 1996, per coloro che si cancellino dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese, l'esplicito richiamo all'età pensionabile di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, lungi dal rappresentare il limite invalicabile oltre il quale l'indennizzo non può più essere corrisposto, integra un rinvio generale alla disciplina propria della gestione a carico della quale grava la pensione dell'interessato, che deve essere aggiornato sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, di modo che l'interessato conserva il diritto alla percezione del beneficio fino all'effettivo conseguimento della prestazione pensionistica.

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1996 num. 207 art. 1 com. 272

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **7085** *del* **12/03/2020** (Rv. **657518 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
C. *(CONTE FRANCESCA GRAZIA) contro* A. *(RANIERI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/07/2018

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Discrezionalità - Riattivazione prima della definizione del giudizio penale - Ammissibilità – Fondamento.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, il cui esercizio, peraltro, non obbliga quest'ultima ad attendere la conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo riprendere il procedimento disciplinare allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione, alla stregua di una regola che, già ricavabile dal sistema, è stata successivamente formalizzata dalla integrazione della suddetta disposizione ad opera del d. lgs. n. 75 del 2017 (non applicabile "ratione temporis" alla fattispecie).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 14 com. 1 lett. A

Massime precedenti Conformi: N. 12662 del 2019 Rv. 653833 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6943** *del* **11/03/2020** (Rv. **657515 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Diff.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* M. *(MIRANDA MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/10/2014

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di

mobilità - Svolgimento di attività di lavoro autonomo da parte del percettore - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è incompatibile con la percezione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della l. n. 223 del 1991, tranne nel caso in cui il lavoratore già svolgesse, nella costanza del lavoro subordinato, anche un lavoro autonomo con esso compatibile, e quest'ultimo abbia continuato a svolgere anche dopo il collocamento in mobilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente il diritto a percepire l'indennità di mobilità, da parte di un lavoratore che, dopo l'iscrizione nelle relative liste, aveva continuato a svolgere l'attività di amministratore di s.p.a., già svolta in precedenza).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2497 del 2018 Rv. 647308 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6946** *del* **11/03/2020** (Rv. **657516 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
B. *(SCARTOZZI GINO) contro* A. *(ALESII ALESSIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2014

098052 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI Attribuzione della qualifica superiore all'atto del collocamento a riposo - Condizioni - Riconducibilità della qualifica alla carriera di appartenenza - Necessità - Ruolo unico della dirigenza medica - Esclusione - Fondamento.

In tema di attribuzione dei benefici combattentistici di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 336 del 1970, come interpretato dall'art. 3 della l. n. 824 del 1971, per qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento, sicché i suddetti benefici non sono applicabili alla dirigenza sanitaria, essendo quest'ultima inserita in un ruolo unico che non contempla progressioni di carriera e si distingue unicamente per profili professionali.

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6760** *del* **10/03/2020** (Rv. **657437 - 01**)
Presidente: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Estensore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *Relatore:* **ANTONELLA PAGETTA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
G. *(BUZZELLI DARIO) contro* D. *(TINAGLIA FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/01/2016

126004 POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE Indennità di buonuscita - Successione della gestione commissariale alla gestione separata dell'IPOST - Configurabilità - Conseguenze in tema di interruzione della prescrizione.

In tema di liquidazione dell'indennità di buonuscita, la Gestione commissariale del fondo buonuscita Poste Italiane s.p.a. è titolare dei rapporti giuridici già facenti capo alla gestione separata dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) alla cui soppressione è seguita la fase liquidatoria dei rapporti pregressi ad opera della predetta Gestione; ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti dell'IPOST estende la sua efficacia alla Gestione commissariale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 6 lett. A CORTE COST., DPR 08/04/1953 num. 542 art. 15, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 7, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5279 del 2001 Rv. 545783 - 01, N. 19133 del 2004 Rv. 577309 - 01, N. 6940 del 2003 Rv. 562726 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6757** *del* **10/03/2020** (Rv. **657436 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
P. *(PANDOLFO ANGELO) contro* G. *(GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/04/2016

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 70 del c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a. del 14 aprile 2011 - "Rimodulazione del piano di incentivazione" - Condizioni - Previa informativa alle OO.SS. in relazione a mutamenti organizzativi e di mercato - Necessità - Fattispecie.

La rimodulazione del piano di incentivazione secondo la previsione dell'art. 70 del c.c.n.l. di Poste Italiane s.p.a. del 14 aprile 2011 è condizionata al manifestarsi di una esigenza di mutamento organizzativo o da mutamenti degli scenari di mercato e la relativa informazione alle organizzazioni sindacali deve essere fornita prima dell'intervento di rimodulazione. (Fattispecie in cui è stato escluso che un disservizio al sistema informatico fornito da un'azienda esterna sia riconducibile ad un "mutamento organizzativo", ovvero ad un "mutamento dello scenario di mercato").

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/04/2011 art. 70, Cod. Civ. art. 1175

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6753** *del* **10/03/2020** (Rv. **657430 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.**
P. *(DI PARDO GIULIANO) contro* I. *(MATANO GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 11/04/2014

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Omissioni contributive - Verbale di accertamento - Impugnazione promossa dopo l'iscrizione a ruolo - Notifica della cartella - Sopravvenuta carenza di interesse all'azione di accertamento negativo - Fondamento.

La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12025 del 2019 Rv. 653765 - 01, N. 4225 del 2018 Rv. 647449 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10553 del 2017 Rv. 643788 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6751** *del* **10/03/2020** (Rv. **657429 - 01**)
Presidente: **TORRICE AMELIA.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
M. *(BOSCHI ALESSANDRO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2014

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Indennità di servizio penitenziario ex art. 1 della l. n. 65 del 1983 - "Personale civile di ruolo e non di ruolo" - Condizione - Dipendenti del ministero della giustizia - Necessità - Disparità di trattamento - Esclusione - Fattispecie.

L'indennità di servizio penitenziario di cui all'art. 1 della l. n. 65 del 1983 compete esclusivamente ai dipendenti civili del Ministero della giustizia, di ruolo e non, che operano presso gli istituti di prevenzione e pena, come univocamente chiarisce la lettera della norma e come si giustifica in virtù del peculiare stato giuridico di detti lavoratori, sicché il mancato riconoscimento di tale emolumento ai dipendenti di altre amministrazioni - per i quali peraltro è prevista una diversa indennità, ai sensi dell'art. 2 della legge citata - non concreta alcuna disparità di trattamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'indennità di cui all'art. 1 della l. n. 65 del 1983 spetti ai docenti in servizio presso i penitenziari).

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1983 num. 65 art. 1, Legge 03/03/1983 num. 65 art. 2 CORTE COST., Legge 27/10/1987 num. 436 CORTE COST., Decreto Legge 28/08/1987 num. 356 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 12725 del 2017 Rv. 644502 - 01, N. 14953 del 2016 Rv. 640734 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6756** *del* **10/03/2020** (Rv. **657435 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
P. *(ZANGROSSI LINEO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/10/2013

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Trasferimento di personale ministeriale ad enti locali - Disciplina ex art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Conseguenze - Applicazione della contrattazione collettiva dell'ente di destinazione - Pregresso giudicato su mansioni superiori - Limiti.

In tema di trasferimento di personale ministeriale ad enti locali ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini dell'inquadramento del personale, trova applicazione ex art. 2112 c.c. la contrattazione collettiva dell'ente di destinazione ed il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori presso la precedente amministrazione ha efficacia vincolante per i periodi successivi esclusivamente se il lavoratore alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in tale arco temporale, a condizione che rimanga immutata la disciplina collettiva di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 19303 del 2015 Rv. 637247 - 01, N. 10614 del 2011 Rv. 617401 - 01, N. 13994 del 2017 Rv. 644538 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6754** *del* **10/03/2020** (Rv. **657434 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **GUIDO RAIMONDI.** *Relatore:* **GUIDO RAIMONDI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
R. *(BECHI VITTORIO) contro* M. *(TOZZI IACOPO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/03/2018

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Rito cd. Fornero - Inosservanza - Deducibilità come motivo di impugnazione - Limiti - Verificazione di una conseguente lesione - Necessità - Fattispecie.

La violazione della disciplina relativa all'introduzione della causa mediante il rito c.d. Fornero può essere dedotta come motivo di impugnazione solo se la parte indichi il concreto pregiudizio alle prerogative processuali derivatole dalla mancata adozione del predetto rito, con conseguente interesse alla relativa rimozione, non potendosi ravvisarsi tale pregiudizio nella privazione di "una fase processuale", considerato che il rito ordinario (nella specie seguito) rappresenta la massima espansione della cognizione integrale, idonea a consentire il migliore esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 47 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 all. 1 art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 22325 del 2014 Rv. 633111 - 01, N. 1448 del 2015 Rv. 633965 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3758 del 2009 Rv. 606660 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6635** *del* **09/03/2020** (Rv. **657187 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO BERRINO.** *Relatore:* **UMBERTO BERRINO.**
I. *(SGROI ANTONINO) contro* F. *(COPPONI FRANCESCO)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MACERATA, 04/04/2014

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Contributo di mobilità - Obblighi di versamento - Computo - Riferimento ai soli dipendenti effettivamente collocati in mobilità - Configurabilità.

In tema di contribuzione per la mobilità, in forza dell'art 5, quarto comma, della l. n. 223 del 1991 - nel testo vigente "ratione temporis" -, per il quale l'impresa datrice di lavoro è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, e del combinato disposto degli artt. 7, primo e secondo comma, e 16, primo comma, della stessa legge (ai sensi dei quali alcune categorie di lavoratori non hanno diritto all'indennità), le imprese sono tenute a versare il contributo a loro carico solo con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che abbiano diritto all'indennità, ma non con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità non aventi diritto ad usufruire dell'indennità stessa.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 lett. A PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14305 del 2007 Rv. 598075 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6637** *del* **09/03/2020** (Rv. **657432 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
I. *(MERANI CARLO LEONE GIACOMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/02/2014

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Pubblico impiego contrattualizzato - Aspettativa - Autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'autorizzazione allo svolgimento di attività extralavorativa retribuita è necessaria anche ove il dipendente si trovi in regime di aspettativa, in quanto, da un lato, la previsione contenuta nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 non contiene una distinzione a seconda dello stato del rapporto di lavoro, e, dall'altro, la predetta aspettativa non fa cessare il rapporto stesso, sicché la persistente appartenenza del dipendente medesimo ad una pubblica amministrazione non fa venir meno i rischi di conflitto di interessi o di possibile utilizzazione di entrature che la citata previsione è preposta a prevenire. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa irrogata ad una società privata che aveva conferito incarichi di consulenza ad un dipendente pubblico, durante il periodo in cui quest'ultimo si trovava in aspettativa, senza chiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15098 del 2011 Rv. 618621 - 01, N. 4701 del 2019 Rv. 652647 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28210 del 2019 Rv. 655504 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6649** *del* **09/03/2020** (Rv. **657190 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *Relatore:* **GUGLIELMO CINQUE.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
I. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* G.
Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/10/2017

103397 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO Decadenza ex art. 32 della l. n. 183 del 2010 - Cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. avvenuta prima dell'entrata in vigore della norma - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni intervenute prima dell'entrata in vigore della predetta legge, come emerge dall'interpretazione letterale della norma - di carattere eccezionale - che individua espressamente il "dies a quo" del termine di decadenza nella "data del trasferimento", nonché, sul piano logico-sistematico, dall'assenza, nel comma 4 dell'art. 32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l'ipotesi anche per quelli già scaduti.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. C CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13648 del 2019 Rv. 653965 - 01, N. 7788 del 2017 Rv. 643589 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6643** *del* **09/03/2020** (Rv. **657433 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **LUIGI CAVALLARO.** *Relatore:* **LUIGI CAVALLARO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
Z. *(MASSELLA MICHELE) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/12/2013

129187 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE Prestazioni previdenziali - Erronea certificazione resa dall'ente previdenziale all'assicurato che sia terzo rispetto al rapporto contributivo - Responsabilità contrattuale dell'ente - Esclusione - Fondamento.

129192 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di prestazioni previdenziali, l'erronea certificazione resa dall'ente previdenziale all'assicurato, che sia lavoratore autonomo, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell'ente, poichè il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 della l. n. 88 del 1989 può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non possono fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nella comunicazione di notizie che rientrano nella loro diretta sfera di conoscibilità.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 23114 del 2019 Rv. 655057 - 01, N. 2498 del 2018 Rv. 647372 - 01, N. 16044 del 2004 Rv. 575780 - 01, N. 7291 del 2008 Rv. 602313 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6642** *del* **09/03/2020** (Rv. **657189 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PAOLA GHINOY.** *Relatore:* **PAOLA GHINOY.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/06/2014

129154 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO Domanda amministrativa - Condizione di proponibilità della domanda giudiziaria - Provvedimento ispettivo di interdizione della gestante dal lavoro - Sufficienza - Esclusione.

Quando sia in contestazione la prestazione previdenziale, la domanda giudiziaria deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla domanda amministrativa, alla cui carenza non può supplire, il provvedimento ispettivo di interdizione ex art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, che, avendo mera funzione di legittimazione dell'assenza dal lavoro, non può tenere luogo dell'istanza per la corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 17, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29236 del 2011 Rv. 620107 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6450** *del* **06/03/2020** (Rv. **657186 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(SGROI ANTONINO) contro* S. *(SICURO CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 18/03/2014

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Stazioni sperimentali per l'industria - Natura giuridica - Conseguenze - Art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008 - Contributi di maternità e per malattia - Obbligo di pagamento - Sussistenza.

Le stazioni sperimentali per l'industria hanno natura giuridica di enti pubblici economici e e pertanto rientrano nell'ambito delle "imprese dello Stato" che, ex art. 20, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 2 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26038 del 2019 Rv. 655397 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6449** *del* **06/03/2020** (Rv. **657431 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSANA MANCINO.** *Relatore:* **ROSSANA MANCINO.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* U. *(SCARAVILLI FABIO MARIA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 14/12/2013

011070 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) Appalto di servizi di trasporto - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

È configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in conformità al principio di cui alla massima, aveva riqualificato come appalto di servizi di trasporto il rapporto negoziale, denominato dalle parti contratto di sub-trasporto, in considerazione di elementi di fatto tali da farlo ritenere non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma rientrante nell'ambito di un'unitaria e sistematica strategia di "outsourcing").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1678

Massime precedenti Conformi: N. 14670 del 2015 Rv. 636091 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6290** *del* **05/03/2020** (Rv. **657183 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
P. *(RUSCONI FABIO) contro* C. *(STOLZI PAOLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/02/2014

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Ente locale - Reinternalizzazione di funzioni e servizi - Riassorbimento del personale - Condizioni.

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, nel caso di "reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati" da parte di un ente pubblico, il riassorbimento delle unità di personale già

dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della azienda o società interessata dal processo di reinternalizzazione può avvenire mediante applicazione della disciplina generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, e con essa dell'art. 2112 c.c., purché ricorrano le seguenti condizioni: superamento di un pubblico concorso, provenienza dei dipendenti dallo stesso ente locale dal quale vengono "riassorbiti", vacanza nella pianta organica, disponibilità delle risorse e, infine, assenza di ulteriori vincoli normativi all'assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 25021 del 2014 Rv. 633244 - 01, N. 30663 del 2019 Rv. 655878 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6294** *del* **05/03/2020** (Rv. **657185 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ANNALISA DI PAOLANTONIO.**
Relatore: **ANNALISA DI PAOLANTONIO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
V. *(CUPIDO VINCENZO) contro* I. *(PONTONE MICHELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/07/2013

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE Rapporti tra medici convenzionati esterni ed enti sanitari - Natura - Vincolo della subordinazione - Esclusione - Conseguenze - Direttiva 99/70/CE - Inapplicabilità - Fondamento.

I rapporti tra i medici convenzionati esterni e gli enti sanitari, disciplinati dall'art. 48 della l. n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, nè potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo. Ne deriva che tali rapporti, non connotati da subordinazione, non possono essere ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, che presuppone la presenza di «un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro», al quale non può essere ricondotto il rapporto di parasubordinazione che si instaura con il medico convenzionato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70, DPR 29/07/1996 num. 500 art. 10 com. 7, DPR 28/07/2000 num. 271 art. 10 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 8457 del 2011 Rv. 616578 - 01, N. 18975 del 2015 Rv. 636930 - 01, N. 20581 del 2008 Rv. 604294 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20344 del 2005 Rv. 583601 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6291** *del* **05/03/2020** (Rv. **657184 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
D. *(VERGARI AGNESE) contro* I. *(CIRIELLO CHERUBINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 26/03/2014

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA Ricollocazione del personale ex art. 5 della l. n. 410 del 1999 - Nuova assunzione - Applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La ricollocazione dei dipendenti dei consorzi agrari, disciplinata dall'art. 5 della l. n. 410 del 1999, norma applicabile "ratio temporis", configura una ipotesi di nuova assunzione e non di trasferimento del rapporto di lavoro, non trovando applicazione, in ragione della natura privatistica dei consorzi, l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina il solo passaggio del personale tra amministrazioni pubbliche; ne consegue che va escluso il mantenimento presso il nuovo datore di tutti i trattamenti già in godimento presso i consorzi (anzianità, quattordicesima, ex fondo di previdenza, etc.).

Riferimenti normativi: Legge 28/10/1999 num. 410 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 17201 del 2004 Rv. 576317 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6289** *del* **05/03/2020** (Rv. **657174 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **ROSA ARIENZO.** *Relatore:* **ROSA ARIENZO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(LALLI CLAUDIO) contro* A. *(BENIFEI ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 16/12/2016

103124 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI Procedure di mobilità - Mutamento delle mansioni - Legittimità - Condizioni - Applicabilità al distacco del lavoratore presso terzi a seguito di mobilità ex art. 8, comma 3, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. in l. n. 236 del 1993.

Nel corso delle procedure di mobilità, ex art. 4, comma 11, della l. n. 223 del 1991, gli accordi sindacali possono prevedere, per garantire il reimpiego di almeno una parte dei lavoratori, che il datore assegni loro, in deroga all'art. 2103 c.c., mansioni diverse da quelle svolte, anche inferiori o peggiorative, trattandosi di rimedio volto ad evitare il licenziamento (fermo restando che i lavoratori non sono vincolati alla deroga poiché possono rifiutare la dequalificazione affrontando il rischio del licenziamento); il medesimo principio - derogabilità del divieto di demansionamento in base ad accordi collettivi fondati sull'interesse del lavoratore a non perdere il posto di lavoro - trova applicazione anche nel caso di distacco del personale ove ricorra l'ipotesi specifica disciplinata dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. in l. n. 236 del 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30 com. 4, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32330 del 2018 Rv. 652031 - 01, N. 14944 del 2014 Rv. 631603 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6094** *del* **04/03/2020** (Rv. **657172 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *Relatore:* **PAOLO NEGRI DELLA TORRE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*
B. *(PAGLIARELLO ANGELO GIOACCHINO MARIA) contro* E. *(LAVIZZARI MANFREDO VITALIANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/01/2017

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di inserimento ex artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 - Definizione del progetto "con il consenso del lavoratore" - Interpretazione - Approvazione - Sufficienza - Negoziazione - Esclusione.

Nel contratto di inserimento di cui agli artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, il consenso del lavoratore al progetto individuale, previsto dall'art. 55 del citato d.lgs., non implica che esso debba essere concesso all'esito di una specifica negoziazione a mezzo trattativa, essendo sufficiente la mera approvazione in esito ad una complessiva valutazione di rispondenza alla eventuale professionalità già acquisita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22687 del 2018 Rv. 650559 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6092** *del* **04/03/2020** (Rv. **657182 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
E. *(PETRAROLI ALBERTO) contro* I. *(FRASCONA' LORELLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/06/2013

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Rapporti interni tra il concessionario alla riscossione e l'ente creditore - Diritto del concessionario di essere manlevato dalle spese processuali del giudizio di opposizione - Nozione di "spese esecutive" - Spese del giudizio di opposizione - Inclusione.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, la nozione di "spese esecutive" per le quali sussiste il diritto del concessionario del servizio di riscossione ad essere manlevato dall'ente medesimo non va interpretata restrittivamente, dovendosi includere non solo le spese sostenute per l'azione esecutiva in senso stretto, ma anche quelle necessarie per resistere in giudizio alle opposizioni proposte dal debitore o da terzi, comprese quelle relative alla remunerazione dei propri legali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 326 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 3 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 15390 del 2018 Rv. 649058 - 01, N. 12612 del 2017 Rv. 644401 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **6096** *del* **04/03/2020** (Rv. **657173 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *Relatore:* **ENRICA D'ANTONIO.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
I. *(PREDEN SERGIO) contro* L. *(PENDIBENE RAFFAELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2013

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011708/2019 65383101

Massime precedenti Conformi: N. 11708 del 2019 Rv. 653831 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **6092** *del* **04/03/2020** (Rv. **657182 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *Relatore:* **FEDERICO DE GREGORIO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*
E. *(PETRAROLI ALBERTO) contro* I. *(FRASCONA' LORELLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/06/2013

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Rapporti interni tra il concessionario alla riscossione e l'ente creditore - Diritto del concessionario di essere manlevato dalle spese processuali del giudizio di opposizione - Configurabilità - Condizioni - Modalità di esercizio.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede; nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12612 del 2017 Rv. 644401 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **5898** *del* **03/03/2020** (Rv. **657181 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **LUCIA TRIA.** *Relatore:* **LUCIA TRIA.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(CLARIZIA RENATO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/10/2013

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012804/2018 64873501

Massime precedenti Conformi: N. 12804 del 2018 Rv. 648735 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **5897** *del* **03/03/2020** (Rv. **657180 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MATILDE LORITO.** *Relatore:* **MATILDE LORITO.** *P.M.* **CELESTE ALBERTO.** *(Conf.)*
A. *(DI LUCCIO MARINA) contro* D. *(DE SANTIS ENRICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/04/2018

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Consumo di sostanze stupefacenti - Dipendente a contatto con utenza - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giusta causa, l'uso e la detenzione, anche a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti non sono consoni, in base agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, allo svolgimento di una prestazione lavorativa implicante contatto con gli utenti da parte del dipendente. (Fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un operatore della mobilità addetto alla verifica del pagamento del parcheggio per le vetture in sosta il quale aveva definito il procedimento penale con una sentenza di patteggiamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12994 del 2018 Rv. 649066 - 01, N. 11715 del 2014 Rv. 631054 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **5895** *del* **03/03/2020** (Rv. **657178 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
I. *(MARINUZZI DARIO) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2013

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Personale dipendente della pubblica amministrazione - Estinzione del rapporto a termine - Successiva assunzione in ruolo - Trattamento di fine rapporto per il primo rapporto - Liquidazione - Frazionabilità - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPCM 20/12/1999 art. 1, Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24280 del 2014 Rv. 633079 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **5896** *del* **03/03/2020** (Rv. **657179 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **FRANCESCA SPENA.** *Relatore:* **FRANCESCA SPENA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
I. *(DEL MONDO FERDINANDO) contro* R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/01/2014

129018 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE Lavori socialmente utili - Quantificazione del trattamento economico - Determinazione ex art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997 - Criteri.

In tema di quantificazione del trattamento economico spettante ai lavoratori socialmente utili, cui è estranea "ex lege" la disciplina dell'impiego subordinato, la quantificazione dell'importo integrativo va operata unicamente secondo il disposto dell'art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs n. 468 del 1997, sulla base di una retribuzione oraria determinata secondo lo specifico criterio ivi indicato, per il quale il divisore previsto ai fini dell'individuazione del valore della retribuzione oraria per i lavoratori impiegati presso il soggetto utilizzatore nelle medesime attività, va applicato alla retribuzione base (minimo contrattuale ed indennità integrativa speciale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 77, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 14/09/2000 art. 52, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Decreto Legge 28/05/1981 num. 244, Legge 24/07/1981 num. 390, Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70

Massime precedenti Conformi: N. 28481 del 2018 Rv. 651736 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **5678** *del* **02/03/2020** (Rv. **657177 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**
F. *(CIRIACO FRANCESCO) contro* R.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/05/2014

095127 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Operato del commissario "ad acta" - Integrazione dell'accertamento reso in sede giudiziale - Esclusione - Fondamento.

L'operato del commissario "ad acta" non può integrare l'accertamento reso in sede giurisdizionale, anche di ottemperanza, essendo egli privo dei poteri e della capacità giuridica per condurre un processo con finalità accertative, ed esercitando, pertanto, un'attività puramente esecutiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 21

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **5679** *del* **02/03/2020** (Rv. **657513 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Parz. Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/05/2014

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Eccezione di non integrità del contraddittorio - Oneri del deducente - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice di rilevare d'ufficio la questione, sia pure a seguito di sollecitazione di parte. (Nella specie, la S.C., ha confermato la pronuncia di merito che, a fronte della domanda

volta al riconoscimento del punteggio per lo svolgimento del servizio civile, nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento, aveva rigettato l'eccezione di non integrità del contraddittorio, in quanto non accompagnata dall'indicazione dei controinteressati, nei cui confronti avrebbe potuto spiegare effetto l'attribuzione al ricorrente del punteggio invocato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25810 del 2013 Rv. 628300 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **5681** *del* **02/03/2020** (Rv. **657514 - 01**)
Presidente: **NOBILE VITTORIO.** *Estensore:* **VALERIA PICCONE.** *Relatore:* **VALERIA PICCONE.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
C. *(NAPONIELLO NICOLA) contro* E.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/05/2014

133040 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE "Contemplatio domini" in sede processuale - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

La "contemplatio domini" non richiede l'uso di formule sacramentali, né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale, cosicché la spendita del nome del rappresentato, contenuta nell'atto iniziale della lite, non dev'essere necessariamente ripetuta in ogni successivo atto del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto che la mancata notificazione del ricorso in appello alla società di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS non contrastasse con la previsione del litisconsorzio necessario di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 448 del 1998, essendosi costituito l'INPS, in primo grado, anche quale mandatario della suddetta società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 2332 del 2016 Rv. 638715 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **5679** *del* **02/03/2020** (Rv. **657513 - 02**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Parz. Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/05/2014

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Graduatorie ad esaurimento - Punteggio per il servizio militare ed il servizio civile sostitutivo - Valutazione - Necessità - Fondamento.

Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 197 art. 485 com. 7, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 2050

Massime precedenti Vedi: N. 5854 del 2017 Rv. 643277 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **5675** *del* **02/03/2020** (Rv. **657175 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.**
P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(OLIVETTI LUCA) contro* D. *(ZEPPETELLI LUCIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/07/2014

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Direttore sanitario ASL - Decurtazione dello stipendio ex art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 - Applicazione diretta - Esclusione - Previsione in apposito atto regionale - Necessità.

La decurtazione dei compensi di cui all'art. 6, comma 3, d.l. n. 78 del 2010, non si applica in via diretta al direttore sanitario della ASL, essendo necessaria, allo scopo, una specifica previsione da parte di apposito atto regionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 6 com. 20 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **5677** *del* **02/03/2020** (Rv. **657176 - 01**)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATERINA MAROTTA.** *Relatore:* **CATERINA MAROTTA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
L. *(BORTONE ROBERTA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/01/2014

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Passaggio di un dipendente da un comparto all'altro a seguito di concorso pubblico - Equiparabilità al trasferimento ai fini della conservazione dell'anzianità di servizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il passaggio di un dipendente pubblico da un comparto all'altro, a seguito di concorso pubblico, non è equiparabile, ai fini della conservazione dell'anzianità di servizio, al trasferimento interno all'amministrazione, dal momento che, mentre quest'ultimo è disposto per soddisfare esigenze dell'amministrazione, nel primo caso il passaggio consegue alla libera decisione del dipendente di sottoporsi al concorso in posizione di parità con gli altri concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio a una docente di scuola media, transitata nei ruoli del Conservatorio in forza di pubblico concorso).

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 200, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 21/12/1999 num. 508 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19437 del 2018 Rv. 649883 - 01, N. 17645 del 2009 Rv. 609945 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **5730** *del* **03/03/2020** (Rv. **657560 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *(Conf.)*
C. *(GRANATA PIERFRANCESCO) contro* G. *(MAZZEI ERNESTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/03/2017

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Condizioni - Mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti - Esclusione - Vizi configurabili.

Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando

pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3388 del 2005 Rv. 579433 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **5740** *del* **03/03/2020** (Rv. **657303 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CARLA PONTERIO.** *Relatore:* **CARLA PONTERIO.**
E. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(GAROFALO DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/01/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Abusiva reiterazione di contratti a termine - Danno ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura contrattuale - Conseguenze sul regime prescrizionale.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2534 del 2020 Rv. 656917 - 01, N. 9402 del 2017 Rv. 643756 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639065 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

sezione tributaria e VI tributaria



Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7538** *del* **26/03/2020** (Rv. **657459 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(CONTI LUCA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/07/2012

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Redditi d'impresa - Rettifica in via induttiva - Condizioni - Saldo negativo di cassa - Rilevanza - Desumibilità di ricavi non contabilizzati - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo. (Fattispecie relativa ad impresa individuale in cui la S.C. ha fatto riferimento al principio ragioneristico, di portata generale, per il quale la chiusura in rosso di un conto di cassa significa che le voci di spesa sono entità superiore agli introiti).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 1973 art. 39, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Massime precedenti Conformi: N. 25289 del 2017 Rv. 645982 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7325** *del* **17/03/2020** (Rv. **657456 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FABIO ANTEZZA.** *Relatore:* **FABIO ANTEZZA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
M. *(CASTALDI LAURA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/04/2016

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Istanza di rimborso proposta dal cedente o dal prestatore del servizio - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IVA, il cedente del bene o il prestatore del servizio è legittimato a pretendere il rimborso per la somma versata in relazione ad imposta indebitamente fatturata solo se sia completamente escluso il rischio di perdita di entrate fiscali da parte dell'Erario. Invero, dal compimento di un'operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi, l'uno tra l'amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell'imposta, l'altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa e il terzo tra l'amministrazione ed il cessionario, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa, ma tale autonomia presuppone che rimanga salvo il principio della neutralità dell'IVA, il quale postula l'esclusione, in concreto, dell'eventualità di una perdita di gettito tributario. (Nella specie, la Corte, con riguardo ad operazioni ritenute inesistenti, ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di rimborso, avanzata dalla società venditrice, per somme detratte dalle società acquirenti, in quanto mancava la prova dell'effettivo riversamento dell'imposta da parte di queste all'esito di procedimenti di conciliazione giudiziale con il Fisco).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 4020 del 2012 Rv. 622057 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7344** *del* **17/03/2020** (Rv. **657457 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:* **GIANLUCA GRASSO.** *P.M.* **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(MONTI MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 02/07/2014

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Gasolio - Beneficio ex d.P.R. n. 277 del 2000 - Destinatario - Affidamento trasporto a terzi e perdita disponibilità del mezzo - Esclusione.

In tema di accise, il rimborso o la compensazione aventi titolo nella riduzione degli oneri gravanti sul gasolio per autotrazione, previsti dal d.P.R. n. 277 del 2000, compete all'esercente attività di autotrasporto merci che abbia effettivamente il possesso del mezzo e abbia impiegato il gasolio, e non anche al proprietario che lo abbia dato in locazione senza conducente o comunque a chi versi nelle condizioni di perdita della disponibilità del mezzo.

Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 1, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 2, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 3, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14645 del 2019 Rv. 654114 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7387** *del* **17/03/2020** (Rv. **657414 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONIO MONDINI.** *Relatore:* **ANTONIO MONDINI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(SCARPA ANGELO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 19/11/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Piani di recupero ex legge n. 457 del 1978 - Differenze rispetto ai programmi integrati di riqualificazione previsti dalla legge n. 179 del 1992 - Agevolazioni previste dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982 - Applicabilità al trasferimento di immobili inseriti in programmi integrati di riqualificazione di cui alla legge n. 179 del 1992 - Esclusione - Fondamento.

I piani di recupero previsti dalla legge n. 457 del 1978 divergono dai programmi integrati di riqualificazione previsti dalla legge n. 179 del 1992 non soltanto rispetto alla procedura di approvazione e alle modalità di attuazione, ma anche rispetto all'oggetto, riguardando i primi il recupero di immobili, complessi edilizi, isolati e aree, posti in zone degradate, per i quali siano necessari "interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione", se del caso implicanti ristrutturazioni urbanistiche, e i secondi, aventi contenuto variegato e molto ampio, la riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, con una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana, sia per zone edificate, sia per zone da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale; da ciò consegue che le agevolazioni previste dall'art. 5 della legge n. 168 del 1982 per trasferimenti di immobili inclusi in piani di recupero di cui alla legge n. 457 del 1978 non possono essere applicate al trasferimento di immobili inseriti in programmi integrati di riqualificazione di cui alla legge n. 179 del 1992, viepiù considerando che le disposizioni agevolative, in quanto derogatorie rispetto al regime impositivo ordinario, sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c..

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 5, Legge 17/02/1992 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 27, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 2397 del 2017 Rv. 642535 - 01, N. 9520 del 1999 Rv. 529739 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7346** *del* **17/03/2020** (Rv. **657548 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/10/2017

154158 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Dazi e diritti doganali - Riscossione - Accoglimento ricorso avverso avviso di rettifica - Esigibilità maggiori somme pretese - Esclusione - Conseguenze - Rimborso maggiori somme o svincolo garanzie prestate - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità.

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione di dazi e diritti doganali, qualora il giudice di primo grado abbia accolto, in tutto o in parte, il ricorso avverso l'avviso di rettifica, escludendo o riducendo l'ammontare dovuto, le eventuali maggiori somme pretese non sono esigibili, sicché l'Amministrazione doganale è tenuta ad adottare gli eventuali atti di sgravio ed a limitare l'avvio o la prosecuzione dell'attività di riscossione al minor importo accertato in giudizio; nel caso di già avvenuta esazione, deve escludersi, invece, il diritto del contribuente al rimborso delle maggiori somme e allo svincolo delle garanzie prestate, che sorge solo quando la sentenza sia passata in giudicato e, quindi, l'obbligazione doganale si sia, "in parte qua", estinta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., Legge 30/10/2014 num. 161 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 33581 del 2019 Rv. 656394 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 758 del 2017 Rv. 641998 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7279** *del* **16/03/2020** (Rv. **657547 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(LOGOZZO MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/03/2012

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Accise su oli lubrificanti - Domanda di rimborso - Obbligo di comunicazione all'Ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi - Ambito applicativo - A pena di inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Sopravvenuta previsione di cui all'art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995 - Abrogazione - Esclusione - Fondamento - Conformità a diritto Unione Europea.

In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'obbligo di comunicare la domanda di rimborso anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza, previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 29, comma 4, della legge n. 428 del 1990, e rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del giudizio, non opera indiscriminatamente, ma soltanto quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa. Tale obbligo, peraltro, non è stato implicitamente abrogato dal sopravvenuto art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995, che impone la proposizione dell'istanza entro i due anni dal pagamento, trattandosi di disposizione meramente integrativa della precedente, siccome funzionale all'esigenza di rendere edotta l'Agenzia delle entrate della presentazione di domande di rimborso, in relazione a possibili

effetti sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza, né si pone in contrasto col diritto unionale, come statuito da Corte di giustizia, 9 febbraio 1999, in causa C-343/96.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 13087 del 2012 Rv. 623919 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7293** *del* **16/03/2020** (Rv. **657455 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *Relatore:* **ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(BIANCATO PIETRO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/03/2011

279388 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sostituzione in autotutela ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Motivazione - Mera rivalutazione fattuale o giuridica degli stessi elementi - Esclusione - Elementi in precedenza non conosciuti - Necessità - Differenza con accertamento integrativo - Presupposti: sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti di evasione - Necessità - Motivazione.

In tema di accertamento delle imposte, la sostituzione in autotutela dell'avviso di accertamento è istituto diverso dall'accertamento integrativo, in quanto soltanto quest'ultimo può fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti di evasione, sicché l'avviso che abbia sostituito quello annullato in autotutela, ove incrementativo della ripresa a tassazione, non può fondarsi sulla mera rivalutazione fattuale e giuridica degli stessi elementi posti a fondamento di quello annullato, ma, in forza di quanto previsto dall' art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (vigente "ratione temporis"), su elementi in precedenza non conosciuti dall'Ufficio accertatore ed in questo senso essere adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27543 del 2018 Rv. 651063 - 01, N. 11421 del 2015 Rv. 635680 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7258** *del* **16/03/2020** (Rv. **657454 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(PICCA MARIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/03/2013

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Dogane - Dichiarazione della merce - Spedizioniere operante come rappresentante diretto - Responsabilità - Condizioni - Obblighi di controllo - Onere prova.

In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore, non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell'accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l'Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe

dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1999 num. 2913 art. 201

Massime precedenti Conformi: N. 34563 del 2019 Rv. 656606 - 01, N. 34621 del 2019 Rv. 656421 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **7075** *del* **12/03/2020** (Rv. **657395 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **ADET TONI NOVIK.** *Relatore:* **ADET TONI NOVIK.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
P. *(DI GIUSEPPE DONATO DOMENICO) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 29/01/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzione amministrativa per prelievo irregolare di energia elettrica - Attività compiuta da dipendente Enel - Natura - Attività rientrante nella nozione di pubblica funzione o di pubblico servizio - Ragioni - Conseguenze - Attribuzione di pubblica fede all'accertamento compiuto - Sussistenza.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 58, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7077** *del* **12/03/2020** (Rv. **657387 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
V. *(DELL'ATTI GABRIELE) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 14/11/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di pagamento dell'Agenzia delle Dogane per violazioni sulle accise - Nullità per carenza del potere di firma in capo al funzionario ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972 - Configurabilità - Esclusione - Equivalenza dell'assenza di delega di firma all'usurpazione del potere da parte del firmatario - Insussistenza.

La nullità per difetto di sottoscrizione del capo dell'Ufficio, ovvero di un funzionario da lui delegato, prevista per gli avvisi di accertamento in tema di imposte dirette e di IVA non si applica agli avvisi di pagamento emessi dall'Agenzia delle Dogane per violazioni sulle accise, per essere l'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 norme di stretta interpretazione; né la contestazione sull'assenza della delega di firma può considerarsi equivalente all'eccezione di usurpazione dei poteri ad opera del soggetto firmatario dell'atto, qualora non sia allegato che tale soggetto non appartenga all'Ufficio emittente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 27871 del 2018 Rv. 651222 - 01, N. 24271 del 2019 Rv. 655155 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7080** *del* **12/03/2020** (Rv. **657388 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALVATORE SAIJA.** *Relatore:* **SALVATORE SAIJA.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
P. *(MAGNANI CORRADO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 03/11/2017

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Operazioni inesistenti - Rimborso dell'IVA versata - Condizioni - Eliminazione del rischio di perdita del gettito fiscale - Necessità - Fattispecie.

In tema di IVA, il cedente o il prestatore che abbia emesso fattura per un'operazione inesistente ha diritto al rimborso dell'imposta versata quando sia eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, come accade qualora l'Amministrazione finanziaria abbia disconosciuto, con provvedimento divenuto definitivo, il diritto alla detrazione del destinatario e quest'ultimo abbia corrisposto al fisco l'intero importo indebitamente detratto, maggiorato delle sanzioni, a nulla rilevando che detto pagamento sia stato indotto dall'avviso di accertamento emesso dall'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 10939 del 2015 Rv. 635943 - 01, N. 22963 del 2018 Rv. 650337 - 01, N. 10974 del 2019 Rv. 653953 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6839** *del* **11/03/2020** (Rv. **657453 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MAURA CAPRIOLI.** *Relatore:* **MAURA CAPRIOLI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
B. *(DE MARTINO ENRICO) contro* U. *(BERTOLINI ALESSANDRO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 10/09/2014

006019 AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI Contributi consortili - Mancata contestazione o impugnazione del piano di classifica richiamato dalla cartella - Conseguenze - Contestazione della sussistenza dei benefici - Ammissibilità - Onere della prova - Poteri istruttori del giudice e disapplicazione dell'atto.

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI In genere.

In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del

piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/02/1933 num. 215 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17066 del 2010 Rv. 614684 - 01 Rv. 614684 - 01, N. 9511 del 2018 Rv. 647836 - 01, N. 21176 del 2014 Rv. 633055 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6809** *del* **11/03/2020** (Rv. **657400 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
L. *(LIOTTA MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 04/07/2013

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 1 c. 5 della l. n. 133 del 1999 - Rispettivo ambito temporale di applicazione - Domanda presentata da chi ha effettuato il versamento diretto ovvero dal percipiente - Decorrenza del termine di decadenza.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza, che l'art. 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999 ha fissato in quarantotto mesi dalla data del versamento - in luogo dei diciotto previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario e non quando, a quella data, sia già scaduto, essendosi, in tal caso, esaurito il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. Il nuovo maggior termine decorre, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato dal sostituto d'imposta, dal 18.5.1999, come previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 133 del 1999, mentre, nel caso in cui il versamento sia stato effettuato direttamente dal percipiente, dall'1.1.2001, come stabilito dall' art. 34, comma 6, l. n. 388 del 2000.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 1 com. 5 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 34 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22480 del 2019 Rv. 655082 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6855** *del* **11/03/2020** (Rv. **657394 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
T. *(ARMELLA SARA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/01/2016

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Amministrazione finanziaria - Notificazione atti - A mezzo di messo - Limitazione a giudizio di primo e secondo grado - Sussistenza - Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario - Necessità - Fondamento - Violazione - Conseguenze.

La notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria può essere effettuata a mezzo di messo, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in primo grado e in appello, ma non anche nel giudizio di cassazione, per il quale vale la regola di cui all'art. 137 c.p.c., stante l'applicabilità di tale disposizione anche in materia tributaria per effetto dell'integrale rinvio alle norme codicistiche operato dall'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la notificazione eseguita

in tale sede dal messo anziché dall'ufficiale giudiziario ne determina la nullità (ma non l'inesistenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 14273 del 2016 Rv. 640538 - 01, N. 18291 del 2004 Rv. 576995 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6855** *del* **11/03/2020** (Rv. **657394 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *Relatore:* **LIANA MARIA TERESA ZOSO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
T. *(ARMELLA SARA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 15/01/2016

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro - Termine di tre anni - Decorrenza - Data di emanazione risoluzioni interpretative - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di imposta di registro, il termine decadenziale di tre anni previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986 decorre dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per l'invocata restituzione, restando irrilevante la data di emanazione di risoluzioni interpretative della normativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, attesa l'inidoneità delle stesse a costituire un diritto insussistente, se non nei casi in cui la legge attribuisca il relativo potere ad una specifica autorità amministrativa, e la loro vincolatività soltanto per l'operato interno degli uffici.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77

Massime precedenti Conformi: N. 1577 del 2014 Rv. 629482 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6799** *del* **11/03/2020** (Rv. **657399 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *Relatore:* **MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
T. *(LISO VINCENZO) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/12/2015

133037 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETA' ED ALTRI ENTI Persona giuridica - Legale rappresentante - Fonte del potere rappresentativo soggetta a pubblicità legale - Conferimento del mandato al difensore - Contestazione della qualità di legale rappresentante - Onere probatorio a carico della parte che solleva l'eccezione - Impossibilità di individuare il nominativo di chi ha rilasciato la procura - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso - Esclusione - Invito della parte a regolarizzare il ricorso - Necessità - Fondamento.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, quando la fonte del suo potere rappresentativo derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, spetta alla controparte, qualora contesti che colui che ha sottoscritto la procura possa agire in giudizio in rappresentanza della

società, provare l'irregolarità dell'atto di conferimento. Nel caso in cui, invece, la firma di chi ha conferito la procura sia illegibile e non sia stato indicato il suo nominativo nel mandato o nell'intestazione dell'atto, il giudice deve invitare la parte alla regolarizzazione, e, solo in caso di inottemperanza, può emettere una pronuncia in rito di inammissibilità del ricorso, stante l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. al processo tributario, prevista dal d.lgs. n. 156/2015 che ha modificato l'art. 12 del d.lgs.n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2475, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3084 del 2016 Rv. 638909 - 01, N. 20563 del 2014 Rv. 632726 - 01, N. 17986 del 2019 Rv. 654749 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6809** *del* **11/03/2020** (Rv. **657400 - 02**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *Relatore:* **PAOLO BERNAZZANI.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
L. *(LIOTTA MAURIZIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 04/07/2013

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Fondi previdenziali integrativi - Prestazioni erogate in forma di capitale a soggetto iscritto a fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalnete - Trattamento tributario - Individuazione somme provenienti da liquidazione del c.d. rendimento.

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale e capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario : a) per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett.a), e 17 d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis"); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore corrispondente all'attribuzione 16 patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482 del 1985, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato - non necessariamente finanziario - non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6828** *del* **11/03/2020** (Rv. **657413 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **RAFFAELE MARTORELLI.** *Relatore:* **RAFFAELE MARTORELLI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(RUSSO CORVACE GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/10/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento catastale - Casello autostradale - Categoria gruppo E - Ragioni.

In tema di classamento catastale, l'area adibita a stazione di esazione di pedaggio autostradale deve essere classata come E/1, in quanto priva di autonomia funzionale e reddituale, rispetto all'attività avente ad oggetto lo sfruttamento della rete autostradale, e strumentale al servizio pubblico, a nulla rilevando la veste di società di capitali della concessionaria e il suo scopo di lucro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34657 del 2019 Rv. 656424 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6793** *del* **11/03/2020** (Rv. **657539 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*
M. *(CIARAMELLA GIUSEPPE) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/05/2012

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Iva - Insorgenza del diritto alla detrazione - Cessione di beni e prestazione di servizi - Differenze - Fattispecie.

Il diritto alla detrazione dell'Iva sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e dunque alla data in cui la fattura deve essere emessa, la quale coincide, ai sensi dell'art. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella formula vigente "ratione temporis", con il "momento di effettuazione dell'operazione", identificantesi, quanto alla cessione di beni, con la data di stipulazione del contratto, se avente ad oggetto beni immobili, e con quella di consegna o spedizione, se avente ad oggetto beni mobili, indipendentemente dall'avvenuto pagamento del prezzo, e, quanto alle prestazioni di servizi, di regola col momento del pagamento del corrispettivo oppure con la data di emissione della fattura (anche in acconto), quando questa avvenga in via anticipata rispetto alla data prevista per il suo pagamento. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva negato ogni diritto alla detrazione sul presupposto che le fatture relative a prestazioni di servizi non fossero state interamente pagate nell'anno di emissione, senza accertare se l'Ufficio, il quale aveva contestato una sovrafatturazione per operazioni inesistenti, avesse dimostrato che effettivamente le prestazioni non erano state rese o che la cedente non fosse tenuta a renderle sulla base dei contratti stipulati).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21870 del 2018 Rv. 650231 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6795** *del* **11/03/2020** (Rv. **657546 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MARGHERITA TADDEI.** *Relatore:* **MARGHERITA TADDEI.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
R. *(ROSSI DOMENICO) contro* F. *(MORICONI ANTONIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/02/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Ici - Agevolazione ex art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992 – Immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986 - Requisiti oggettivi e soggettivi - Necessaria coesistenza - Destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi - Irrilevanza - Fondamento - Compatibilità con i principi eurounitari - Accertamenti necessari - Fattispecie.

In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7, tra cui rientrano quelle volte all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed all'educazione cristiana, mentre resta irrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momento successivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l'eventuale carattere commerciale dell'attività. Peraltro, tale esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. (Nella specie la S.C., in processo relativo all'esenzione dal pagamento dell'Ici di una casa di riposo per anziani, svolta in un immobile nel possesso di fondazione religiosa eretta in ente morale, ma gestita da diverso soggetto che conduceva l'immobile in locazione, ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, rilevando che non era stata correttamente valutata la ricorrenza del presupposto oggettivo necessario per conseguire l'esenzione dal pagamento dell'ICI).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. C, Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 24500 del 2009 Rv. 610764 - 01, N. 7415 del 2019 Rv. 653513 - 01, N. 4066 del 2019 Rv. 652784 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6821** *del* **11/03/2020** (Rv. **657452 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **RAFFAELE MARTORELLI.** *Relatore:* **RAFFAELE MARTORELLI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(PIZZONIA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/02/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione - Impugnazione del concessionario - Litisconsorzio necessario dello Stato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di impugnazione dell'atto di classamento di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario, non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell'Amministrazione concedente, divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni, e acquisisce la facoltà di agire a tutela degli stessi, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della

controversia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR, che aveva annullato la sentenza appellata e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo che fosse stato pretermesso lo Stato, in un giudizio promosso dal concessionario autostradale contro l'accertamento catastale relativo a nuove costruzioni adibite alla stazione autostradale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1272 del 2020 Rv. 656721 - 01, N. 1326 del 2020 Rv. 656709 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6851** *del* **11/03/2020** (Rv. **657458 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.**
Relatore: **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(BRASCA LEONARDO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/11/2014

177469 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI Agevolazioni di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 - Enti Ecclesiastici - ONLUS di diritto - Esclusione - Condizioni per beneficiare del regime tributario di favore - Fattispecie.

Ai fini delle agevolazioni tributarie di cui al d.lgs. n. 460 del 1997 (nella specie, in materia di imposta di registro), gli enti ecclesiastici non sono ONLUS di diritto, attesa la mancata inclusione degli stessi nell'elenco tassativo di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto, non essendo sufficiente la qualificazione giuridica dell'ente, ma rilevando le finalità da questo perseguite nel rispetto delle altre condizioni della tenuta separata delle scritture contabili di cui all'art. 20 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dei requisiti statutari e dei vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del citato d.lgs. n. 460 e della comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS di cui al successivo art. 11.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 11, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 20 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9831 del 2017 Rv. 644094 - 01, N. 10300 del 2019 Rv. 653538 - 01, N. 17252 del 2019 Rv. 654600 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6702** *del* **10/03/2020** (Rv. **657450 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **ALDO CRISCUOLO.** *Relatore:* **ALDO CRISCUOLO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
C. *(PICCIOLO GIANPIERO) contro* P.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 06/07/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Nozione - Art. 11 quaterdecies del d.l. n. 203 del 2005 - Art. 36 del d.l. n. 223 del 2006 - Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - Mancata approvazione da parte della Regione - Mancata adozione degli strumenti di attuazione - Irrilevanza - Variazioni del valore venale - Diritto al rimborso - Esclusione - Attualità delle potenzialità edificatorie - Rilevanza ai fini della valutazione dell'immobile.

In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini

dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 quaterdecies com. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11182 del 2014 Rv. 630853 - 01, N. 15792 del 2012 Rv. 623765 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25506 del 2006 Rv. 593375 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6692** *del* **10/03/2020** (Rv. **657449 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.**
P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
C. *(PASQUINO SOFIA) contro* C. *(CAPOZZI ALESSANDRA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 04/07/2013

032003 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI MINORI - COMUNI E PROVINCE - IN GENERE Comune - Dichiarazione di dissesto - Perdita della capacità processuale e sostituzione degli organi - Esclusione - Fondamento - Differenze tra azioni di cognizione ed esecutive.

In caso di dichiarazione di dissesto del Comune, non si verifica alcuna perdita della sua capacità processuale, né alcuna sostituzione dei suoi organi istituzionali con l'organo straordinario di liquidazione, atteso che le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro lo stesso, essendo inibito, nel periodo compreso tra la data della dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, intraprendere o proseguire le azioni esecutive relative a debiti rientranti nella competenza dell'organo della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 21/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16959 del 2016 Rv. 640802 - 01, N. 15498 del 2001 Rv. 550950 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6699** *del* **10/03/2020** (Rv. **657398 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.**
P.M. **GIACALONE GIOVANNI.** *(Conf.)*
C. *(SORRENTINO GIANCARLO) contro* C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 08/05/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Agevolazione - Terreni adibiti a impianti di itticoltura - Estensione - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, i terreni adibiti ad impianti di itticultura non sono equiparabili a quelli agricoli, poiché l'attività che vi si svolge non è riconducibile a quella descritta dall'art. 2135 c.c., al quale la norma, di stretta interpretazione, si riferisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7369 del 2012 Rv. 622903 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6714** *del* **10/03/2020** (Rv. **657385 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **ORONZO DE MASI.** *Relatore:* **ORONZO DE MASI.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
R. *(BORA LUCIA) contro* C. *(VAUDO DAMIANO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/10/2013

001032 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - REGIONI (COMPETENZA) Imposta su concessioni statali - Presupposto di imposta ex art. 2, comma 1, l. n. 281 del 1970 e L. R. Toscana n. 2 del 1971 - Occupazione e utilizzo assentiti dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato - Sufficienza - Rilascio da parte di Autorità competente - Irrilevanza.

Ai sensi dell'art. 2, comma1, della l. n. 281 del 1970, nonché dell'art. 1, comma1, della l.r. Toscana n. 2 del 1971, presupposto dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, inclusi nel territorio della Regione, sono l'occupazione e l'uso assentiti degli stessi, indipendentemente dall'Autorità cui compete il rilascio della concessione, in questo caso la Regione Toscana ai sensi dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998, e non, invece, l'esistenza di una concessione rilasciata dallo Stato.

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1970 num. 281 art. 2 com. 1, Legge Reg. Toscana 30/12/1971 num. 2 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 34 com. 1, Legge 04/12/1993 num. 494, Decreto Legge 05/10/1993 num. 400

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6713** *del* **10/03/2020** (Rv. **657451 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **RITA RUSSO.** *Relatore:* **RITA RUSSO.**
P.M. **BASILE TOMMASO.** *(Parz. Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(CORTESE ANNALISA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/11/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento catastale - Agenzia del territorio - Incorporazione nell'Agenzia delle entrate - Effetto interruttivo - Esclusione - Legittimazione processuale - Uffici provinciali del territorio - Sussistenza - Potere di rappresentanza processuale - In capo al Direttore dell'Ufficio territoriale.

Nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento catastale, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate per effetto dell'art. 23 quater, d.l. n. 95 del 2012, conv. in l. n. 135 del 2012, non produce effetto interruttivo del giudizio, spettando agli Uffici provinciali del territorio la legittimazione processuale e sussistendo in capo al Direttore di tali uffici il potere di rappresentanza processuale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 23 quater com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6705** *del* **10/03/2020** (Rv. **657545 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **MASSIMO VECCHIO.** *Relatore:* **MASSIMO VECCHIO.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 01/12/2014

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Cabina di trasformazione presso l'autostrada per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento dell'infrastruttura - Caratteri - Inclusione nel gruppo E delle categorie catastali - Fondamento.

La cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8 com. 2, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 6 com. 1, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 40, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 5

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6718** *del* **10/03/2020** (Rv. **657386 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA STALLA.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
P. *(TUMMINELLI MICHELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/12/2014

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Reddito dei fabbricati a fini fiscali - Entità del saggio di capitalizzazione - Assenza di discrezionalità in capo all'Ufficio tecnico erariale - Sua determinazione, anche in misura superiore, in sede di conciliazione stragiudiziale - Modificabilità e impugnabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, pur vigendo il principio secondo cui il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali per la determinazione del capitale fondiario, cui fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, è indicato autoritativamente e uniformemente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione, la determinazione consensuale tra proprietario e Agenzia del territorio dei parametri della rendita, ivi compreso il saggio di interesse, a mezzo di conciliazione stragiudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, non è impugnabile né modificabile se non in caso di sopravvenuto mutamento delle condizioni o dei parametri posti a base dell'accordo che giustifichi il riesame della situazione, atteso che detta conciliazione ha natura equiparabile all'accertamento adesivo e che la determinazione del maggior tasso non si risolve in un errore di diritto legittimante la sua revisione ex art. 1969 c.c., non costituendo presupposto logico dell'accordo, ma oggetto della controversia poi concordata.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 29, DM Finanze 14/12/1991, DM Finanze 20/01/1990, Cod. Civ. art. 1969

Massime precedenti Vedi: N. 25555 del 2014 Rv. 633747 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6569** *del* **09/03/2020** (Rv. **657393 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **GIUSEPPE LO SARDO.** *Relatore:* **GIUSEPPE LO SARDO.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
C. *(NERONE GIUSEPPE) contro* S. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/01/2015

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Contratto di consorzio - Rilevanza esterna - Rapporto di mandato tra consorzio e consorziati - Sussistenza - Conseguenze - Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria - Fattispecie in tema di Tarsu.

Il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza del giudice di merito, ha ritenuto che soggetto passivo della Tarsu fosse la società consorziata che aveva assunto la gestione delle aree di sosta a pagamento, benché gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune fossero stati assunti dall'associazione temporanea di imprese di cui la stessa era consorziata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2608, Cod. Civ. art. 2609, Cod. Civ. art. 2615, Legge 21/05/1981 num. 240, Legge 10/05/1976 num. 377

Massime precedenti Vedi: N. 6774 del 1996 Rv. 498797 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6563** *del* **09/03/2020** (Rv. **657544 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(COGGIATTI CLAUDIO)*
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE BOLOGNA, 13/06/2013

064028 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Conferimento di un'azienda bancaria - Regime fiscale - Disciplina dell'art. 7 della legge n. 218 del 1990 - Portata - Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Aliquota dell'uno per mille e limite dei cento milioni - Applicabilità ai conferimenti e aumenti di capitale effettuati dall'ente ormai "privatizzato" - Esclusione - Fondamento - Qualificazione come comuni operazioni economiche societarie - Conseguenze - Finalità di cui all'art. 1 della legge n. 218 del 1990 - Inconfigurabilità.

L'art. 7, comma 1, della legge n. 218 del 1990 sull'agevolazione delle ristrutturazioni e integrazioni patrimoniali degli istituti di credito di diritto pubblico, nel disporre che al conferimento di un'azienda bancaria si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura dell'uno per mille e sino a un importo massimo non superiore a cento milioni di lire, va interpretato nel senso dell'agevolazione in questione godono solo i conferimenti e gli aumenti di capitale funzionali agli scopi di cui all'art. 1 della citata legge n. 218 del 1990, che determinino cioè la trasformazione o l'assorbimento in società per azioni degli enti creditizi pubblici nel detto art. 1 indicati, non anche, quindi, il mero aumento di capitale sociale deliberato dall'ente ormai

"privatizzato" per reperire sul mercato mezzi economici, giacché gli aumenti di capitale sociale non connessi al venir meno di un'attività pubblica d'impresa non sono "effettuati a norma dell'art. 1" citato ma, in quanto insorgenti dal concorso economico di privati, rientrano tra le comuni operazioni economiche societarie.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 218 art. 1, Legge 30/07/1990 num. 218 art. 7 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 16056 del 2001 Rv. 551258 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6555** *del* **09/03/2020** (Rv. **657542 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **MASSIMO VECCHIO.** *Relatore:* **MASSIMO VECCHIO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 24/03/2015

279498 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE Classificazione catastale - Immobili pertinenti agli impianti di risalita (sciovie, seggiovie, funivie) adibiti in via esclusiva al servizio delle piste da sci o dei rifugi in alta quota - Classificazione nella categoria E/1 - Esclusione - Classificazione nella categoria D/8 - Sussistenza - Fondamento.

I fabbricati inclusi nella categoria catastale E/1 ("Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei") sono soltanto quelli adibiti al pubblico servizio del trasporto universale. Gli immobili pertinenti agli impianti di risalita (sciovie, seggiovie, funivie), adibiti in via esclusiva al servizio delle piste da sci o dei rifugi in alta quota, rientrano nella previsione della categoria catastale D/8, comprendente i "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni".

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 8 com. 2, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 6 com. 1, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5070 del 2019 Rv. 652952 - 01, N. 1442 del 2017 Rv. 642898 - 01 Rv. 642898 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6565** *del* **09/03/2020** (Rv. **657392 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
F. *(ALTIERI GIANNANTONIO) contro* M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 09/06/2014

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notificazione - Relazione ex art. 148 c.p.c. - Contenuto - Generalità del ricevente - Assenza - Conseguenze.

In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c. p. c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c. p. c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Conformi: N. 322 del 2007 Rv. 595550 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6562** *del* **09/03/2020** (Rv. **657543 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
E. *(CIMETTI MAURIZIO) contro* L. *(CATAUDELLA ALCEO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 17/10/2013

133206 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) Notificazioni - Dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario - Fede privilegiata in ordine alla regolarità intrinseca e alla completezza dell'atto ricevuto per la notifica nonché alla corrispondenza della copia notificata all'originale - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di notificazioni, le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 14686 del 2007 Rv. 597881 - 01, N. 23420 del 2014 Rv. 633208 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6524** *del* **09/03/2020** (Rv. **657410 - 02**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:* **GIANLUCA GRASSO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
E. *(MARONGIU GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/12/2011

180075 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE Dazi all'importazione - Accertamento dell'Amministrazione doganale sui presupposti dell'agevolazione daziaria - Estensione - Rilevanza dell'errore - Esclusione.

In tema di dazi all'importazione, il potere di accertamento degli Uffici finanziari in merito ai presupposti per la fruizione del trattamento daziario agevolato non è limitato al mero possesso, da parte dell'importatore, del titolo AGRIM, ma si estende, ex art. 78, par. 3, CDC, a qualsiasi ipotesi di mancata o inesatta contabilizzazione dei diritti doganali e, quindi a tutti gli errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe o di erroneo o inesatto accertamento della qualità, quantità, valore o origine della merce, indipendentemente dal fatto che tali errori siano o meno dipesi da un errore o da inesattezza dell'Amministrazione doganale inerente al calcolo o alla individuazione e classificazione della merce.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 78, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 25977 del 2014 Rv. 633624 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6554** *del* **09/03/2020** (Rv. **657541 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **MILENA BALSAMO.** *Relatore:* **MILENA BALSAMO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*
M. *(MAZZOTTA VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 23/06/2014

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Determinazione della rendita catastale - Saggio d'interesse sul capitale fondiario - Individuazione - Immobili a destinazione speciale - Discrezionalità dell'Agenzia del territorio - Esclusione - Fondamento.

In tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio non dispone di alcun potere discrezionale nell'individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in quanto, ai fini fiscali, il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, dai quali si ricava appunto, in senso inverso, il saggio di capitalizzazione.

Riferimenti normativi: DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 29, DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 30, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DM Finanze 14/12/1991

Massime precedenti Conformi: N. 5843 del 2011 Rv. 617114 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6526** *del* **09/03/2020** (Rv. **657411 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **FRANCESCO MELE.** *Relatore:* **FRANCESCO MELE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(MATTONE FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 20/01/2017

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Iva - Diritto alla detrazione - Effettiva realizzazione dell'operazione imponibile - Necessità - Mancata rettifica dell'Iva dichiarata dall'emittente della fattura per inesistenza dell'operazione e volontà del destinatario - Irrilevanza - Violazione della neutralità fiscale - Esclusione.

In tema di IVA, il diritto alla detrazione, il quale nasce quando l'imposta detraibile diventa esigibile, è subordinato alla condizione dell'effettiva realizzazione della corrispondente operazione imponibile, non essendo sufficiente che di essa sia fatta menzione nella relativa fattura, senza che rilevi la mancata rettifica dell'Iva dichiarata dall'emittente della fattura in ragione dell'assenza di un'operazione imponibile, né la volontà del soggetto passivo, non ostandovi il principio della neutralità fiscale.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 21 lett. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4344 del 2019 Rv. 652800 - 01, N. 1249 del 2020 Rv. 656738 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6551** *del* **09/03/2020** (Rv. **657448 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **MILENA D'ORIANO.** *Relatore:* **MILENA D'ORIANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
C. *(IROSO ACHILLE) contro* M.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/08/2017

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tarsu - Stabilimento balneare con annesso ristorante sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. - Automatica riduzione della tariffa - Esclusione - Ragioni - Onere della prova - A carico del contribuente - Contenuto.

In tema di TARSU, lo stabilimento balneare con annesso ristorante che sia stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., avente quale unica finalità quella di limitare la libera disponibilità del bene per evitare l'aggravarsi o il protrarsi di reati già commessi o la commissioni di altri reati, non è perciò solo soggetto ai temperamenti previsti dall'art. 66 del d.lgs. n. 507 del 1993 per situazioni che comportano l'oggettiva minore utilizzazione del servizio (come in caso di uso stagionale), in quanto l'attuazione del provvedimento non determina automaticamente la perdita immediata della facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene, essendo tale evenienza condizionata dalle modalità di esecuzione della misura; ne deriva che, essendo il presupposto impositivo costituito dalla mera disponibilità di area produttrice di rifiuti e sussistendo una presunzione "iuris tantum" di produttività dei medesimi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'avvenuta esecuzione del sequestro penale e le modalità di esecuzione dello stesso, la coincidenza delle aree sottoposte a sequestro con quelle oggetto dell'imposizione tributaria e la perdita di fatto della disponibilità di tali aree in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 1, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 14037 del 2019 Rv. 654004 - 01, N. 22130 del 2017 Rv. 645621 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6532** *del* **09/03/2020** (Rv. **657412 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIUSEPPE D'AURIA.** *Relatore:* **GIUSEPPE D'AURIA.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** *(Conf.)*
D. *(FASANO MASSIMO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 04/03/2016

177296 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE Processo tributario - Prove raccolte in giudizio penale definito con sentenza irrevocabile di prescrizione - Rilevanza come fonte di prova- Sussistenza.

In tema di processo tributario, le prove raccolte in giudizio penale definito con sentenza irrevocabile di prescrizione costituiscono fonte di prova che il giudice tributario è tenuto ad esaminare e da cui può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17258 del 2019 Rv. 654693 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6524** *del* **09/03/2020** (Rv. **657410 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIANLUCA GRASSO.** *Relatore:* **GIANLUCA GRASSO.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Conf.)*
E. *(MARONGIU GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/12/2011

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di rettifica - Motivazione - Rinvio a processi verbali della Guardia di Finanza - Sufficienza - Requisito formale di validità - Sussistenza di elementi di prova - Differenze.

La motivazione dell'avviso di rettifica che rinvii a processi verbali della Guardia di Finanza, individuando in tal modo la causa giustificativa della pretesa impositiva, è requisito formale di validità dell'atto che si distingue da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 5

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6423** *del* **06/03/2020** (Rv. **657447 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *Relatore:* **GIANCARLO TRISCARI.** *P.M.* **TASSONE KATE.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(GIONTELLA MARCO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/01/2014

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea - "Tour operators" - IVA assolta in Italia sull'acquisto di beni o servizi compresi nel pacchetto turistico erogati da terzi direttamente ai viaggiatori - Rimborso - Esclusione - Fondamento - Regime intertemporale previsto dall'art. 55 d.l. n. 69 del 2013 - Disapplicazione - Necessità.

In tema di IVA, il disposto dell'art. 74 ter d.P.R. n. 633 del 1972 - come interpretato dall'art. 55 d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013 - costituisce applicazione dell'art. 310 direttiva 2006/112/CE, nella parte in cui prevede che non è detraibile né rimborsabile l'imposta assolta in Italia dalle agenzie di viaggio stabilite in Stati fuori dell'UE che, nella qualità di "tour operators", abbiano acquistato beni o servizi, compresi nel pacchetto turistico, erogati da terzi direttamente a vantaggio dei viaggiatori. Tale limitazione è necessaria al fine di assicurare l'attribuzione del gettito dell'imposta a ciascuno degli Stati in cui tali prestazioni sono rese, evitando disparità di trattamento rispetto alle agenzie che, stabilite all'interno dell'Unione, svolgono la medesima attività. Deve conseguentemente essere disapplicato il regime intertemporale stabilito dall'art. 55 cit. che, in contrasto con il menzionato art. 310 direttiva 2006/112/CE, fa salvi i rimborsi effettuati, e non recuperati, entro la data di entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2013, comportando per essi un'ingiustificata rinuncia alla riscossione e una discriminazione tra contribuenti calibrata su un dato meramente casuale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 ter CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 55 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 310, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 26

Massime precedenti Conformi: N. 4961 del 2017 Rv. 643218 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6242** *del* **05/03/2020** (Rv. **657383 - 02**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Parz. Diff.)*
B. *(ANTONINI MASSIMO GUIDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/06/2012

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Reddito d'impresa derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni - Filiale italiana di banca estera - "Branch" bancaria sottocapitalizzata - Deducibilità dei componenti negativi - Condizioni - Par. 18.3 del Commentario Ocse - Valore - Raccomandazione agli Stati - Fattispecie.

178519 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE In genere.

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione imputabile ad una filiale italiana di banca estera, sottocapitalizzata o priva di capitale di rischio, la deducibilità dei componenti negativi postula la necessaria adozione di correttivi (nella specie individuati dall'Agenzia delle Entrate nel fondo di dotazione figurativo, rilevante ai fini della determinazione del "quantum" delle perdite dei crediti deducibili, per effetto della loro imputazione "pro-quota", rispettivamente, alla filiale italiana ed alla casa madre estera), anche mediante richiamo al par. 18.3. del Commentario Ocse contro le doppie imposizioni, che, pur non avendo valore normativo, costituisce una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della CTR che aveva dichiarato l'illegittimità del recupero fiscale delle svalutazioni sui finanziamenti concessi al gruppo Parmalat attraverso liquidità ottenute da una banca statunitense tradotte in speculari interessi passivi, rilevati dalla "branch" domestica nei confronti della casa madre statunitense, malgrado l'assenza di un'adeguata e corrispondente patrimonializzazione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, Tratt. Internaz. 17/10/1984 art. 7, Legge 11/12/1985 num. 763

Massime precedenti Vedi: N. 27018 del 2017 Rv. 646176 - 01, N. 23355 del 2019 Rv. 655078 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6240** *del* **05/03/2020** (Rv. **657460 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
A. *(FANTOZZI AUGUSTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 03/10/2011

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Attività di cessione di quote di tabacco - Strumentalità rispetto all'attività agricola - Associazione di produttori agricoli - Cessione di quote di produzione di prodotti agricoli per conto dei propri associati - Assoggettamento ad imposta con aliquota ordinaria - Fondamento.

La cessione di "quote di produzione" di prodotti agricoli avente ad oggetto il diritto di coltivazione di un determinato prodotto (nella specie tabacco), configurandosi come prestazione di servizi strumentali alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico della coltura, è soggetta al regime ordinario dell'IVA, anche quando la cessione sia effettuata da un'associazione di produttori per conto dei propri associati, stante il disposto di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, vigendo il principio di assoggettamento ad IVA delle operazioni relative a prestazioni di servizi rese dalle associazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7606 del 2014 Rv. 630170 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6243** *del* **05/03/2020** (Rv. **657384 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *Relatore:* **ROSARIA MARIA CASTORINA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(TALENTI ALFREDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/07/2011

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Accertamento parziale - Dopo una verifica generale - Legittimità - Fondamento.

In materia di IVA, l'accertamento parziale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, è uno strumento diretto a perseguire la sollecita emersione della materia imponibile, laddove le attività istruttorie non richiedano, per la loro oggettiva consistenza, ulteriori valutazioni, sicché, anche nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 311 del 2004, può essere fondato pure su una verifica generale, che abbia dato luogo ad un processo verbale di constatazione, in quanto la segnalazione degli organi indicati costituisce un semplice atto di comunicazione, distinto dall'attività istruttoria, da esso necessariamente presupposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 21992 del 2015 Rv. 637186 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6239** *del* **05/03/2020** (Rv. **657379 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Diff.)*
C. *(PERLINI ITALICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 21/03/2011

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Dichiarazione dei redditi di assoggettamento ad IRAP - Omissione del versamento - Conseguenze - Cartella di pagamento - Legittimità - Fondamento - Onere della prova del contribuente - Contenuto - Ragioni.

In tema di IRAP, nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione finanziaria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che "ritratti" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza dell'autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l'ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27127 del 2016 Rv. 642379 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5728 del 2018 Rv. 647217 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6016** *del* **04/03/2020** (Rv. **657407 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
P. *(VIANELLO RICCARDO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 28/02/2013

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato nazionale - Opzione per la dichiarazione e tassazione del gruppo - Errori formali nella compilazione - Emendabilità - Fondamento - Natura di dichiarazione di scienza.

In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, la società controllante che eserciti, congiuntamente alle controllate, l'opzione per la dichiarazione e tassazione dei redditi del gruppo di imprese ai sensi degli artt. 117 e 118 T.U.I.R. e commetta, in sede di compilazione della dichiarazione quale consolidante, errori formali nell'indicazione dei dati necessari alla determinazione dell'imposta (con particolare riguardo alla compilazione del quadro "CC" ai fini dell'utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo), può sempre emendare tale dichiarazione, trattandosi di dichiarazione di scienza.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 14044 del 2019 Rv. 654327 - 01, N. 31237 del 2019 Rv. 656287 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6046** *del* **04/03/2020** (Rv. **657409 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *Relatore:* **PAOLO CATALLOZZI.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(DANOVI REMO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/05/2012

025008 ATTO GIURIDICO - UNILATERALI Accertamento standardizzato - Dichiarazione del contribuente di adeguamento agli studi di settore - Natura - Atto negoziale - Conseguenze - Emendabilità - Condizioni - Vizi della volontà - Rilevanza.

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento standardizzato, la dichiarazione del contribuente di volersi adeguare allo studio di settore, avendo natura di atto negoziale, incidente sulla determinazione dell'imponibile e sull'entità del tributo da versare, è sottratta al principio dell'emendabilità degli errori della dichiarazione e soggiace alla disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. ss., applicabile ex art. 1324 c.c., in quanto compatibile, agli atti unilaterali "inter vivos" a contenuto patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1427

Massime precedenti Vedi: N. 24208 del 2018 Rv. 650640 - 01, N. 19410 del 2015 Rv. 636605 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **6015** *del* **04/03/2020** (Rv. **657406 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *Relatore:* **FILIPPO D'AQUINO.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Conf.)*
H. *(GIUFFRE' BRUNO GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/06/2011

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese per formazione tecnica e ricerca di personale - Attivo patrimoniale - Iscrizione - Principio contabile (e OIC) n. 24 - Deducibilità "pro quota" - Condizioni - Art. 108, comma 3, T.U.I.R. - Spese pluriperiodali residuali - Applicabilità - Quote costanti - Principio di competenza - Configurabilità.

In tema di reddito di impresa, ove le spese per la formazione tecnica e la ricerca di personale siano state iscritte nell'attivo patrimoniale, benché ciò non sia obbligatorio ai sensi del Principio contabile n. 24 (analogo al successivo OIC n. 24) stante l'alto grado di aleatorietà di tali costi, l'art. 108 T.U.I.R. (applicabile "ratione temporis") ne impone la deducibilità in quote costanti secondo il principio di competenza, trattandosi di spese pluriperiodali residuali, e ne comporta la deducibilità in cinque anni secondo l'ammortamento civilistico.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27288 del 2016 Rv. 642383 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6020** *del* **04/03/2020** (Rv. **657408 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *Relatore:* **GIACOMO MARIA NONNO.** *P.M.* **SORRENTINO FEDERICO.** *(Conf.)*
S. *(BRUNETTI FILIPPO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/08/2012

154009 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - INTERVENTO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027189/2014 63366101

Massime precedenti Conformi: N. 27189 del 2014 Rv. 633661 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **5833** *del* **03/03/2020** (Rv. **657538 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **RICCARDO GUIDA.** *Relatore:* **RICCARDO GUIDA.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(PICCONE FERRAROTTI PIETRO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 23/02/2017

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE IRAP - Imprese bancarie - Svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio - Deducibilità frazionata per effetto dell'art. 7 d.lgs. n. 446 del 1997 nel testo antecedente la modifica disposta dall'art. 2 del d.l. n. 168 del 2004 - Esclusione della deducibilità della svalutazione dei crediti per effetto dell'art. 2 del d.l. n. 168 del 2004 - Svalutazioni di crediti operate in epoca antecedente alla suddetta modifica - Deducibilità delle frazioni di credito residue - Ammissibilità - Fondamento - Applicazione del canone interpretativo di cui all'art. 3 della l. n. 212 del 2000 - Fattispecie.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

Anche in materia di IRAP, in relazione alle imprese bancarie, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi,

poiché ad essa è stata riconosciuta rilevanza dall'art. 71 (ora 106), comma 3, T.U.I.R. per rendere la disciplina fiscale più adeguata alle esigenze del mercato bancario e assicurare pieno riconoscimento alle svalutazioni imputate al conto economico, e la relativa deduzione è soltanto rinviata, per noni, agli esercizi successivi, secondo il criterio di cui all'art. 106, comma 3, cit., per evitare il superamento del limite massimo di deducibilità in ciascun esercizio. Ne consegue che l'indeducibilità ai fini dell'IRAP, introdotta dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 168 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 191 del 2004, a partire dall'esercizio 2005, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, in quanto relative a svalutazioni di crediti operate nei corrispondenti bilanci, e oggetto, quindi, di una situazione giuridica sostanziale già consolidata; né è giustificabile un'interpretazione della disciplina in chiave retroattiva, in assenza di specifica previsione, poiché la stessa si porrebbe in contrasto con il canone ermeneutico di cui all'art. 3 della l. n. 212 del 2000. (In applicazione del primo principio, la S.C. ha ritenuto che il "dies a quo" del termine di decadenza per il rimborso dell'acconto IRAP versato in eccedenza per effetto della mancata deduzione dei noni delle svalutazioni dei crediti anteriori al 2005 decorre dal versamento di ciascun acconto, indipendentemente dal diverso metodo "retributivo" di determinazione del valore della produzione, che è la base imponibile dell'IRAP per i soli enti pubblici, atteso che le svalutazioni dei crediti e i correlativi noni sono componenti passive "certe", le quali riducono il valore della produzione in misura sempre identica, determinato, per le banche, con le peculiari modalità previste dall'art. 6 del d.P.R. n. 446 del 1997).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106 com. 3, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 12/07/2004 num. 168 art. 2 com. 2, Decreto Legge 12/07/2004 num. 168 art. 2 com. 3, Legge 30/07/2004 num. 191 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5403 del 2012 Rv. 621891 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14868 del 2016 Rv. 640667 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **5812** *del* **03/03/2020** (Rv. **657378 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(PIERNI GABRIELE TEODORO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 27/06/2017

180065 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per autotrazione - Agevolazioni - Dichiarazione parzialmente mendace - Accertamento dopo la formazione del silenzio-assenso - Perdita dei benefici e irrogazione delle sanzioni - Configurabilità - Limiti.

In tema di agevolazioni d'accise sul gasolio per autotrazione, le carenze, gli errori o le falsità contenute nella dichiarazione trimestrale di consumo accertate dall'Amministrazione doganale dopo la formazione del silenzio-assenso e la fruizione del credito determinano la perdita dei benefici, con l'irrogazione delle conseguenti sanzioni, limitatamente agli importi irregolarmente dichiarati o documentati e non rispetto all'intera agevolazione, salvo che l'attestazione mendace o erronea investa un elemento costitutivo dell'istanza.

Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25095 del 2019 Rv. 655439 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **5808** *del* **03/03/2020** (Rv. **657377 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.** *Relatore:* **GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI.**
A. *(PASETTO PAOLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 08/02/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise sui prodotti energetici - Rapporto in corso - Credito maturato per eccedenza dei versamenti - Decadenza se regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni - Esclusione - Rimborso dello stesso credito prima della chiusura del rapporto - Esclusione - Trasferimento del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente - Possibilità - Decadenza - Esclusione.

In tema di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto: a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Finanze 12/12/1996 num. 689 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 55, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 56

Massime precedenti Vedi: N. 27290 del 2019 Rv. 655765 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **5648** *del* **02/03/2020** (Rv. **657376 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *Relatore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(RUSSO ANDREA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 18/11/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Concorso di violazioni e continuazione - Avvisi contenenti irrogazioni di sanzioni della stessa indole - Separati processi - Determinazione della sanzione complessiva - Competenza - Limiti - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, in caso di processi separati relativi ad avvisi contenenti irrogazione di sanzioni della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi, l'ultimo giudice è competente a rideterminare la "sanzione complessiva" fino a che le precedenti sentenze non siano passate in giudicato. (Fattispecie in tema di sanzioni, irrogate per periodi d'imposta diversi, originate tutte dal recupero di base imponibile effettuato in dipendenza della pattuizione contenuta nel medesimo contratto: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza della CTR che aveva annullato la sanzione irrogata per l'ultima annualità oggetto di contestazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 9501 del 2017 Rv. 643921 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **5638** *del* **02/03/2020** (Rv. **657396 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **DARIO CAVALLARI.** *Relatore:* **DARIO CAVALLARI.** *P.M.* **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** *(Conf.)*
E. *(MARSICO LUIGI) contro* C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 09/06/2014

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Locazione di immobili a condizioni concordate - Art. 2 della l. n. 431 del 1998 - Aliquote ICI ridotte - Locazione di immobili realizzati in attuazione del piano straordinario di cui all'art. 18 del d.l. n. 152 del 1991 - Estensibilità dell'agevolazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di ICI agevolata, il beneficio previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 431 del 1998, secondo il quale i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni concordate fra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori, non è applicabile agli alloggi edificati e concessi in locazione in attuazione del piano straordinario di edilizia residenziale di cui all'art. 18 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991, giacché il predetto regime fiscale di favore - avente natura derogatoria ed eccezionale - è insuscettibile di interpretazione estensiva, per difetto di identità di "ratio" e per diversità degli scopi perseguiti dalle previsioni contrattuali, finalizzati alla riduzione della tensione abitativa mediante reimmissione sul mercato di unità abitative sfitte e, rispettivamente, ad incentivare la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni statali per contrastare la criminalità organizzata. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'agevolazione relativamente ad immobili destinati a locazione in favore delle forze dell'ordine ma che, esaurite le graduatorie ed in forza di un accordo tra Comune e Amministrazione coinvolta, erano stati poi locati col medesimo canone agevolato a persone ad esse estranee).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 18, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2824 del 2012 Rv. 621465 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **5641** *del* **02/03/2020** (Rv. **657397 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *Relatore:* **ROSITA D'ANGIOLELLA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(GHEZZO ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/03/2012

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Art. 13-decies d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - Natura più favorevole - Fondamento - Applicabilità alle rateizzazione in corso - Efficacia retroattiva rispetto ai diritti quesiti - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di accertamento con adesione, l'art. 13-decies del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - norma più favorevole per il contribuente, avendo eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia fideiussoria commisurata al totale delle somme dovute - si applica alle rateizzazioni in corso al momento della sua entrata in vigore, ma non ha efficacia retroattiva rispetto ai diritti quesiti che, per legge, debbano essere rateizzati in più anni, atteso che la prestazione della garanzia per la rateizzazione costituisce elemento costitutivo della fattispecie adesiva e non semplice modalità esecutiva della prestazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha respinto il ricorso del contribuente fondato anche sull'applicazione della suindicata norma relativamente ad una rateizzazione del debito subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria avente fonte nella volontà delle parti).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 decies CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5403 del 2012 Rv. 621891 - 01, N. 2161 del 2019 Rv. 652270 - 01, N. 1520 del 2019 Rv. 652277 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **5644** *del* **02/03/2020** (Rv. **657403 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.**
(Conf.)
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MARINI GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/07/2011

178369 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Elusione fiscale - Costruzioni di puro artificio - Raccomandazione n. 2012/772/UE - Rilevanza - Modalità di valutazione - Sostanza economica dell'operazione - Rilevanza - Conseguenze - Prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di elusione fiscale, poiché le costruzioni di puro artificio vanno parametrate alla loro "sostanza economica", conformemente alla raccomandazione n. 2012/772/UE, finalizzata a perseguire le pianificazioni fiscali aggressive, va escluso il carattere elusivo di un'operazione caratterizzata dalla compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, le quali non sono necessariamente identificabili in una redditività immediata dell'atto posto in essere, ma possono consistere anche in esigenze di natura organizzativa implicanti un miglioramento strutturale e funzionale del contribuente; ne consegue che la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione ed alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato. (Fattispecie relativa ad acquisti di partecipazioni di società infragruppo in cui la controllata aveva distribuito dividendi generando un credito d'imposta in favore della controllante-acquirente, la quale aveva iscritto in bilancio le partecipazioni al valore di costo anziché la valore del patrimonio residuo, senza spiegare se la transazione, in tutte le sue fasi, fosse giustificata da ragioni extra fiscali, anche di natura organizzativa, o di mero risparmio d'imposta).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 28 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16217 del 2018 Rv. 649194 - 01, N. 34595 del 2019 Rv. 656546 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **5647** *del* **02/03/2020** (Rv. **657405 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.**
(Conf.)
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 27/11/2012

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Regime del consolidato nazionale - Art. 119 T.U.I.R. - Tassazione di gruppo - Avvenuto esercizio congiunto dell'opzione da parte della controllante e controllata - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Modalità telematica - Necessità - Fondamento.

In tema di regime consolidato nazionale, ai fini del riconoscimento dei benefici della tassazione di gruppo, l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione da parte della controllante e della controllata deve essere comunicato all'Agenzia dell'entrate in via esclusivamente telematica,

attraverso la presentazione dell'apposito modello, atteso che dal tenore letterale degli artt. 119, comma 1, lett. d), T.U.I.R. e 5, comma 2, del d.m. 9 giugno 2004 si evince come l'invio di tale comunicazione costituisca condizione essenziale per l'ammissione ai relativi benefici, in quanto diretta ad esprimere la scelta sul tipo di tassazione da adottare.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 119, DM min. EFI 09/06/2004 art. 5 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1329 del 2020 Rv. 656710 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **5645** *del* **02/03/2020** (Rv. **657404 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.**
(Diff.)
S. *(RUSSO ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2011

178476 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI IMMATERIALI Valore "normale" della transazione commerciale infragruppo - Art. 9, seconda parte, T.U.I.R. - Criteri - Metodo del prezzo di rivendita - Adozione - Circolare n. 32/9/2267 del 1980 e rapporto OCSE del 1995 - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di reddito di impresa, il valore "normale" della transazione commerciale infragruppo di cui all'art. 9, comma 3, T.U.I.R. va determinato in base al metodo del prezzo di rivendita ("Resale Price Method"), in aderenza ai criteri della circolare del n. 32/9/2267 del 1980 e del rapporto OCSE del 1995. (Fattispecie relativa a transazione infragruppo avente ad oggetto l'uso di diritti di licenza su marchi e "know how" in cui la S.C. ha confermato la decisione che aveva confrontato il prezzo stabilito per la transazione tra la società madre italiana e la società figlia olandese e quello, relativo alla subconcessione, tra quest'ultima e la controllata spagnola, evincendo una sproporzione priva di giustificazione).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 16948 del 2019 Rv. 654388 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **5645** *del* **02/03/2020** (Rv. **657404 - 02**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.**
Relatore: **PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.**
(Diff.)
S. *(RUSSO ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/09/2011

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Requisito motivazionale - Contenuto minimo necessario.

Il tema di accertamento tributario, il requisito motivazionale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23615 del 2011 Rv. 620175 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **7223** *del* **13/03/2020** (Rv. **657327 - 01**)
Presidente: **GRECO ANTONIO.** *Estensore:* **COSMO CROLLA.** *Relatore:* **COSMO CROLLA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/11/2017

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Fondi previdenziali integrativi - Criterio impositivo ex art. 6 della l. n. 482 del 1985 - Oggetto - Somme costituenti rendimento di gestione sul mercato - Onere prova - Sul contribuente.

In tema di fondi previdenziali integrativi, il criterio impositivo più favorevole della tassazione secca del 12,5 per cento, ex art. 6 della l. n. 482 del 1985, riguarda soltanto le somme costituenti il rendimento di gestione conseguito dall'effettivo impiego, da parte del Fondo, sul mercato del capitale accantonato, la cui prova grava sul contribuente, quale attore sostanziale del preteso rimborso IRPEF.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 16116 del 2018 Rv. 649209 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13642 del 2011 Rv. 618426 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **6997** *del* **11/03/2020** (Rv. **657561 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIA, 16/10/2017

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Obbligazioni tributarie della società in nome collettivo - Responsabilità solidale dei soci - Sussistenza - Conseguenze in tema di atti interruttivi della prescrizione.

159424 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - RAPPORTI CON I TERZI - MANCATA REGISTRAZIONE - RESPONSABILITA' DEI SOCI - IN GENERE In genere.

Delle obbligazioni tributarie della società in nome collettivo rispondono solidalmente, ai sensi dell'art. 2291 c.c., tutti i soci, in quanto il debito della società è un debito degli stessi, con la conseguenza che l'interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio di cui all'art. 1310 c.c., ha efficacia anche rispetto ai soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2267

Massime precedenti Conformi: N. 22093 del 2013 Rv. 627771 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16712 del 2016 Rv. 641071 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **6790** *del* **10/03/2020** (Rv. **657326 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MARIA ENZA LA TORRE.** *Relatore:* **MARIA ENZA LA TORRE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(RUSSO CORVACE GIUSEPPE)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/06/2018

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Principio interpretativo ex art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 - Modalità - Prevalenza della causa - Sussistenza - Flessione dei concetti privatistici in presenza di esigenze antielusive - Obblighi del giudice.

In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente all'Ufficio di dare una qualificazione oggettiva dell'atto soggetto a registrazione, impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dello stesso, piuttosto che il titolo e la forma apparente, dando preminenza alla causa del negozio, con la conseguenza che i concetti privatistici relativi all'autonomia negoziale, di fronte alle esigenze antielusive poste dalla norma, regrediscono a semplici elementi della fattispecie tributaria, sebbene il giudice sia comunque tenuto a valutare le deduzioni difensive in merito, specie se suffragate da documentazione, e a motivare sulla loro eventuale non decisività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23584 del 2012 Rv. 624743 - 01, N. 13610 del 2018 Rv. 649708 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 7454 *del* 19/03/2020 (Rv. 657417 - 03)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* C. *(BELLIA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 006 GIUDICATO IMPLICITO

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Decisione di merito - Idoneità alla formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 008 GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE In genere.

Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni implicanti l'affermazione della giurisdizione, sicché la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull'attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questione giuridiche strumentali all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, relativa ad una domanda di risarcimento danni per accessione invertita e occupazione illegittima, la S.C. ha escluso la presenza di un giudicato implicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, rispetto alla domanda risarcitoria, nella sentenza non definitiva di primo grado, che si era limitata a ritenere non perfezionato un accordo di cessione volontaria dell'area occupata, senza esaminare la predetta domanda, neppure al fine di ritenere sussistente l'"an" della pretesa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2

Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2909, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis, Legge 08/08/1992 num. 359, *Massime precedenti Vedi:* N. 13750 del 2019 Rv. 654069 - 01, N. 2038 del 1996 Rv. 496310 - 01, N. 19498 del 2017 Rv. 645387 - 01, N. 2217 del 2016 Rv. 638957 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24883 del 2008 Rv. 604576 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 7115 *del* 12/03/2020 (Rv. 657491 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
M. *(CONGEDO CARLO) contro* U. *(FORMARO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 09/05/2014

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 006 GIUDICATO IMPLICITO

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO IMPLICITO Formazione - Vincolo tra dedotto e deducibile - Necessità - Fattispecie.

Il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata. (Nella specie, riguardante due conti correnti bancari per i quali la Corte d'appello aveva

ritenuto ritualmente sollevata l'eccezione di prescrizione con riferimento ad uno solo di essi, la S.C. ha escluso il giudicato implicito sulla rituale eccezione anche per l'altro conto, avendo la sentenza di primo grado rigettato l'eccezione nel merito per mancato decorso del termine senza pronunciarsi sulla sua riferibilità ad uno o ad entrambi i rapporti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Conformi:* N. 16824 del 2013 Rv. 627047 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11318 del 2005 Rv. 581056 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6632 del 2003 Rv. 562504 - 01

2. COMPETENZA
Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 5980 *del* 04/03/2020 (Rv. 657269 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
P. *(COCILOVO MASSIMO) contro* D. *(FERINA FEDERICO)*
Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 14/05/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 062 INCOMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE Processo - Pluralità di eccezioni d'incompetenza territoriale - Tardività per una delle eccezioni - Potere della parte decaduta di impugnare il rigetto dell'eccezione tempestivamente proposta da altra parte - Esclusione - Fondamento.

La parte decaduta dalla facoltà di proporre un'eccezione di incompetenza territoriale non è legittimata ad impugnare il rigetto di analoga eccezione di incompetenza tempestivamente formulata da altra parte processuale, in quanto la perdita di una facoltà non può essere recuperata per fatto altrui, poiché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 167,

Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 7055 *del* 12/03/2020 (Rv. 657559 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **CHIARA GRAZIOSI.** *Relatore:* **CHIARA GRAZIOSI.**
E. *(IAZZETTA CARLO) contro* Y. *(BERLIRI MARCO)*
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Questione sulla competenza - Necessità del preliminare accertamento della corretta instaurazione del contraddittorio - Fondamento - Omissione di tale accertamento - Impugnazione - Mezzo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 040 PREGIUDIZIALI

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - PREGIUDIZIALI In genere.

La questione della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio riguarda la corretta costituzione del rapporto processuale e, quindi, deve essere esaminata prima di

quella concernente la competenza, la quale presuppone pur sempre l'instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti; ne consegue che la decisione del giudice del merito, dichiaratosi incompetente nonostante una delle parti non fosse stata regolarmente convenuta, è censurabile con il mezzo del regolamento di competenza poiché anche l'integrità del contraddittorio attiene "in modo diretto e necessario alla competenza".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1

Costituzione art. 111 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 47

Cod. Proc. Civ. art. 49

Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 276, Cod. Proc. Civ. art. 279, *Massime precedenti Vedi:* N. 12126 del 2016 Rv. 640237 - 01, N. 14245 del 2016 Rv. 640499 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2201 del 2016 Rv. 638226 - 01

3. MANDATO ALLE LITI
Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 7037 *del* 12/03/2020 (Rv. 657282 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
D. *(DE GIORGIO MARIO) contro* S. *(CALVIO MARIA ROSARIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 024 GIUDIZIALI CIVILI

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI Conferimento di incarico ad avvocato da parte di altro avvocato e in favore di un terzo - Individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso - Esistenza di procura congiunta - Conseguente presunzione di coincidenza tra contratto di patrocinio e procura alle liti - Configurabilità - Limiti - Prova del distinto rapporto di mandato tra i professionisti - Necessità.

Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703

Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 87, *Massime precedenti Vedi:* N. 6622 del 2016 Rv. 639635 - 01, N. 8843 del 2004 Rv. 572759 - 01

4. SPESE
Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 6345 *del* 05/03/2020 (Rv. 657227 - 01)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
S. *(PIERLUIGI ROBERTO) contro* J. *(TOGNETTI CORRADO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 036 VALORE DELLA CAUSA

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Prosecuzione del giudizio ai soli fini della determinazione delle spese di lite - Oggetto della controversia nel grado - Differenza tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta dall'atto di impugnazione - Sussistenza.

Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 92, *Massime precedenti Conformi:* N. 27274 del 2017 Rv. 646423 - 01

5. LITISCONSORZIO NECESSARIO
Sez. L - , ***Ordinanza*** *n.* 5679 *del* 02/03/2020 (Rv. 657513 - 01)
Presidente: **NAPOLETANO GIUSEPPE.** *Estensore:* **ROBERTO BELLE'.** *Relatore:* **ROBERTO BELLE'.** *P.M.* **MASTROBERARDINO PAOLA.** *(Parz. Diff.)*
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/05/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Eccezione di non integrità del contraddittorio - Oneri del deducente - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.

La parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione, senza, peraltro, che sia impedito al giudice di rilevare d'ufficio la questione, sia pure a seguito di sollecitazione di parte. (Nella specie, la S.C., ha confermato la pronuncia di merito che, a fronte della domanda volta al riconoscimento del punteggio per lo svolgimento del servizio civile, nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento, aveva rigettato l'eccezione di non integrità del contraddittorio, in quanto non accompagnata dall'indicazione dei controinteressati, nei cui confronti avrebbe potuto spiegare effetto l'attribuzione al ricorrente del punteggio invocato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 2697, *Massime precedenti Conformi:* N. 25810 del 2013 Rv. 628300 - 01

6. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 6172 *del* 05/03/2020 (Rv. 657154 - 01)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
A. *(PIETROSANTI LUCA MARIA) contro* C. *(MASSARI HILDEGARD)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2016

138 PROVA CIVILE - 221 DISPONIBILITA' DELLE PROVE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Applicabilità alle conclusioni desumibili dai documenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo fondato sull'assunta violazione del principio con riferimento a conclusioni ermeneutiche da trarre, in ordine all'interpretazione di documenti contrattuali di scissione societaria, in parte da atti stragiudiziali quali il precetto, in parte dall'insinuazione al passivo in un altro procedimento e solo in parte dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967

Cod. Proc. Civ. art. 115, *Massime precedenti Vedi:* N. 30744 del 2017 Rv. 647006 - 01

7. NOTIFICAZIONI
Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 7454 *del* 19/03/2020 (Rv. 657417 - 02)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* C. *(BELLIA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 230 LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'impugnazione a mani proprie del procuratore costituito in luogo diverso dal domicilio eletto - Idoneità al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Fondamento.

La regola stabilita dall'art. 138, comma 1, c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo quest'ultimo, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l'unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170, comma 1, c.p.c.), sicché, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, è valida la notifica della sentenza effettuata a mani proprie del procuratore costituito, ancorché in luogo diverso da quello in cui la parte abbia, presso il medesimo, eletto domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138, Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 330, *Massime precedenti Conformi:* N. 15326 del 2015 Rv. 636026 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27012 del 2018 Rv. 651250 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 7041 *del* 12/03/2020 (Rv. 657284 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
C. *(SCIFONI ANNA) contro* L. *(VILLA PIZZI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 20/03/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 197 ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notificazione di una citazione ad un'impresa individuale - Regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c. – Applicabilità – Art. 139 c.p.c. – Portata – Notifica presso la casa di abitazione ovvero l'ufficio o la sede dell'industria o commercio - Alternatività dei criteri.

La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138, Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Proc. Civ. art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 11077 del 2002 Rv. 556290 - 01, N. 25489 del 2017 Rv. 646821 - 01, N. 2968 del 2016 Rv. 638692 - 01

Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 6089 *del* 04/03/2020 (Rv. 657125 - 01)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *Relatore:* **GIUSEPPE FORTUNATO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
V. *(MARZOCCHI GIORGIO) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 13/05/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Procedimento civile - Notificazione "ex" art. 140 c.p.c. – Notificazione attraverso il servizio postale – Perfezionamento per il destinatario - Differenze - Difformità in relazione all'art. 8, comma 4, l. n. 892 del 1990 - Dubbi di illegittimità costituzionale - Esclusione – Ragioni.

Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento

processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2, Legge 14/05/2005 num. 80, Costituzione art. 3, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 14722 del 2018 Rv. 649046 - 01, N. 19772 del 2015 Rv. 637033 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 6565 *del* 09/03/2020 (Rv. 657392 - 01)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
F. *(ALTIERI GIANNANTONIO) contro* M.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 09/06/2014

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 197 ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notificazione - Relazione ex art. 148 c.p.c. - Contenuto - Generalità del ricevente - Assenza - Conseguenze.

In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c. p. c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c. p. c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Conformi: N. 322 del 2007 Rv. 595550 - 01

Sez. 5 - , ***Ordinanza*** *n.* 6562 *del* 09/03/2020 (Rv. 657543 - 01)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *Relatore:* **ANTONELLA DELL'ORFANO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
E. *(CIMETTI MAURIZIO) contro* L. *(CATAUDELLA ALCEO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 17/10/2013

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 206 COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) Notificazioni - Dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario - Fede privilegiata in ordine alla regolarità intrinseca e alla completezza dell'atto ricevuto per la notifica nonché alla corrispondenza della copia notificata all'originale - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di notificazioni, le dichiarazioni dell'ufficiale giudiziario (o del messo notificatore) non fanno fede fino a querela di falso della regolarità intrinseca e della completezza dell'atto ricevuto per procedere alla notifica né della corrispondenza della copia notificata all'originale, non essendo questa l'attività giudiziaria che egli compie e deve compiere, con

la conseguenza che la presunzione di conformità tra originale e copia dell'atto notificato viene meno se il destinatario produce quest'ultimo incompleto. Né si può perciò ipotizzare un contrasto tra le due relate (atti pubblici), entrambe originali, apposte dall'ufficiale giudiziario, rispettivamente, sulla copia notificata e sull'originale dell'atto notificato, proprio perché non spetta all'ufficiale giudiziario effettuare alcun controllo intrinseco, sicché, se la copia dell'atto notificato non corrisponde all'originale, è sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui può difendersi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700, Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 148, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Vedi: N. 14686 del 2007 Rv. 597881 - 01, N. 23420 del 2014 Rv. 633208 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 6924 *del* 11/03/2020 (Rv. 657479 - 01)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(PAOLINELLI LUCIA) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/05/2018

027 AVVOCATURA DELLO STATO - 004 NOTIFICAZIONE

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE Inammissibilità del ricorso per cassazione - Nullità della notificazione del ricorso all'Avvocatura distrettuale anziché all'Avvocatura Generale dello Stato - Rinnovazione - Esclusione - Fondamento.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24

Costituzione art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 127

Cod. Proc. Civ. art. 175

Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11, *Massime precedenti Vedi:* N. 28267 del 2019 Rv. 656038 - 01, N. 12515 del 2018 Rv. 648755 - 01, N. 16141 del 2019 Rv. 654313 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 608 del 2015 Rv. 633916 - 01

8. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI
Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 6307 *del* 05/03/2020 (Rv. 657129 - 01)
Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *Relatore:* **GIUSEPPE GRASSO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
B. *(SELVAGGI MARCO) contro* B. *(PICCINI BARBARA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/04/2016

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 062 NULLITA' DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITA'

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Sentenza redatta in forma autografa - Scrittura non agevolmente leggibile - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.

In mancanza di un'espressa comminatoria, non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore, atteso che la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento dello scopo della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 156

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Conformi: N. 4947 del 2016 Rv. 639357 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 4683 del 2016 Rv. 639290 - 01

9.**GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE.FASE INTRODUTTIVA**
Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 6009 *del* 04/03/2020 (Rv. 657274 - 01)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **STEFANO OLIVA.** *Relatore:* **STEFANO OLIVA.**
D. *(ZIINO SALVATORE) contro* M. *(GIOVENCO ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 115 RICONVENZIONALE

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE Domanda riconvenzionale inammissibile per tardività della costituzione - Rilevanza come eccezione ai fini dell'esame della domanda principale - Configurabilità - Condizioni.

Il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile , non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 10206 del 2015 Rv. 635409 - 01

10.**SEGUE. FASE ISTRUTTORIA**
Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 6650 *del* 09/03/2020 (Rv. 657468 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MARIO CIGNA.** *Relatore:* **MARIO CIGNA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
U. *(PERTILE SERGIO) contro* S. *(FASOLIN STEFANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/11/2017

138 PROVA CIVILE - 122 SCRITTURE DI TERZI

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI Scritture private provenienti da terzi - Libera contestabilità - Sussistenza - Fondamento - Valore probatorio - Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie.

Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. (Nella specie, in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento, da parte di una compagnia assicuratrice, della sottoscrizione apposta da un suo agente assicurativo su una polizza, contenente la quietanza di pagamento del premio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, la quale aveva ritenuto che la detta compagnia, nonostante fosse soggetto terzo rispetto alle parti del contratto, dovesse proporre querela di falso per contestare la veridicità della firma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Civ. art. 2702

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Proc. Civ. art. 216, *Massime precedenti Conformi:* N. 24208 del 2010 Rv. 614896 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23155 del 2014 Rv. 633325 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 6176 *del* 05/03/2020 (Rv. 657141 - 01)
Presidente: **ARMANO ULIANA.** *Estensore:* **STEFANO OLIVIERI.** *Relatore:* **STEFANO OLIVIERI.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(OCCHIPINTI CARLO) contro* P. *(FERLITO LUIGI EDOARDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/12/2015

138 PROVA CIVILE - 127 DISCONOSCIMENTO

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Copia fotografica o fotostatica - Conformità all'originale - Mancato disconoscimento - Effetti - Incontestabilità della provenienza della scrittura - Esclusione- Fondamento - Fattispecie.

La mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale non comporta l'incontestabilità della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il consenso, prestato dalla parte che aveva compiuto il disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., allo svolgimento della c.t.u.

grafologica sulla copia fotostatica della scrittura disconosciuta, non avesse precluso alla stessa parte la contestazione dell'esito dell'accertamento peritale sull'autenticità del documento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719

Cod. Proc. Civ. art. 214

Cod. Proc. Civ. art. 215

Cod. Proc. Civ. art. 216, *Massime precedenti Vedi:* N. 15954 del 2005 Rv. 584394 - 01

11. VICENDE ANOMALE

Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 6193 *del* 05/03/2020 (Rv. 657418 - 01)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Conf.)*
B. *(SALANITRO UGO ANTONINO) contro* V. *(PENNISI VINCENZO ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/09/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 223 RIASSUNZIONE, IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Processo civile - Interruzione - Atto di riassunzione - Funzione - Requisiti essenziali di validità per il raggiungimento dello scopo - Fattispecie.

L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido l'atto di riassunzione del processo, a seguito della morte del difensore di una delle parti, avendo la controparte notificato a quest'ultima personalmente una istanza di anticipazione dell'udienza contenente l'indicazione delle parti e degli altri elementi idonei all'identificazione della causa, allegando altresì la relazione di notifica da cui risultava la scomparsa del difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 301, Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 5319 del 2016 Rv. 639352 - 01, N. 10594 del 2019 Rv. 653499 - 01

12. GIUDICATO
Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 6091 *del* 04/03/2020 (Rv. 657127 - 01)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(D'AMORE SEVERINO) contro* C. *(PETRONI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 014 LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato esterno - Presupposti – Questioni non proponibili prima del sorgere del fatto giuridico da cui scaturiscono - Esclusione - Fattispecie.

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 016 DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, ma non può spiegare i suoi effetti in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso il formarsi del giudicato implicito esterno con riferimento a domande proposte da un soggetto nella veste di erede, siccome conseguenti al definitivo accertamento di tale qualità avvenuto nel precedente giudizio, e non costituenti un presupposto logico-giuridico di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Vedi:* N. 11600 del 2018 Rv. 648531 - 01, N. 27304 del 2018 Rv. 651467 - 01

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE
Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 6478 *del* 06/03/2020 (Rv. 657085 - 02)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
A. *(TUNDO ANTONIO) contro* S. *(NAPPI SEVERINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 236 ALLA PARTE PERSONALMENTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE Ente convenuto contumace - Soppressione "ex lege" in corso di causa - Notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve - Destinatario - Ente subentrante - Necessità - Fattispecie.

Ai fini del decorso del termine breve per impugnare, ove la parte destinataria della notificazione sia un ente rimasto contumace, soppresso "ex lege" in corso di causa, detta notifica deve essere effettuata nei confronti dell'ente succeduto a quello ormai estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, che aveva ritenuto tardivo l'appello per il decorso del temine breve d'impugnazione, sebbene la sentenza di primo grado fosse stata notificata ad una azienda sanitaria, non ritualmente costituita nel giudizio di primo grado e poi soppressa in corso di causa, anziché alla diversa azienda ad essa succeduta per legge).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 285

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 10855 del 2000 Rv. 539613 - 01, N. 19122 del 2011 Rv. 619713 - 01, N. 11848 del 2007 Rv. 597943 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 6478 *del* 06/03/2020 (Rv. 657085 - 01)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **GIULIA IOFRIDA.** *Relatore:* **GIULIA IOFRIDA.** *P.M.* **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
A. *(TUNDO ANTONIO) contro* S. *(NAPPI SEVERINO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 257 TERMINI BREVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI Sentenza - Notifica alla parte personalmente - Effetti - Decorrenza del termine breve per impugnare - Condizioni.

La notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando essa non sia regolarmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 285

Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 4374 del 2017 Rv. 643126 - 01, N. 13809 del 2004 Rv. 576447 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1273 del 1998 Rv. 512341 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 6164 *del* 05/03/2020 (Rv. 657152 - 01)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.** *Relatore:* **LUIGI ALESSANDRO SCARANO.**
C. *(GIOVINE PIETRO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/07/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 230 LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica dell'atto d'impugnazione nel domicilio eletto a difensore condividente lo studio col procuratore - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Esclusione - Nullità - Sanatoria mediante costituzione in giudizio della parte - Ammissibilità - Limiti - Passaggio in giudicato "medio tempore" della sentenza - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere.

La notificazione dell'appello ad un avvocato condividente lo studio del difensore della parte ed eseguita presso il domicilio professionale esistente ed eletto al momento della costituzione in giudizio, pur se non inesistente (in quanto effettuata nel domicilio indicato, comune ad entrambi gli avvocati), è nulla, giacché l'atto, viziato per violazione delle prescrizioni dell'art. 330, commi 1 e 3, c.p.c., non può ritenersi effettuato in luogo non

avente alcun riferimento con il destinatario della notifica, con la conseguenza che il relativo vizio è sanato dalla costituzione in giudizio della parte a cui la notificazione era destinata, a condizione che non sia "medio tempore" passata in giudicato la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza che, ritenendo sanato dalla costituzione in appello della parte - successiva al passaggio in giudicato della sentenza - il vizio della notifica aveva respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 157

Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327, *Massime precedenti Vedi:* N. 17023 del 2011 Rv. 619155 - 01, N. 26091 del 2017 Rv. 646141 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 7031 *del* 12/03/2020 (Rv. 657280 - 02)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LUIGI ABETE.** *Relatore:* **LUIGI ABETE.** P. *(GIULIANI ANGELO) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/04/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Notificazione dell'impugnazione - Cause scindibili e inscindibili - Differenze - Omessa notifica nelle cause scindibili - Conseguenze.

La notificazione dell'impugnazione a parti diverse da quelle dalle quali o contro le quali è stata proposta ai sensi dell'art. 332 c.p.c. non ha la stessa natura della notificazione prevista dall'art. 331 c.p.c., relativo all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in quanto, mentre in tale ultima norma si tratta di una "vocatio in jus" per integrare il contraddittorio, in ipotesi di cause scindibili, invece, detta notificazione integra soltanto una "litis denuntiatio" allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessità di proporre le impugnazioni, che non siano già precluse o escluse, nel processo instaurato con l'impugnazione principale; in tale ultima ipotesi, ove sia omessa l'indicata notificazione, l'unico effetto è che il processo, per facilitare l'ingresso dell'eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e di quiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., onde la sentenza non può essere utilmente emessa. Ne consegue che, in relazione a cause scindibili, qualora non sia stata disposta la notificazione del gravame alle altre parti, la sentenza d'appello è annullabile dalla Corte di cassazione soltanto se, quando essa è chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, laddove, se questi sono scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 332

Massime precedenti Conformi: N. 3858 del 1983 Rv. 428782 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9080 del 2013 Rv. 626144 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 5989 *del* 04/03/2020 (Rv. 657270 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
G. *(VILLONI GIULIO CESARE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/04/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Impugnazione incidentale tardiva - Estensione soggettiva del giudizio - Parti diverse dagli impugnanti principali - Ammissibilità - Esclusione.

Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 15292 del 2015 Rv. 636035 - 01

14. APPELLO
Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 6386 *del* 06/03/2020 (Rv. 657292 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **MARILENA GORGONI.** *Relatore:* **MARILENA GORGONI.**
C. *(BRUNO GAETANO) contro* L.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 25/07/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 043 TERMINE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE Termine a ritroso di venti giorni prima dell'udienza - Computo - Criteri - Comparsa depositata oltre il termine - Inammissibilità dell'appello - Mancato decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. - Irrilevanza.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 237 COMPUTO

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO In genere.

Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt. 325 o 327 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5

Cod. Proc. Civ. art. 155 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 343

Massime precedenti Vedi: N. 6601 del 2012 Rv. 622417 - 01, N. 12724 del 2015 Rv. 635947 - 01, N. 11965 del 2013 Rv. 626212 - 01, N. 3081 del 2017 Rv. 642747 - 01

Sez. 3 - , ***Ordinanza*** *n.* 7020 *del* 11/03/2020 (Rv. 657156 - 01)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *Relatore:* **ANTONELLA DI FLORIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
R. *(CRISTIANI FRANCESCO) contro* E. *(LAGOTETA GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/10/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 018 COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI Costituzione del contumace - Modalità - Comparizione personale - Sufficienza - Esclusione - Giudizio di appello - Costituzione nel subprocedimento ex art. 351, comma 2, c.p.c. - Irrilevanza.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 053 COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di processo civile, l'art. 293, comma 2, c.p.c., nel prevedere che il contumace possa costituirsi anche mediante "comparizione all'udienza", non si riferisce alla comparizione personale del medesimo contumace, ma a quella del suo difensore munito di valida procura; né, con riferimento al giudizio di secondo grado, la costituzione della parte appellata nel solo subprocedimento relativo ai provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza può valere per la fase di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 347

Cod. Proc. Civ. art. 293 com. 2

Cod. Proc. Civ. art. 351 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21596 del 2017 Rv. 645853 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 7041 *del* 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONIO SCARPA.** *Relatore:* **ANTONIO SCARPA.**
C. *(SCIFONI ANNA) contro* L. *(VILLA PIZZI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 20/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 204 TACITA

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA Sentenza di appello declaratoria di nullità della notificazione della citazione di primo grado - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente -

Incompatibilità con l'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione – Fondamento – Ricorso incidentale tardivo – Esperibilità - Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello – Omessa sospensione del giudizio riassunto - Conseguenze.

In presenza di una sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione non può essere considerata acquiescenza tacita, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, e non preclude, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, l'esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima. Ove la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, comma 3, c.p.c., non rende irrituale la riassunzione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 c.p.c. e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 334

Cod. Proc. Civ. art. 329

Cod. Civ. art. 48

Massime precedenti Vedi: N. 4794 del 2006 Rv. 587470 - 01, N. 17532 del 2010 Rv. 614167 - 01

15. RICORSO PER CASSAZIONE
15. 1. MOTIVI
Sez. 6 - L, ***Ordinanza*** *n.* 5730 *del* 03/03/2020 (Rv. 657560 - 01)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *Relatore:* **GABRIELLA MARCHESE.** *(Conf.)*
C. *(GRANATA PIERFRANCESCO) contro* G. *(MAZZEI ERNESTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/03/2017

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Condizioni - Mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti - Esclusione - Vizi configurabili.

Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 384, *Massime precedenti Conformi:* N. 3388 del 2005 Rv. 579433 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 5991 *del* 04/03/2020 (Rv. 657577 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MAURO CRISCUOLO.** *Relatore:* **MAURO CRISCUOLO.**
F. *(SALUTINI STEFANO) contro* P. *(LA ROCCA NICOLA)*
Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE LIVORNO

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 141 MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Regime posteriore alla novella di cui alla l. n. 40 del 2006 - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. – Formulazione dei motivi – Limiti.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 069 SECONDO EQUITA'

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.

Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di pace adottata secondo equità e non suscettibile di appello, anche a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 40 del 2006, ove si deducano "errores in iudicando", non è ammissibile per violazione o falsa applicazione di legge; i motivi d'impugnazione in tal caso devono denunciare il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie, in quanto di rango superiore alla legge ordinaria, ovvero per violazione dei principi informatori della materia, e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 349 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1, *Massime precedenti Vedi:* N. 3715 del 2015 Rv. 634462 - 01, N. 9754 del 1998 Rv. 519314 - 01

15.2. RICORSO
Sez. U - , ***Ordinanza*** *n.* 6691 *del* 09/03/2020 (Rv. 657220 - 01)
Presidente: **MAMMONE GIOVANNI.** *Estensore:* **FRANCO DE STEFANO.** *Relatore:* **FRANCO DE STEFANO.** *P.M.* **SGROI CARMELO.** *(Conf.)*
C. *(PUNZI CARMINE) contro* A. *(SATTA FILIPPO ARTURO)*
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 180 RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Requisiti - Unico atto - Necessità - Successivo atto con ulteriori motivi di censura - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso sostitutivo del primo - Ammissibilità - Limiti.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 211 CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE In genere.

Il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un nuovo atto (nella specie, di costituzione di ulteriore difensore) con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell'osservanza del principio di consumazione dell'impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366

Cod. Proc. Civ. art. 387

Massime precedenti Vedi: N. 13257 del 2010 Rv. 613757 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9409 del 1994 Rv. 488518 - 01, N. 7841 del 1993 Rv. 483181 - 01

Sez. U, ***Ordinanza*** *n.* 6074 *del* 04/03/2020 (Rv. 657219 - 03)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.**

M. *(MAZZOLA GIUSEPPE) contro* C.
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 17/03/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Deposito telematico - Inammissibilità - Ragioni.

Nel giudizio di legittimità, Il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che l'operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del d.m. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 del citato art. 16 bis, il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l'applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16, Legge 17/12/2012 num. 221, DM Grazia e Giustizia 16/01/2016

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 7137 *del* 13/03/2020 (Rv. 657556 - 01)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.** *Relatore:* **ROSARIO CAIAZZO.**
L. *(MANZI ANDREA) contro* P.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso a margine del foglio in bianco - Mancato riferimento al giudizio di legittimità e all'elezione di domicilio in Roma - Specialità della procura - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, non può considerarsi speciale, come l'art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità, ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito, oltre che l'elezione di domicilio in luogo diverso da Roma; in tal caso, invero, la procura non è un "tutt'uno" con il ricorso e, quindi, non può attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l'elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Proc. Civ. art. 83, *Massime precedenti Conformi:* N. 7974 del 2000 Rv. 537505 - 01

Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 6122 *del* 05/03/2020 (Rv. 657276 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **ANTONELLO COSENTINO.** *Relatore:* **ANTONELLO COSENTINO.**
S. *(DELLI FRAINE LUCIANA) contro* P. *(CAVAGNA GIUSEPPE VALTER)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Impugnazioni- Procura alle liti sul retro della prima pagina del ricorso- Requisito della specialità- Relazione fisica tra delega e ricorso- Rilevanza- Inammissibilità del ricorso- Esclusione- Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione, secondo il principio di conservazione degli atti, quando la procura al difensore è apposta sul retro della prima pagina del ricorso, seguita dalle pagine successive, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367

Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 125

Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 24670 del 2019 Rv. 655815 - 01

Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 6907 *del* 11/03/2020 (Rv. 657478 - 01)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
K. *(MATERIA ROBERTO) contro* M.
Dichiara improcedibile, TRIBUNALE MILANO, 10/10/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Attestazione di conformità del provvedimento impugnato - Potere del difensore nominato nel precedente grado - Limiti - Fattispecie.

Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione può essere redatta, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. (Nella specie, l'attestazione di conformità della sentenza impugnata con il ricorso dichiarato improcedibile era stata redatta dal difensore in grado di appello successivamente al conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione ad altro difensore).

Riferimenti normativi: Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 365

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 10941 del 2018 Rv. 648805 - 01

15.3. CONTRORICORSO
Sez. U - , ***Sentenza*** *n.* 7454 *del* 19/03/2020 (Rv. 657417 - 01)
Presidente: **DI CERBO VINCENZO.** *Estensore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *Relatore:* **ROBERTO GIOVANNI CONTI.** *P.M.* **SALZANO FRANCESCO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* C. *(BELLIA GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 089 DEL CONTRORICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL CONTRORICORSO Controricorso con ricorso incidentale - Termine di deposito - Decorrenza - Duplice notificazione del ricorso - Decorrenza dalla prima notificazione - Limiti.

Il termine, di complessivi quaranta giorni, di cui agli art. 369 e 370 c.p.c., per il deposito del controricorso per cassazione con contestuale ricorso incidentale decorre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, dalla data della prima notifica, a meno che detta notifica non sia viziata da nullità, nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica. Ne consegue che la reiterazione della notifica del ricorso per cassazione alla stessa parte, una volta che il procedimento notificatorio si sia già validamente perfezionato, non vale a segnare una nuova decorrenza del termine per la proposizione del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 370, *Massime precedenti Vedi:* N. 8704 del 2016 Rv. 639940 - 01, N. 20543 del 2017 Rv. 645236 - 01

16. ESECUZIONE FORZATA
Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 6174 *del* 05/03/2020 (Rv. 657140 - 01)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **PAOLO PORRECA.** *Relatore:* **PAOLO PORRECA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
G. *(SEMINARA DARIO) contro* U. *(FAZZINO VINCENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/12/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 205 TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Contratto di mutuo - Idoneità fungere da titolo esecutivo - Interpretazione del contratto integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo - Ammissibilità - Condizioni.

108 MUTUO - 001 IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1195

Cod. Civ. art. 1813

Cod. Proc. Civ. art. 474, *Massime precedenti Conformi:* N. 17194 del 2015 Rv. 636305 - 01

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 6170 *del* 05/03/2020 (Rv. 657153 - 02)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
T. *(COSI SAVERIO) contro* I. *(GARGANI BENEDETTO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/09/2016

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 007 ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Prescrizione del credito pignorato - Atti aventi efficacia interruttiva istantanea - Atti esecutivi portati a conoscenza del terzo pignorato o da questo compiuti - Sussistenza - Ordinanza di assegnazione del credito - Esclusione.

In tema di prescrizione del credito oggetto di pignoramento, i singoli atti del procedimento esecutivo portati a conoscenza del terzo o da questo compiuti sono idonei a determinare un effetto interruttivo sul piano sostanziale ai sensi degli artt. 2943 ss. c.c.; ne consegue che la prescrizione del credito è interrotta, con effetto esclusivamente istantaneo, dalla notificazione al "debitor debitoris" dell'atto di pignoramento e comunque dalla dichiarazione di quantità positiva del terzo, in quanto sostanzialmente equiparabile ad un atto di

riconoscimento del debito, o dall'accertamento giudiziale del suo obbligo, ma non dall'emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Cod. Civ. art. 2944

Cod. Civ. art. 2945

Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 547

Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549,

Sez. 3 - , ***Sentenza*** *n.* 6170 *del* 05/03/2020 (Rv. 657153 - 01)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *Relatore:* **AUGUSTO TATANGELO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
T. *(COSI SAVERIO) contro* I. *(GARGANI BENEDETTO)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/09/2016

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 007 ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Pignoramento presso terzi di crediti - Effetto interruttivo della prescrizione - Oggetto - Diritto di credito del creditore procedente nei confronti dell'esecutato - Estensione al credito pignorato - Esclusione.

L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo ed eventualmente sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore e non in relazione al credito pignorato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Cod. Civ. art. 2945

Cod. Proc. Civ. art. 543

Massime precedenti Vedi: N. 12239 del 2019 Rv. 653778 - 01

17. MISURE COERCITIVE INDIRETTE
Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 6471 *del* 06/03/2020 (Rv. 657421 - 01)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
D. *(FLACCO GUGLIELMO) contro* D. *(DE CLERICO CARMELA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/10/2018

082 FAMIGLIA - 006 FILIAZIONE - IN GENERE

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Affidamento dei figli - Genitore non collocatario - Dovere di mantenere rapporti con la prole - Condanna ad un "facere" infungibile - Misure di coercizione indiretta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter

c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al pagamento di una somma in favore dell'altro genitore, per ogni inadempimento all'obbligo di visitare il figlio minore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis

Cod. Civ. art. 337 ter

Cod. Proc. Civ. art. 614 bis

Cod. Proc. Civ. art. 709 ter,

18. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE
Sez. 2 - , ***Sentenza*** *n.* 6091 *del* 04/03/2020 (Rv. 657127 - 02)
Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA.** *Estensore:* **LUCA VARRONE.** *Relatore:* **LUCA VARRONE.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
C. *(D'AMORE SEVERINO) contro* C. *(PETRONI MASSIMO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Procedimenti sommari – D'ingiunzione – Opposizione - Domanda riconvenzionale dell'opponente - Ammissibilità – Limiti.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 36, *Massime precedenti Vedi:* N. 27564 del 2011 Rv. 620865 - 01, N. 5415 del 2019 Rv. 652929 - 02, N. 533 del 2020 Rv. 656570 - 01

19. PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
Sez. 6 - 2, ***Ordinanza*** *n.* 5709 *del* 02/03/2020 (Rv. 657267 - 01)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **GIUSEPPE TEDESCO.** *Relatore:* **GIUSEPPE TEDESCO.**
L. *(CODUTI GAETANO) contro* S. *(SUPPA CLAUDIO GIORGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/01/2019

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 039 OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE Custode dei beni sequestrati - Legittimazione processuale - Limiti - Custode di beni ereditari - Pretese sui beni stessi da parte di terzi presunti legittimari - Legittimazione passiva del custode - Esclusione.

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l'amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualità di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarità di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536

Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 521

Cod. Proc. Civ. art. 676

Massime precedenti Conformi: N. 3127 del 1984 Rv. 435172 - 01

20. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Sez. 6 - 3, ***Ordinanza*** *n.* 6318 *del* 05/03/2020 (Rv. 657291 - 01)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE.** *Estensore:* **ANTONIETTA SCRIMA.** *Relatore:* **ANTONIETTA SCRIMA.**
C. *(BONADUCE CORRADO) contro* D. *(GESMUNDO DANIELA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 22/08/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 002 APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appello - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Proposizione con ricorso - Salvezza degli effetti ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 - Configurabilità - Esclusione.

L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 2 lett. B

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 8757 del 2018 Rv. 648884 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24379 del 2019 Rv. 655255 - 01

21. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 7241 *del* 13/03/2020 (Rv. 657558 - 01)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
contro
Regola competenza

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Istanza di regolamento di competenza - Sottoscrizione del ricorso da parte del solo beneficiario - Ammissibilità - Fondamento.

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

In tema di amministrazione di sostegno, l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, atteso che il relativo procedimento, a differenza di quelli d'interdizione o inabilitazione, non richiede il ministero di un difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l'individuazione di singoli atti, o categorie di essi, in relazione ai quali è richiesto l'intervento dell'amministratore e non incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 47

Cod. Proc. Civ. art. 720

Cod. Civ. art. 407, Cod. Proc. Civ. art. 43

Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 86, *Massime precedenti Conformi:* N. 6861 del 2013 Rv. 625625 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4157 del 1999 Rv. 525765 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 7241 *del* 13/03/2020 (Rv. 657558 - 03)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
contro
Regola competenza

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Provvedimento di chiusura - Impugnazione - Notificazione del ricorso al P.M. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

142 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - 001 IN GENERE

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di reclamo contro il provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno, ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al P.M. presso il giudice "a quo", avendo l'impugnazione ad oggetto un provvedimento emesso all'esito di un procedimento unilaterale in cui l'unica parte necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione del P.M. non comporta la pretermissione di un litisconsorte necessario,

costituendo tale notificazione un requisito di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente per i giudizi contenziosi, o comunque per i procedimenti con pluralità di parti, e non è estensibile al procedimento in esame, nel quale non è individuabile un interesse diverso da quello del soggetto istante, dal momento che in tal caso non esiste una controparte cui notificare il ricorso, non potendosi legittimamente qualificare come parte il P.M.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 413

Cod. Proc. Civ. art. 720 bis

Massime precedenti Vedi: N. 14190 del 2013 Rv. 626653 - 01, N. 8291 del 2005 Rv. 601344 - 01, N. 17032 del 2014 Rv. 632065 - 01

Sez. 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 7241 *del* 13/03/2020 (Rv. 657558 - 02)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **GUIDO MERCOLINO.** *Relatore:* **GUIDO MERCOLINO.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
contro
Regola competenza

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Beneficiario detenuto - Competenza territoriale - Luogo della dimora abituale prima della detenzione - Fondamento - Fattispecie.

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degl'interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora. (Fattispecie relativa al reclamo proposto dal detenuto contro il provvedimento di cessazione dell'amministrazione di sostegno; la S.C. ha regolato la competenza in base alla residenza anteriore all'inizio della detenzione, non risultando il mutamento della sede principale degli affari e interessi per effetto della detenzione e, in particolare, per il trasferimento del ricorrente, intervenuto nel frattempo, ad altra casa di reclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43

Cod. Civ. art. 44

Cod. Civ. art. 404, Cod. Proc. Civ. art. 720

Cod. Proc. Civ. art. 712

Massime precedenti Vedi: N. 1631 del 2016 Rv. 638612 - 01, N. 12453 del 2017 Rv. 644177 - 01, N. 23772 del 2017 Rv. 645757 - 01, N. 588 del 2008 Rv. 601370 - 01

22. ARBITRATO
Sez. 1, ***Ordinanza*** *n.* 7405 *del* 17/03/2020 (Rv. 657493 - 01)

Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.**

C. *(PASSALACQUA MONICA) contro* A. *(VICICONTE GAETANO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2014

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso la sentenza sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non deferibilità della lite in arbitrato per sussistenza della giurisdizione amministrativa - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di merito - Configurabilità - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni.

La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria sicché, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione di tale accertamento, essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma, trattandosi di una questione di merito, può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa come motivo di nullità del lodo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 807, Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 827, Cod. Proc. Civ. art. 828, Cod. Proc. Civ. art. 829, *Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 17205 del 2003 Rv. 568168 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9162 del 2006 Rv. 589665 - 01

UFFICIO DEL MASSIMARIO E RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte Suprema di Cassazione

rassegna tematica in tema di Protezione Internazionale



Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7622** *del* **31/03/2020** (Rv. **657464 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **MAURO DI MARZIO.** *Relatore:* **MAURO DI MARZIO.**
A. *(FRATERNALE ANTONIO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Protezione umanitaria - Differenti "causae petendi" - Onere del richiedente di allegare fatti specifici e diversi - Necessità.

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE In genere.

Le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti "causae petendi", così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 11, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7599** *del* **30/03/2020** (Rv. **657425 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
E. *(PAOLINELLI LUCIA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Presupposti - Vulnerabilità personale dello straniero - Valutazione globale degli elementi di fatto - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, per concedere il permesso di soggiorno nei casi speciali previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, quando ricorrano i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande di protezione proposte prima dell'entrata in vigore del predetto d.l. n. 113 del 2018, il giudice deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva respinto la domanda di protezione dello straniero, non avendo considerato unitariamente tutte le circostanze che avevano determinato l'abbandono del paese di origine, ivi comprese le sue condizioni di salute ed il percorso di integrazione seguito).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13079 del 2019 Rv. 654164 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7546** *del* **27/03/2020** (Rv. **657584 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **LUCA SOLAINI.** *Relatore:* **LUCA SOLAINI.**
L. *(SANTILLI STEFANIA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 09/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dichiarazioni del richiedente asilo - Credibilità soggettiva - Valutazione complessiva della vicenda - Necessità - Dubbi del giudicante su dettagli del racconto - Beneficio del dubbio - Applicabilità - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo non deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni - atomisticamente esaminate - insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata; quando poi residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del "beneficio del dubbio", come si desume dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella - del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 21142 del 2019 Rv. 654674 - 01, N. 5225 del 2020 Rv. 657002 - 01, N. 20580 del 2019 Rv. 654946 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **7520** *del* **25/03/2020** (Rv. **657422 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MARINA MELONI.** *Relatore:* **MARINA MELONI.**
P.M. **PATRONE IGNAZIO.** *(Conf.)*
S. *(VIGNALI ROSA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 23/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Termine dimezzato per impugnare – Art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 – Domanda ritenuto manifestamente infondata dal questore – Applicabilità - Domanda dichiarata manifestamente infondata dalla commissione territoriale - Esclusione.

In tema di protezione internazionale, il termine ridotto di quindici giorni per proporre l'impugnazione avverso il provvedimento di diniego reso dalla commissione territoriale, previsto dall'art. 35 bis, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008, si applica soltanto nelle ipotesi in cui il procedimento amministrativo abbia seguito l'iter acceleratorio previsto dall'art. 28 bis, comma 2, del d.lgs. cit., vale a dire nel caso di domanda ritenuta manifestamente infondata dal questore, e non già quando si tratti di decisione della commissione territoriale assunta all'esito di una procedura ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 2, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 18860 del 2019 Rv. 654665 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **7438** *del* **18/03/2020** (Rv. **657482 - 01**)
Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.** *Relatore:* **UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.**
K. *(PANZAROLA DONATELLA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Orientamento sessuale del richiedente - Omosessualità punita con sanzione penale - Situazione oggettiva di persecuzione rilevante ai fini dello "status" di rifugiato - Sussistenza - Fondamento - Verifica d'ufficio da parte del giudice - Necessità.

In tema di protezione internazionale, l'orientamento sessuale del richiedente (nella specie, cittadino gambiano omosessuale) costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Direttive Commissione CEE 29/04/2004 num. 83 art. 4 com. 3, Direttive Commissione CEE 01/12/2005 num. 85 art. 13 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27437 del 2016 Rv. 641909 - 01, N. 11176 del 2019 Rv. 653880 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **7427** *del* **18/03/2020** (Rv. **657489 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **ANDREA FIDANZIA.** *Relatore:* **ANDREA FIDANZIA.**
M. *(FEROCI CONSUELO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Nozione di "vita familiare" ex art. 8 CEDU - Rapporto tra fratelli maggiorenni e non conviventi - Esclusione - Conseguenze - Ricongiungimento - Effettiva convivenza - Necessità - Fondamento.

La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 30828 del 2018 Rv. 651885 - 01, N. 25963 del 2011 Rv. 620884 - 01, N. 23598 del 2006 Rv. 593297 - 01, N. 17571 del 2010 Rv. 614277 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **7128** *del* **13/03/2020** (Rv. **657555 - 01**)
Presidente: **SAMBITO MARIA GIOVANNA C..** *Estensore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.** *Relatore:* **ANTONIO PIETRO LAMORGESE.**
K. *(SERAFINO PASQUALE) contro* M.
Rigetta, GIUDICE DI PACE NAPOLI, 14/03/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione amministrativa - Omessa informazione circa il termine per la partenza volontaria e il rientro volontario - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Diritto a far valere la violazione nel giudizio di convalida - Sussistenza - Fondamento.

Non può essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 CORTE COST., Legge 02/08/2011 num. 129 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

Massime precedenti Conformi: N. 13240 del 2018 Rv. 648962 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6897** *del* **11/03/2020** (Rv. **657477 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **MARCO ROSSETTI.** *Relatore:* **MARCO ROSSETTI.**
A. *(SACCHI MARIA DANIELA) contro* M.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 30/10/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione della domanda - Art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007 - Diritto del richiedente ad essere creduto - Esclusione - Conseguenze.

In tema di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 impone al giudice soltanto l'obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 21142 del 2019 Rv. 654674 - 01, N. 3340 del 2019 Rv. 652549 - 01, N. 20580 del 2019 Rv. 654946 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **6923** *del* **11/03/2020** (Rv. **657499 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.**
B. *(D'ANGELO VITTORIO) contro* M.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/06/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria – Ricorso per cassazione – Mutamento dei fatti allegati – Inammissibilità – Fattispecie.

E' inammissibile il mutamento dei fatti allegati a sostegno di una domanda di protezione umanitaria nel giudizio di legittimità, anche quando i medesimi fatti, nel giudizio di merito, siano stati posti a base della domanda di protezione sussidiaria. (Nella fattispecie, l'allegata violazione del diritto allo studio era stata posta, nel giudizio di merito, a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, mentre nel ricorso per cassazione è stata posta a sostegno della domanda di protezione umanitaria, prospettata fin dall'inizio del procedimento, ma con allegazioni fattuali diverse).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 21123 del 2019 Rv. 655294 - 01, N. 3016 del 2019 Rv. 652422 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **6879** *del* **11/03/2020** (Rv. **657476 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.**
Relatore: **GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.** *P.M.* **MATERA MARCELLO.** *(Conf.)*
A. *(NEMOLA ESTER) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 25/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Costrizione al lavoro nel Paese di origine da parte di soggetti privati - Riduzione in schiavitù - Minaccia di danno grave o di persecuzione - Valutazione del giudice - Ambito - Fattispecie.

La riduzione in stato di schiavitù derivante da soggetti non statuali configura una situazione di minaccia di danno grave alla persona o di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, che impone al giudice di verificare in concreto se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rilevante la narrazione del richiedente che aveva riferito di essere fuggito dal Paese di origine perché costretto al lavoro fin da piccolo da soggetti privati e di temere, in caso di rimpatrio, di essere rintracciato dalle stesse persone e costretto nuovamente a lavorare per ripagare un debito del padre).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9043 del 2019 Rv. 653794 - 01, N. 26823 del 2019 Rv. 655628 - 01, N. 12333 del 2017 Rv. 644272 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6520** *del* **09/03/2020** (Rv. **657086 - 01**)
Presidente: **GIANCOLA MARIA CRISTINA.** *Estensore:* **MARCO MARULLI.** *Relatore:* **MARCO MARULLI.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
I. *(PASTORE MASSIMO) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minori stranieri non accompagnati - Provvedimento del Tribunale dei minorenni ricognitivo dell'età - Efficacia - Limitazione al regime speciale di accoglienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di minori stranieri non accompagnati, il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni, all'esito del procedimento previsto dall'art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, attribuisce l'età al minore è provvisto di una duplice valenza, nel senso che non solo è funzionale all'adozione delle misure di protezione previste per tale categoria di minori, ma, come si desume dal comma 9 della norma, è destinato altresì a riverberare i suoi effetti anche in altri rami (amministrativo e penale) dell'ordinamento che fanno dell'età il presupposto discriminatorio per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 1, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Decreto Legisl. 22/12/2017 num. 220 art. 2 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 5936 del 2020 Rv. 657004 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **6573** *del* **09/03/2020** (Rv. **657087 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **PAOLA VELLA.** *Relatore:* **PAOLA VELLA.** *P.M.* **CAPASSO LUCIO.** *(Diff.)*
D. *(ROBOTTI EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/05/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria - Art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Matrimonio forzato imposto ad un soggetto di sesso maschile - Danno grave - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, può essere qualificata, all'esito della doverosa acquisizione di specifiche C.O.I., in termini di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, ovvero anche quale grave violazione della dignità della persona, la coercizione esercitata mediante minaccia su una persona (donna o uomo) finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d'origine, proveniente anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata. (Fattispecie relativa a cittadino maliano di sesso maschile, musulmano e poligamico, che aveva allegato di temere di essere ucciso dai familiari anziani ove, facendo ritorno al proprio villaggio, non avesse contratto matrimonio anche con la vedova del proprio fratello).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 28152 del 2017 Rv. 649254 - 01, N. 25463 del 2016 Rv. 641904 - 01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **6587** *del* **09/03/2020** (Rv. **657415 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDO FEDERICO.** *Relatore:* **GUIDO FEDERICO.**
A. *(PETRACCI LARA) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/08/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per ragioni umanitarie - Padre convivente con la figlia minore e la compagna sul territorio italiano - Condizione di vulnerabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La qualità di padre di un minore presente sul territorio italiano, convivente con il minore e con la propria compagna, non integra una condizione di vulnerabilità ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata al diverso istituto dell'autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario del minore, che può essere accordata dal Tribunale per i minorenni ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 nell'interesse del minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico di quest'ultimo; né può rilevare la convivenza del richiedente con la propria compagna poiché tra le "persone vulnerabili" di cui all'art. 2, comma 11, lett. h-bis), del d. lgs. n. 25 del 2008 (come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), del d.lgs. n. 142 del 2015) sono previsti i genitori "singoli" con minori. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso del richiedente che, senza allegare altra specifica situazione di vulnerabilità o concreti elementi di integrazione in Italia, aveva invocato la detta convivenza deducendo il gravissimo pregiudizio per l'intera famiglia, e segnatamente per la figlia di appena un anno, in caso di sua espulsione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 11 lett. HBIS, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 25 com. 1 lett. B1

Massime precedenti Vedi: N. 18540 del 2019 Rv. 654660 - 01

Massime successive: Vedi

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **5936** *del* **03/03/2020** (Rv. **657004 - 01**)
Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **LAURA SCALIA.** *Relatore:* **LAURA SCALIA.** *P.M.* **ZENO IMMACOLATA.** *(Diff.)*
F. *(ZORZELLA NAZZARENA) contro* P.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/01/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero non accompagnato- Accertamento dell'età - Dichiarazioni del minore - Valenza - Indicazione del margine di errore dell'accertamento medico - Rilevanza- Presunzione di minore età - Applicazione - Fattispecie.

Nel procedimento teso all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato, le sue dichiarazioni alle autorità preposte non possono essere utilizzate per suffragare i dubbi sull'età effettiva, ma costituiscono il presupposto per l'attivazione del procedimento previsto quando manchi un documento anagrafico, all'esito del quale il tribunale per i minorenni deve avvalersi anche dell'accertamento sanitario che indichi il margine di errore e i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all'età del minore, cosicché, ove tale margine non consenta di addivenire con certezza alla determinazione dell'età, andrà applicata la regola presuntiva della minore età. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato il decreto della corte d'appello che, dopo aver ritenuto inattendibile l'allegazione della minore età del reclamante, aveva respinto il reclamo sull'assunto della irrilevanza del range di errore indicato nell'accertamento medico dell'accrescimento osseo, in quanto riferibile solo a soggetti nati nell'area mediterranea e non invece a quelli provenienti dal Gambia).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 19 bis, Legge 13/04/2017 num. 46, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 1, Legge 07/04/2017 num. 47 art. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 19 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9199 del 2019 Rv. 653698 - 01